


GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 ottobre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 gennaio 1999, n. 1.

Regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale ..... Pag. 3

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 17.

Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 18.

Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica .. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19.

Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo» ..... Pag. 9

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1999, n. 9.

Disposizioni varie in materia di competenza regionale. Pag. 12

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 13.

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti ..... Pag. 26

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 27.

Legge di Bilancio 1999 - 1<sup>a</sup> variazione ..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1999, n. 28.

Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ... Pag. 29

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1999, n. 29.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante «Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica» ..... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1999, n. 30.

Intervento finanziario a favore del comune di Pisa per il recupero delle navi romane reperite in località San Rossore Pag. 32

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1999, n. 31.

Parziale riordino degli enti montani. Ulteriori modifiche alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 ..... Pag. 33

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1999, n. 1.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1999** ..... Pag. 35

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 2.

**Costituzione della «Fondazione orchestra regionale delle Marche»** ..... Pag. 36

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 17.

**Disciplina del procedimento per l'accordo di programma.**  
Pag. 38

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 18.

**Rendiconto dell'esercizio finanziario 1994 dell'ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.)** ..... Pag. 39

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 19.

**Modifica alla legge regionale 22 maggio 1973, n. 8, recante: «Delimitazione delle zone omogenee in applicazione dell'articolo 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102». Inclusione del comune di Montelongone nella 7<sup>a</sup> zona omogenea** ..... Pag. 39

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1999, n. 20.

**Bilancio di competenza e di cassa della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1999 - Bilancio pluriennale 1999/2001** ..... Pag. 40

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1999, n. 21.

**Provvedimenti di rifinanziamento e modifica di leggi regionali, relative a diversi settori di intervento** ..... Pag. 40

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1999, n. 22.

**Grande Giubileo del 2000 - Programma di interventi nel Molise** ..... Pag. 40

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1999, n. 12.

**Riordino delle comunità montane** ..... Pag. 41

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 3.

**Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni (Norme in materia di referendum popolare)** ..... Pag. 48

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 4.

**Istituzione del Parco naturale regionale «Porto Conte».**  
Pag. 49

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 5.

**Istituzione del Parco regionale «Molentargius-Saline».**  
Pag. 53

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 6.

**Riutilizzo di risorse provenienti dalle contabilità speciali di cui alle leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268** ..... Pag. 57

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 7.

**Modifiche dell'articolazione territoriale dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali** ..... Pag. 58

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 8.

**Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 «Riordino delle funzioni socio-assistenziali»** ..... Pag. 58

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 9.

**Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo** ..... Pag. 60

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 gennaio 1999, n. 1.

Regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 23 febbraio 1999)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale 14 dicembre 1998, n. 6002;

E M A N A

la seguente regolamento:

## Art. 1.

*Scopo e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso della tassa automobilistica provinciale e di applicazione delle sanzioni nonché dei relativi ricorsi, in attuazione dell'art. 10 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, nonché la costituzione dell'archivio provinciale delle tasse automobilistiche.

## Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. La tassa automobilistica provinciale sostituisce nel territorio provinciale le seguenti tasse erariali:

a) la tassa automobilistica disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

b) la soprattassa diesel istituita con il decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, relativa alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 65, comma 5, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per la tassa automobilistica relativa ai veicoli e agli autoscafi in temporanea importazione continua a trovare applicazione la normativa statale in materia.

## Art. 3.

*Presupposti dell'imposta*

1. Per i veicoli e gli autoscafi presupposto dell'imposta è l'iscrizione nei pubblici registri della provincia di Bolzano, con le modalità di cui all'art. 5, comma 31, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Per i ciclomotori, gli autoscafi diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri, e per i motori fuori bordo applicati agli stessi autoscafi, presupposto dell'imposta è il possesso degli stessi da parte di soggetti residenti nel territorio provinciale nonché la circolazione o l'utilizzo su strade ed aree pubbliche.

## Art. 4.

*Ammontare della tassa*

1. L'ammontare della tassa automobilistica provinciale è determinato con le modalità di cui all'art. 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9. Qualora entro il 31 ottobre non viene adottata la deliberazione ivi prevista, le tariffe in vigore nell'anno di riferimento si applicano anche nell'anno successivo.

## Art. 5.

*Archivio provinciale delle tasse automobilistiche*

1. L'archivio provinciale delle tasse automobilistiche è costituito dall'elenco dei veicoli, autoscafi e targhe prova intestati a persone fisiche o giuridiche.

2. Nell'archivio sono riportati i dati, per ciascun veicolo, inerenti la proprietà, la scadenza di pagamento della tassa, le informazioni inerenti eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta, i dati tecnici nonché i versamenti eseguiti.

3. L'archivio provinciale delle tasse automobilistiche è di esclusiva proprietà della provincia.

4. L'archivio è aggiornato con i dati acquisiti, preferibilmente in via telematica, dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dagli organi competenti in materia di esenzioni, riduzioni e sospensioni e dall'anagrafe dei comuni. Esso è inoltre integrato con le informazioni emerse in sede di controllo di merito.

5. In sede di prima applicazione la provincia può affidare la costituzione e la gestione dell'archivio a soggetti terzi, i quali devono assicurare la compatibilità tra l'archivio automobilistico provinciale e l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

6. Con apposito protocollo d'intesa tra la provincia e il Ministero delle finanze sono stabilite le procedure per la definizione ed il trasferimento dei flussi informativi nonché le modalità per la trasmissione dei dati e l'interconnessione tra l'archivio provinciale e quello nazionale.

## Art. 6.

*Modalità di pagamento*

1. La provincia potrà attivare per l'assolvimento della tassa, le seguenti modalità di versamento:

a) versamento diretto presso gli sportelli del tesoriere provinciale;

b) versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale prefincato per il versamento eseguito in autotassazione;

c) versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale premarcato inviato dalla provincia direttamente a domicilio del contribuente;

d) versamento tramite gli intermediari della riscossione di cui al comma 2;

e) versamento con sistemi di pagamento elettronico autorizzati dalla giunta provinciale;

f) versamento a favore di soggetti terzi individuati secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 11, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

2. Gli intermediari autorizzati alla riscossione della tassa sono, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, i soggetti individuati dalla giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Per i versamenti automatizzati presso gli uffici postali, la provincia stipula apposita convenzione con le Poste italiane S.p.a. per stabilire le modalità di acquisizione dei dati informativi del contribuente, le penali a garanzia del corretto svolgimento dei servizi nonché per il collegamento in via telematica con l'archivio automobilistico provinciale e per la prestazione di ulteriori servizi.

4. Per la riscossione della tassa a mezzo di intermediari della riscossione ai sensi del comma 1, lettere d) ed f), la provincia stipula apposita convenzione con gli stessi, al fine di disciplinare le relative condizioni nonché la periodicità e le modalità di riversamento a favore della provincia delle somme riscosse, oltre alle forme di garanzia e alle modalità di collegamento in via telematica con l'archivio automobilistico provinciale.

5. I soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente un'attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, del proprietario, la residenza, l'importo versato con la relativa data di versamento e la data di scadenza del pagamento.

6. Tutti gli importi relativi ai pagamenti sono arrotondati a L. 1.000 per difetto, se la frazione non è superiore a L. 500, e per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.

## Art. 7.

*Accertamento*

1. L'accertamento della tassa consiste nella verifica della rispondenza dell'importo versato a quello dovuto e del rispetto delle scadenze di pagamento, sulla base dei dati ricavati dall'archivio automobilistico provinciale.

2. I competenti uffici provinciali o i soggetti terzi di cui all'articolo 12 accertano il regolare assolvimento della tassa.

3. L'accertamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al giorno nel quale doveva essere assolto l'obbligo tributario.

4. Per i veicoli di cui all'art. 3, comma 2, l'accertamento del regolare assolvimento della tassa è effettuato dagli organi preposti al controllo su strada.

## Art. 8.

*Recupero*

1. Qualora a seguito delle verifiche da parte della provincia o dei terzi incaricati viene accertato che la tassa non è stata assolta, si procede al recupero della stessa. In tal caso viene inviato al contribuente, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno di riferimento, avviso di accertamento. Tale avviso di accertamento può essere preceduto da comunicazioni a carattere informale inviate al contribuente.

2. Qualora le somme oggetto di avviso di accertamento non vengono versate, in tutto o in parte, la Ripartizione provinciale finanze e bilancio procede alla riscossione coattiva con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

## Art. 9.

*Sanzioni*

1. L'omesso o il ritardato versamento della tassa automobilistica provinciale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 30 per cento della tassa non versata.

2. Qualora il contribuente, prima della contestazione della violazione da parte degli organi competenti, regolarizza l'omesso o il ritardato versamento della tassa, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta a un ottavo, qualora il pagamento viene effettuato entro il termine di trenta giorni dalla scadenza prevista e ad un sesto se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza prevista.

3. Sull'importo della tassa non versata sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno nel quale doveva essere eseguito il versamento fino al giorno dell'effettivo pagamento.

4. In caso di ravvedimento operoso il contribuente deve versare, contestualmente alla tassa, la sanzione e gli interessi moratori, specificando i singoli importi.

5. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal competente ufficio provinciale.

6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472, e 18 dicembre 1997, n. 473, e successive modifiche.

## Art. 10.

*Rimborso*

1. Il contribuente può richiedere alla provincia il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

2. La richiesta di rimborso va presentata, in carta semplice, all'ufficio tributi della Ripartizione provinciale finanze e bilancio o ad altra struttura organizzativa all'uopo delegata. Accertata la legittimità della richiesta, l'ufficio tributi provvede al rimborso nel termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la richiesta di rimborso si intende respinta.

4. Non si provvede al rimborso di somme inferiori a L. 20.000.

## Art. 11.

*Ricorsi amministrativi*

1. Contro l'avviso di accertamento o l'iscrizione a ruolo, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni nonché il provvedimento che respinge la richiesta di rimborso è ammesso ricorso in unica istanza al direttore della Ripartizione provinciale finanze e bilancio, per motivi di legittimità o di merito.

2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di tre giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del ruolo.

3. Il ricorso è presentato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

4. Il direttore della Ripartizione provinciale finanze e bilancio, con provvedimento motivato notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al contribuente istante, al concessionario e agli altri obbligati, può sospendere, in tutto o in parte, la riscossione.

5. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che al ricorrente sia stata comunicata la decisione, il ricorso si intende respinto.

6. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

## Art. 12.

*Affidamento a terzi*

1. Gli adempimenti relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche, alla gestione e aggiornamento dell'archivio provinciale, al controllo di merito dei pagamenti, al rimborso, al recupero in via bonaria delle somme dovute dai contribuenti, all'irrogazione delle sanzioni possono essere affidati, in tutto o in parte, con procedure a evidenza pubblica, a soggetti terzi, con apposita convenzione.

2. Ai fini dell'affidamento a terzi, in possesso del requisito di onorabilità previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, delle attività di cui al comma 1, va tenuto conto:

a) della capacità finanziaria adeguata rispetto alle dimensioni dell'attività affidata;

b) della struttura organizzativa in grado di permettere il raggiungimento di definiti obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;

c) del possesso di adeguati strumenti informatici idonei anche al collegamento con l'archivio automobilistico provinciale;

d) della ubicazione, della dimensione e dello stato dei locali da adibire allo svolgimento dell'attività;

e) delle competenze tecniche e professionalità del personale addetto;

f) della disponibilità di strumenti informatici e telematici per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti riguardanti la gestione della tassa, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente;

g) della garanzia dell'osservanza delle disposizioni di legge ed amministrative per la transizione all'euro.

3. L'affidamento a terzi deve garantire il rispetto dell'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sia per quanto riguarda i rapporti con gli utenti che nella documentazione e materiale informativo riguardante la tassa.

4. Nei primi due anni di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, la giunta provinciale, ai sensi del comma 3 di tale articolo, può affidare all'Automobile club d'Italia, in tutto o in parte, le attività di cui al comma 1.

## Art. 13.

*Garanzie*

1. Per l'affidamento a terzi delle attività di cui all'art. 12, comma 1, può essere richiesta idonea garanzia.

## Art. 14

*Norme transitorie e finali*

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la vigente normativa in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 gennaio 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1999  
Registro n. 1, foglio n. 6

98R0539

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 17.

**Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Piemonte con la presente legge individua le funzioni da conferire agli enti locali e quelle da mantenere in capo alla Regione, in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, in attuazione dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale) ed in conformità alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) e ai principi della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985).

2. La Regione Piemonte inoltre, con la presente legge, prevede un generale riordino amministrativo della materia, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

## CAPO I

FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
CONFERITE AGLI ENTI LOCALI

## Art. 2.

*Funzioni amministrative conferite alle province*

1. È trasferito alle province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti:

a) interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;

b) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;

c) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;

d) interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;

e) attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;

f) interventi relativi alle infrastrutture rurali;

g) interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;

h) interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;

i) interventi per la gestione di quote di produzione;

l) interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica;

m) funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;

n) rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;

o) attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;

p) interventi relativi all'attività agrituristica;

q) approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario.

2. È attribuito alle province, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 142/1990, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

a) autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica, sentito il parere delle comunità montane se in territorio montano;

b) istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, così come individuate dal piano faunistico regionale;

c) autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;

d) autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica, sentito il parere delle comunità montane se in territorio montano;

e) autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico, per l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica e per l'esercizio della piscicoltura agricola in risaia;

f) diritti esclusivi di pesca e relativi usi civici;

g) attività ispettiva in materia di caccia e pesca, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

h) attività di promozione faunistica.

3. È inoltre delegato alle province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

- a) svolgimento dei servizi per il prelievamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;
- b) accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari;
- c) vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
- d) commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);
- e) rilevazioni statistiche nazionali e regionali.

#### Art. 3.

##### *Funzioni amministrative conferite alle comunità montane*

1. Relativamente ai territori classificati montani le attribuzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e), f), g), h), l), q) sono conferite alle comunità montane.

#### Art. 4.

##### *Funzioni amministrative delegate ai comuni*

1. È delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti:

- a) segnalazione di danni alle strutture agricole, alle infrastrutture rurali ed alle colture agrarie a causa di avversità atmosferiche e calamità naturali e proposte alle province di delimitazione del territorio e di interventi del fondo di solidarietà;
- b) riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze del registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) pareri e proposte in merito agli interventi riguardanti viabilità rurale, acquedotti ed elettrodotti rurali, di competenza delle province.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, che i comuni non sono in grado di gestire direttamente, sono esercitate secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 5 e all'art. 5 della legge regionale n. 34/1998.

#### Art. 5.

##### *Conferma funzioni amministrative già conferite*

1. Resta confermato ai rispettivi enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative già conferite dalla Regione con precedenti disposizioni.

#### Art. 6.

##### *Funzioni riservate alla Regione*

1. Restano riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, le seguenti funzioni:

- a) legislazione, normative, disposizioni e direttive;
- b) indirizzo e coordinamento;
- c) programmazione settoriale e generale;
- d) rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
- e) ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite e relativi indirizzi operativi;
- f) approvazione di programmi di attuazione di misure e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- g) coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;
- h) gestione e coordinamento del sistema informativo;
- i) rapporti con gli istituti esercenti il credito agrario;

l) attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Resta riservato alla Regione l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) interventi nel settore agroindustriale;
- b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari, ivi comprese le attività promozionali e l'orientamento dei consumi;
- c) funzioni riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative;
- d) definizione e ripartizione a livello subregionale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolamentazione delle produzioni;
- e) attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione, attività per i supporti regionali all'assistenza tecnica e alla divulgazione, nonché, d'intesa con le province, la formazione professionale e l'aggiornamento dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
- f) attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali;
- g) funzioni, comprese la vigilanza e la tutela, in ordine ad enti, aziende, consorzi ed associazioni a carattere regionale e a livello interprovinciale;
- h) funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;
- i) autorizzazioni in materia di produzione e vendita di materiale seminale ed embrionale;
- l) interventi e ripristini riguardanti l'irrigazione e la bonifica;
- m) interventi e ripristini riguardanti le infrastrutture agricole a livello interprovinciale e regionale o comunque di notevole rilevanza concernenti gli acquedotti rurali, la viabilità e l'elettrificazione rurale;
- n) interventi riguardanti l'energia rinnovabile;
- o) dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Disciplina del fondo di solidarietà nazionale);
- p) attività di studio e ricerca per quanto attiene la fauna selvatica;
- q) predisposizione del calendario e del tesserino venatorio;
- r) attività di promozione di cultura faunistica;
- s) istituzione di centri regionali di riproduzione della fauna selvatica;
- t) caccia programmata;
- u) ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di caccia e pesca a soggetti pubblici e privati per attività di tutela, conservazione ed incremento della fauna selvatica, compreso il risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni agricole;
- v) approvazione dei piani di ripopolamento ed abbattimento in materia di caccia e pesca;
- z) rilascio di concessioni di aziende faunistico-venatorie ed agrituristiche venatorie;
- w) attività ispettiva ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 70/1996.

## CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 7.

##### *Disposizioni generali*

1. Si rinvia alle previsioni contenute nella legge regionale n. 34/1998 per la disciplina dei seguenti aspetti:

- a) la messa a disposizione delle risorse alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite a far data dall'inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative stesse;
- b) il potere sostitutivo della Regione, in caso di inattività degli enti nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

c) il potere di revoca da parte della Regione in caso di persistente inattività o violazione di norme o di non adeguamento alle direttive e agli indirizzi della Regione.

#### Art. 8.

##### *Partecipazione delle categorie agricole*

1. È istituito, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 34/1998, il comitato composto dall'assessore regionale alla agricoltura, dai presidenti di provincia o loro delegati e dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Le province attivano, per l'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, la partecipazione delle categorie agricole, istituendo appositi comitati provinciali.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni operative*

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, disciplina gli aspetti operativi necessari all'attuazione della stessa, ed in particolare:

- a) l'individuazione di procedure semplificate;
- b) la ricognizione e l'adeguamento della normativa che disciplina le materie conferite;
- c) l'adattamento dell'attuale sistema informativo agricolo piemontese, prevedendo in particolare il collegamento con gli enti locali delegati e l'interscambio con altri sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

#### CAPO III

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 10.

##### *Riparto dei fondi e programmi operativi annuali per l'esercizio delle funzioni conferite*

1. La giunta regionale effettua il riparto, alle province, dei fondi per l'esercizio delle funzioni conferite, distintamente per ogni intervento, sulla base di criteri e parametri oggettivi.

2. Il riparto riguarda inoltre gli interventi che non comportano pagamenti diretti da parte delle province ma che danno luogo a pagamenti da parte della Regione, dello Stato e di altri enti a tale scopo incaricati.

3. Nella ripartizione delle disponibilità finanziarie si deve tenere conto anche del grado di utilizzo delle disponibilità assegnate negli anni precedenti.

4. La giunta regionale effettua il riparto dei fondi alle province, anche se provvisorio, entro il 30 settembre di ogni anno, per le attività dell'anno successivo.

5. Le province, sulla base del riparto, provvedono a formulare programmi operativi annuali entro il 15 novembre di ogni anno.

6. Può essere previsto un riparto pluriennale con conseguente obbligo per le province di elaborare programmi pluriennali e programmi annuali operativi stralcio.

7. I programmi pluriennali e i programmi operativi annuali sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 11.

##### *Resoconti e monitoraggio*

1. Per i resoconti e le verifiche si rinvia a quanto indicato dall'articolo 13 della legge regionale n. 34/1998.

2. Per l'utilizzazione delle risorse in attuazione di programmi comunitari e nazionali, le province presentano alla giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, la rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente.

3. Le province sono tenute inoltre a fornire dati ed informazioni per il monitoraggio dell'attuazione di programmi regionali, nazionali e comunitari, fermo restando le verifiche ed i controlli previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 12.

##### *Data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite*

1. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite dalla presente legge è stabilita con la procedura prevista dall'art. 16, comma 3 della legge regionale n. 34/1998.

#### Art. 13.

##### *Provvedimenti in corso*

1. I provvedimenti in corso, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite, vengono definiti dalle province competenti, compresi i provvedimenti relativi ad agevolazioni ed aiuti già concessi dalla Regione.

2. La Regione provvede alla liquidazione del concorso regionale negli interessi riguardanti mutui e prestiti agevolati già concessi dalla Regione in data precedente all'inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 8 luglio 1999

GHIGO

99R0623

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 18.

**Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione Piemonte, in conformità degli indirizzi di programmazione nazionale e regionale, favorisce e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

2. Gli interventi sono attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione ed integrazione dell'offerta turistica.

## Art. 2.

*Integrazione dell'offerta turistica*

1. I comuni concorrono a sostenere, sviluppare, potenziare e riqualificare l'offerta turistica coordinando e sostenendo gli investimenti delle imprese turistiche e di tempo libero, nell'ottica del turismo sostenibile, mediante opere di riqualificazione primaria e secondaria.

2. La Regione sostiene gli oneri derivanti dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'assetto e la riqualificazione delle aree sulle quali si sviluppano i singoli investimenti di cui all'art. 4, mediante la corresponsione ai comuni di contributi nella misura massima pari al 15 per cento del costo complessivo delle opere di riqualificazione.

## Art. 3.

*Beneficiari*

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti *no profit* operanti nel settore del turismo, gli esercenti la ristorazione, le aziende agrituristiche, i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.

2. Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle definite come tali dalle disposizioni dell'Unione europea.

## Art. 4.

*Ambiti di intervento*

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono indirizzati a migliorare e potenziare l'offerta turistica e agrituristica favorendo la crescita dei sistemi turistici locali, l'integrazione, il completamento e l'equilibrio delle varie componenti dell'offerta attraverso:

- a) creazione di nuova ricettività;
- b) ampliamento della ricettività esistente;
- c) ristrutturazione di immobili già destinati all'uso ricettivo che determinino un incremento di posti letto;
- d) realizzazione di parcheggi a supporto delle strutture ricettive, anche mediante il recupero di immobili esistenti;
- e) creazione di ricettività di atmosfera;
- f) adeguamento a fini ricettivi di dimore storiche;
- g) creazione ed adeguamento di ricettività in case private da adibire all'esercizio di affittacamere, ai sensi del titolo V della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni;
- h) certificazione di qualità di strutture ricettive;
- i) realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo gestiti da imprese;
- l) acquisto di immobili finalizzati alla ricettività.

## Art. 5.

*Programma annuale degli interventi*

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 ottobre di ciascun anno definisce il programma annuale degli interventi.

2. Il programma annuale degli interventi, in conformità dei dettami del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), contiene:

- a) gli obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica;
- b) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento;
- c) le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali;
- d) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi finanziari nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti alle piccole e medie imprese;
- e) il piano finanziario dei fondi a bilancio.

## Art. 6.

*Azioni di indirizzo e coordinamento*

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione attraverso il programma annuale degli interventi di cui all'art. 5 e ne coordina l'attuazione.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce con il programma annuale degli interventi gli obiettivi specifici di ogni tipologia di intervento, le priorità, la categoria dei soggetti beneficiari. Definisce inoltre l'entità e le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, nonché le procedure per la rendicontazione e per il controllo della loro efficacia, e le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.

3. Gli interventi proposti sulla base del programma annuale sono esaminati sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, esecutività, sostenibilità ambientale nonché sotto quello economico-finanziario.

4. La gestione dei contributi è demandata all'ente strumentale Finpiemonte S.p.a. o ad istituti di credito, come previsto dal decreto legislativo n. 123/1998, previa stipula di apposita convenzione.

5. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, sulla base di propria istruttoria, approva la graduatoria degli interventi ammessi ai finanziamenti, provvedendo a pubblicare la graduatoria nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

## Art. 7.

*Aiuti alle imprese*

1. Le agevolazioni previste dal programma annuale degli interventi sono concesse, entro il limite stabilito dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea, anche in forma cumulativa per ciascun intervento, secondo le seguenti tipologie:

- a) finanziamenti agevolati secondo le indicazioni contenute nel programma annuale, applicando un tasso annuo di interesse ridotto non superiore al tasso di inflazione. Il finanziamento non può superare la durata di diciotto anni;
- b) contributi in conto capitale nella misura massima consentita dai regimi di aiuti approvati dalla Commissione europea, ivi compreso il regime di aiuto a finalità regionale di cui all'art. 92, comma 3 del trattato dell'Unione europea. Le percentuali di contribuzione sono applicate alla spesa ritenuta ammissibile contenuta nel programma annuale di cui all'art. 5.

## Art. 8.

*Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica*

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma annuale di cui all'art. 5.

2. Il fondo è istituito presso l'ente strumentale Finpiemonte S.p.a. o presso istituti di credito, previa stipula di convenzione.

3. Il fondo è costituito dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dai fondi conferiti dallo Stato, dalle disponibilità non utilizzate, dai rientri di capitale, dagli interessi e da ogni altra risorsa di soggetti pubblici e privati.

4. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione; pertanto tutte le somme residue, comprensive di eventuali crediti di gestione al netto degli impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono restituite alla Regione, che le riutilizza per le finalità di cui all'art. 1.

5. Lo stanziamento del fondo è stabilito annualmente con legge di bilancio.

## Art. 9.

*Controlli, monitoraggio e vigilanza*

1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e, se del caso, adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse.

2. La Finpiemonte S.p.a. o gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare un monitoraggio trimestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi e alla rendicontazione annuale degli investimenti realizzati e dei risultati conseguiti.

Art. 10.

*Relazione annuale*

1. La giunta regionale, sulla base dei dati forniti dalla Finpiemonte S.p.a. o gli istituti di credito in sede di monitoraggio e rendicontazione annuale, presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi del programma annuale degli interventi.

Art. 11.

*Divieto di cumulabilità*

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime iniziative, salvo che ne venga fatta specifica previsione nel provvedimento di concessione o con successivo provvedimento ove si riscontri l'opportunità di garantire la realizzazione dell'iniziativa anche con l'integrazione di tutti gli interventi pubblici.

Art. 12.

*Vincolo di destinazione*

1. Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per una durata minima di dieci anni.

2. Il programma annuale di cui all'art. 5 determina le modalità con cui viene garantito il vincolo, e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento da parte della giunta regionale, previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).

Art. 13.

*A agevolazioni per l'accesso al credito a favore di nuove imprese turistiche*

1. La Regione agevola l'accesso al credito alle imprese turistiche di nuova costituzione e ai giovani fino ai trentacinque anni che svolgono già attività in ambito turistico.

2. Le agevolazioni sono concesse mediante il concorso al fondo rischi di consorzi e di cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti in ambito turistico sul territorio regionale.

3. La Regione istituisce una riserva, non superiore al cinque per cento, del fondo di riqualificazione turistica, a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, per il concorso al fondo garanzia rischi.

4. Le modalità e le condizioni per l'utilizzo del fondo garanzia rischi sono definite nell'ambito della convenzione di cui all'art. 6, comma 4, in conformità al programma annuale degli interventi.

Art. 14.

*Norme transitorie e finali*

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate alla Finpiemonte S.p.a. o istituti di credito entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte del programma annuale degli interventi di cui all'art. 5.

2. La procedura adottata è quella valutativa a graduatoria, così come prevista dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998.

3. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.

Art. 15.

*Norme finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno finanziario 1999, di lire 40 miliardi per l'anno finanziario 2000 e di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 e seguenti viene istituito il seguente capitolo con la dotazione a fianco indicata:

a) «Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica», con dotazione di lire 1,5 miliardi in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999, di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 27170 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001, relativamente agli anni 2000 e 2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 8 luglio 1999

GHIGO

99R0624

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19.

**Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 28 del 14 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La presente legge persegue la semplificazione e la chiarezza delle procedure edilizie nei comuni, anche attraverso la loro unificazione; l'uniformità dei regolamenti edilizi comunali; un adeguato livello di qualità del prodotto edilizio in rapporto all'ambiente e la fruibilità degli edifici da parte di tutti; la trasparenza nei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione competente per la materia.

Art. 2.

*Regolamento edilizio*

1. Ogni comune deve essere dotato di regolamento edilizio.

2. Il regolamento edilizio comunale, in armonia con le disposizioni di legge, disciplina:

- a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione edilizia;
- b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio ed alle relative procedure;
- c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici, come definiti dalla Regione nel regolamento edilizio tipo;
- d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
- e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
- f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
- g) la vigilanza e le sanzioni.

3. Le prescrizioni dei regolamenti riguardanti il prodotto edilizio elencano le esigenze alle quali debbono corrispondere i requisiti prestazionali che il prodotto stesso deve possedere, senza necessità di vincolarlo a specifiche soluzioni tecniche, quantitative o formali, pre-costituite.

### Art. 3.

#### *Approvazione del regolamento edilizio*

1. Il consiglio regionale approva un regolamento edilizio tipo, che è integralmente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il regolamento edilizio tipo può essere modificato ed integrato con deliberazione del consiglio regionale.

2. Il regolamento edilizio tipo individua, in modo esplicito e tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal consiglio comunale può scostarsi da quelli del regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale tipo.

3. L'approvazione di un regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimità; tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del regolamento comunale approvato al regolamento tipo formato dalla Regione.

4. I regolamenti edilizi approvati dai comuni ai sensi del comma 3 sono trasmessi con la deliberazione consiliare di approvazione alla giunta regionale, che ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dell'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 68 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall'art. 40 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50.

5. I comuni che non intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 e formano un regolamento edilizio non conforme, anche in parte, al regolamento edilizio tipo, adottano il regolamento con deliberazione del consiglio comunale e lo trasmettono alla azienda sanitaria locale, che esprime, entro sessanta giorni, il parere sugli aspetti igienico-sanitari.

6. Il regolamento è approvato, entro centottanta giorni dal ricevimento, dalla giunta regionale, che può introdurre modifiche d'ufficio per correggere errori, chiarire prescrizioni ed operare adeguamenti a norme di legge.

7. Il regolamento che richieda modifiche o rielaborazioni è restituito al comune, con provvedimento motivato, dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore delegato.

8. Il comune provvede alle modifiche o alla rielaborazione richiesta ed invia il regolamento alla Regione che assume le proprie determinazioni nei successivi novanta giorni.

9. Il regolamento assume efficacia con la pubblicazione, per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione di approvazione.

10. Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure del presente articolo.

### Art. 4.

#### *Commissione edilizia*

1. In ogni comune è costituita la commissione edilizia.

2. Il regolamento edilizio disciplina la composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione edilizia, ed assicura che i componenti siano scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente.

3. La commissione edilizia è formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti eletti dal consiglio comunale.

4. Non possono far parte della commissione edilizia soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla commissione stessa.

5. La commissione edilizia esprime pareri preventivi, obbligatori non vincolanti, su tutte le istanze per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni edilizie, di loro varianti e sui provvedimenti di annullamento e di revoca di concessioni ed autorizzazioni edilizie.

6. Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale hanno facoltà di richiedere pareri, non vincolanti, alla commissione edilizia su qualsiasi questione, attinente all'attività edilizia od urbanistica, che incida sul territorio comunale.

7. La commissione edilizia ha facoltà di formulare proposte al sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale in materia edilizia o urbanistica ed in tema di organizzazione e di procedimenti amministrativi riguardanti le materie predette.

8. Le sedute della commissione edilizia non sono pubbliche. È consentito l'accesso ai verbali della commissione edilizia e l'estrazione di copia degli stessi con le modalità e alle condizioni stabilite ai sensi di legge.

9. I componenti della commissione edilizia devono astenersi, allontanandosi dall'aula, dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, delle pratiche nelle quali abbiano interessi di carattere privato.

10. I comuni che non dispongono di regolamento edilizio provvedono, fino all'approvazione dello stesso, alla nomina della commissione edilizia formata dal presidente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, o da un suo delegato, e da un numero di componenti eletti non inferiore a quattro e non superiore a dieci, scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. Valgono comunque le disposizioni del comma 4.

### Art. 5.

#### *Certificato urbanistico*

1. In tutti i comuni, l'autorità comunale, su richiesta del proprietario, o del titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di compiere attività edilizie, rilascia il certificato urbanistico relativo all'immobile o all'area interessata.

2. Il certificato indica, in sintesi, le norme che incidono in modo specifico sull'immobile, sulla sua trasformazione e sul suo uso; le prescrizioni urbanistiche ed edilizie interessanti l'immobile stesso; le destinazioni d'uso ammesse; i vincoli che gravano sul bene o sull'area.

3. Il certificato urbanistico è rilasciato dall'autorità comunale entro sessanta giorni dalla domanda; esso descrive la condizione urbanistica ed edilizia dell'immobile al momento del rilascio, senza pregiudizio delle facoltà di variare tale condizione e senza obblighi di notifica dell'intervenuta variazione a carico del comune.

4. La richiesta del certificato urbanistico può essere formulata anche indipendentemente dall'esercizio di attività edilizie.

### Art. 6.

#### *Determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato*

1. Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modifiche ed integrazioni, si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unità immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unità stessa o superiori a 20 metri quadrati per unità immobiliare, qualora ciò comporti il passaggio da una ad altra categoria di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f);

b) aumento di entità superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri: superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria;

c) riduzione di entità superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà, dalle strade;

d) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della legge n. 47/1985.

#### Art. 7.

##### *Accertamento della destinazione d'uso in atto*

1. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza edilizia o dalla concessione o dall'autorizzazione e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.

#### Art. 8.

##### *Mutamenti delle destinazioni d'uso*

1. Costituisce mutamento di destinazione d'uso, subordinato a concessione, il passaggio, anche senza opere edilizie, dall'una all'altra delle seguenti categorie:

- a) destinazioni residenziali;
- b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;
- c) destinazioni commerciali;
- d) destinazioni turistico-ricettive;
- e) destinazioni direzionali;
- f) destinazioni agricole.

2. I comuni, se lo ritengono necessario, all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, o con modifica a quelli vigenti approvata con le procedure dell'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, possono individuare, all'interno delle categorie del comma 1, ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso, da subordinare ad autorizzazione.

3. L'istanza di autorizzazione, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, si intende accolta qualora l'autorità comunale non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione. Il silenzio assenso non si forma per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico) e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e successive modifiche ed integrazioni.

4. È fatta salva la prescrizione del primo comma, lettera a) dell'art. 48 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

5. I mutamenti delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1.

6. L'onerosità è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario è tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo.

#### Art. 9.

##### *Modifica dell'art. 50 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*

1. L'art. 50 della legge regionale n. 56/1977, è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (*Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione*). — 1. Scaduti i termini previsti dall'art. 4, commi 4 e 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il rilascio della concessione senza che l'autorità comunale si sia pronunciata, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta, regionale per la nomina di un commissario *ad acta*.

2. L'istanza va inoltrata entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 493/1993.

3. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, invita l'autorità comunale a trasmettere entro il termine perentorio di quindici giorni gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sulla domanda di concessione.

4. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, persistendo il silenzio, provvede con decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina di un commissario che deve pronunciare la propria motivata decisione sulla domanda di concessione nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto nel *Bollettino ufficiale della Regione*».

#### Art. 10.

##### *Colore ed arredo urbano*

1. Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano e simili, nei comuni che si dotano di tale disciplina, sono approvate dal consiglio comunale e inserite nel regolamento edilizio.

#### Art. 11.

##### *Poteri dell'autorità comunale per l'applicazione del regolamento edilizio e sanzioni*

1. Il rispetto e l'applicazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento edilizio comunale è assicurato dall'autorità comunale anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione ed, occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei contraventori.

2. La violazione delle disposizioni del regolamento edilizio è inoltre perseguita con sanzione amministrativa pecuniaria. Resta impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali, ove ne ricorrano le condizioni, e di eventuali ulteriori sanzioni di legge.

3. Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'incidenza della stessa sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

5. Il proprietario dell'immobile o dell'area interessata dalla violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione stessa al pagamento della sanzione amministrativa e delle spese di cui al comma 1.

6. Il rapporto che ha accertato la violazione è presentato all'autorità comunale competente ad irrogare la sanzione.

7. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

#### Art. 12.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni non possono adottare varianti ai regolamenti edilizi vigenti, che conservano efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

2. La Regione restituisce ai comuni i regolamenti edilizi trasmessi per l'approvazione anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

3. Il regolamento edilizio tipo uniforma le definizioni dei parametri e degli indici edilizi e urbanistici da rispettare nell'edificazione. Tali definizioni devono essere recepite dalle normative comunali.

4. I comuni dotati di piano regolatore generale, le cui norme definiscono i parametri e gli indici di cui al comma 3 in modo non conforme alle definizioni del regolamento edilizio tipo approvato dal consiglio regionale, recepiscono in via transitoria nel regolamento edilizio comunale, anche mediante semplice norma di rinvio, le definizioni anzidette del piano regolatore generale.

5. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni, le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della deliberazione del consiglio regionale che approva il regolamento edilizio tipo, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

#### Art. 13.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
  - a) gli articoli 48-bis, 57, 65, 87 e 91-sexies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;
  - b) l'art. 50 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50;
  - c) gli articoli 45, 70 e 74 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61;
  - d) il secondo capoverso del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 gennaio 1985, n. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 8 luglio 1999

GHIGO

99R0625

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1999, n. 9.

**Disposizioni varie in materia di competenza regionale.**

*(Pubblicata nel Suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 1999)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

##### Capo I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

#### Art. 1.

*Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi in materia di inquinamento elettromagnetico*

1. Al fine di acquisire ogni conoscenza scientifica e tecnica, atta a valutare il rischio per le popolazioni dovuto alle diverse sorgenti di inquinamento elettromagnetico e al fine di ridurre lo stesso inquinamento, l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire un appo-

sito comitato per lo studio e la predisposizione di interventi per la riduzione del rischio dovuto all'esposizione a fonti di inquinamento elettromagnetico.

2. Per quanto attiene al funzionamento e alla durata in carica del comitato di cui al comma 1, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.

3. Ai componenti del comitato compete un gettone di presenza pari a L. 100.000 per ogni seduta ed è dovuto inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, equiparando a tal fine i componenti del comitato alla qualifica di dirigente.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.

#### Art. 2.

*Modifica all'art. 28, comma 4, della legge regionale n. 22/1996 in materia di smaltimento di rifiuti solidi e di attività estrattive*

1. All'art. 28 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di smaltimento e discariche, compresi gli ampliamenti e con esclusione delle discariche per soli rifiuti inerti e degli impianti di compostaggio di rifiuti organici, ubicati ad una distanza inferiore a metri 3.000 da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali posti a valle dei suindicati impianti rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione.

4-bis. Il limite di cui al comma 4 può essere modificato in sede autorizzatoria, previa adeguata valutazione e motivazione in ordine alle specifiche situazioni idrogeologiche dei terreni interessati e microclimatiche dell'area».

#### Art. 3.

*Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 13/1998 in materia di salvaguardia di zona tipica*

1. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, le parole «tre chilometri» sono sostituite dalle parole «cinque chilometri».

#### Art. 4.

*Abrogazione dell'art. 20-bis della legge regionale n. 43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale*

1. L'art. 20-bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come inserito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 27, è abrogato.

#### Art. 5.

*Sospensione del rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque*

1. Il rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque finalizzato alla produzione di energia elettrica in quantità superiore a 30 kW e comunque inferiore a 3 MW è sospeso sino al 31 dicembre 2000, ovvero sino alla data di approvazione da parte della giunta regionale di uno studio sulle risorse idriche disponibili per l'intero territorio regionale.

2. La sospensione di cui al comma 1 non interessa le concessioni in corso per impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 6.

*Modifica dell'art. 15 della legge regionale n. 13/1998 in materia di salvaguardia di gestioni idriche in atto*

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 13/1998 è abrogato.

## Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E DI VIABILITÀ E TRASPORTI

## Art. 7.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 31/1996 in materia di primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.*

1. All'art. 8, comma 1, lettera b), n. 2), della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, le parole «500.000 ECU» sono sostituite dalle parole «1.300.000 ECU».

## Art. 8.

*Integrazione dell'art. 44 della legge regionale n. 13/1998 in materia di appalti di lavori pubblici*

1. Per l'attuazione della procedura di cui all'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 13/1998, la Regione predispone un regolamento tipo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 9.

*Proroga del termine di cui all'art. 44 della legge regionale n. 46/1986 in materia di opere pubbliche*

1. Il termine di dieci anni di cui all'art. 44, terzo e quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è prorogato al 30 giugno 1999.

## Art. 10.

*Realizzazione e gestione delle opere relative al programma di metanizzazione delle zone montane*

1. All'art. 51 della legge regionale n. 13/1998, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine del completamento del programma di cui al comma 1, la realizzazione delle ulteriori opere e la relativa gestione continuano ad essere affidate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla Comergas S.p.a., ora Agipgas S.p.a., già concessionaria della realizzazione e della gestione del servizio di distribuzione di gas combustibili, delle opere finora realizzate e in corso di realizzazione, interlocutore indispensabile per la gestione unitaria del progetto, con la partecipazione alla spesa dell'amministrazione regionale nelle medesime quote determinate dal consiglio regionale in sede di approvazione del programma generale ed applicate nei vigenti rapporti concessori. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma continuano a far carico ai capitoli 2661, 2668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

1-ter. La Comergas S.p.a., ora Agipgas S.p.a., negli affidamenti dei lavori è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche.»

## Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 10/1995 in materia di realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale*

1. L'art. 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 31/1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale*).

— 1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento».

2. Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale n. 10/1995, come da ultimo sostituito dal comma 1, le amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle direzioni regionali competenti entro il termine del 30 giugno 1999.

## Art. 12.

*Proroga dell'efficacia di piani regionali*

1. L'efficacia del vigente piano regionale delle opere di viabilità, previsto dall'art. 1 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, del vigente piano integrato dei trasporti, previsto dall'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e del vigente piano regionale dei porti, previsto dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è prorogata fino alla data di approvazione dei corrispondenti piani in corso di rielaborazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

## Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 75/1982 in materia di attribuzione di punteggi per l'assegnazione di edilizia sovvenzionata*

1. All'art. 51, primo comma, n. 5), della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, dopo le parole «alla data del bando» sono aggiunte le parole «, sulla base di contratto regolarmente registrato e dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento.».

2. All'art. 51, primo comma, n. 7), della legge regionale n. 75/1982 dopo le parole «o lavoratori dipendenti» sono aggiunte le parole «e lavoratori autonomi» e le parole «punti 2» sono sostituite con le parole «punti 5».

## Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 69 della legge regionale n. 75/1982 in materia di cessione in proprietà di alloggi di edilizia sovvenzionata*

1. L'art. 69 della legge regionale n. 75/1982, come integrato dall'art. 28, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Art. 69 (*Cessioni in proprietà*). — 1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, compresi nei piani di vendita di cui ai commi successivi, decorsi dieci anni dal certificato di collaudo, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari.

2. Gli IACP regionali, sentiti gli enti proprietari, deliberano appositi piani di vendita che debbono individuare l'alienabilità del patrimonio alloggiativo in misura non eccedente al 50 per cento della consistenza dello stesso in termini di alloggi.

3. Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che sono inquilini da oltre dieci anni, hanno regolarmente ed integralmente pagato i canoni di locazione e sono in possesso dei requisiti prescritti per l'edilizia agevolata.

4. La cessione in proprietà dell'alloggio avviene su richiesta degli aventi diritto.

5. Coloro che sono assegnatari di alloggi non cedibili hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio cedibile.

6. Coloro che sono assegnatari di alloggio cedibile e non intendono acquistarlo hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio non cedibile.

7. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della stessa».

#### Art. 15.

*Modifica all'art. 81 della legge regionale n. 75/1982 in materia di destinazione di somme affluenti al fondo regionale di rotazione*

Il secondo comma dell'art. 81 della legge regionale n. 75/1982, come aggiunto dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 31/1995, è sostituito dal seguente:

«Le somme affluenti al fondo possono altresì essere destinate, limitatamente alle anticipazioni a favore degli istituti autonomi per le case popolari, all'acquisto di immobili inseriti in zone di recupero, ed alla relativa progettazione per il successivo recupero, da attuarsi nell'ambito di piani di recupero, nonché, per particolari situazioni e su espressa autorizzazione della giunta regionale, all'acquisto di alloggi da gestire secondo quanto previsto dalla lettera e-bis) del secondo comma dell'art. 47, come aggiunta dall'art. 64, comma 1, della legge regionale n. 13/1998».

#### Art. 16.

*Modifiche alla legge regionale n. 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica*

1. Dopo l'art. 85 della legge regionale n. 75/1982 è aggiunto il seguente:

«Art. 85-bis (Provvedimenti d'impegno ed attività conseguenti). — 1. A seguito dell'individuazione degli operatori di cui all'art. 21, la concessione, l'impegno e l'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 85, sono disposti dai direttori provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio».

2. Agli articoli 39, 83, 87, 95, 120 e 135 della legge regionale n. 75/1982, all'art. 61 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, ed all'art. 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, le competenze attribuite alla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici si intendono riferite alle direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.

#### Art. 17.

*Modifica all'art. 117 della legge regionale n. 75/1982 in materia di contributi integrativi*

1. L'art. 117 della legge regionale n. 75/1982 è sostituito dal seguente:

«Art. 117 (Contributi integrativi). — 1. In via generale, con gli stessi stanziamenti previsti dalle leggi regionali e statali per interventi di edilizia residenziale pubblica, è consentita pure la concessione di contributi integrativi per le medesime finalità, quando intervengano superi di spesa determinati da lievitazione dei costi.

2. In tali casi, a domanda dell'operatore, qualora l'intervento non sia ancora concluso e per esso sia stato già concesso un contributo valutato su massimali diversi da quelli in vigore al momento di detta domanda, potrà essere disposto l'adeguamento ai massimali di contributo al momento vigenti».

#### Art. 18.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 29/1987 in materia di cessione di alloggi acquisiti dagli IACP*

1. All'art. 5 della legge regionale 1° settembre 1987, n. 29, come integrato dall'art. 21, comma 2, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1, al netto degli importi eventualmente occorrenti per la riduzione dei mutui di cui all'art. 2 e la cancellazione delle relative garanzie ipotecarie, nonché degli eventuali oneri rimasti effettivamente a carico degli istituti per la gestione degli immobili di cui all'art. 1, sono impiegate dagli istituti autonomi per le case popolari secondo le finalità di cui all'art. 81 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo modificato dall'art. 15 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, sulla base di specifici programmi presentati alla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e da questa approvati».

#### Art. 19.

*Modifica all'art. 59 della legge regionale n. 45/1993 in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio degli IACP*

1. All'art. 59, comma 4, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, la parola «considerato» è sostituita dalla parola «precedente».

#### Art. 20.

*Modifica all'art. 81 della legge regionale 13/1998 in materia di contributi a fronte mutuo*

1. All'art. 81, comma 1, della legge regionale n. 13/1998, dopo le parole «edilizia agevolata e convenzionata,» sono aggiunte le parole «la rinegoziazione ovvero».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 81 della legge regionale n. 13/1998 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nei casi di cui al comma 1, qualora dalla documentazione presentata si rilevi che il costo per interessi complessivo, desunto dai piani di ammortamento, risulta non inferiore all'ammontare complessivo dei contributi concessi, non occorre procedere alla conferma degli stessi.

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi sulla base del disposto dell'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22».

#### Art. 21.

*Disposizioni in materia di edilizia convenzionata*

1. Relativamente agli alloggi di edilizia convenzionata, realizzati da cooperative edilizie che abbiano iniziato i lavori precedentemente all'entrata in vigore della «Convenzione tipo», approvata con D.P.G.R. 16 maggio 1997, n. 0167/Pres. ed ammesse a contributo regionale, si prescinde dalle caratteristiche tipologiche di cui all'allegato A della «Convenzione tipo».

#### Art. 22.

*Modifica alle leggi regionali n. 3/1995 e n. 75/1982 in materia di ipoteche costituite a favore della Regione*

1. All'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ad estinzione delle obbligazioni la direzione regionale od il servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione».

2. All'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/1995, dopo la parola «grado» sono aggiunte le parole «previa deliberazione della giunta regionale proposta dall'assessore alle finanze».

3. L'ottavo comma dell'art. 83 della legge regionale n. 75/1982, come aggiunto dall'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 3/1995, è sostituito dal seguente:

«Ad estinzione delle obbligazioni le direzioni provinciali dei servizi tecnici provvedono alle cancellazioni, alle restrizioni o agli svincoli delle ipoteche acquisite dalle stesse, ovvero dalla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici».

## Art. 23.

*Interventi nel settore dell'edilizia abitativa*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., un fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 7, per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o completamento, ovvero al recupero o completamento di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima.

2. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per l'erogazione, mediante le banche convenzionate, di agevolazioni nelle seguenti forme alternative:

a) finanziamenti non onerosi, integrativi di mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma 1, per importi entro il limite massimo di lire 75 milioni e comunque in misura non superiore alla quota finanziata dalla banca concedente, talché l'importo complessivo mutuato sia contenuto entro l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto o dell'intervento edilizio;

b) contributi in conto interessi, in misura predeterminata, per agevolare i mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma 1 fino all'importo di lire 150 milioni e comunque non oltre l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile, oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio, talché il beneficiario possa usufruire di un tasso agevolato in misura uguale al tasso globale di cui alla lettera a), con l'applicazione di forme di attualizzazione;

c) contributi in conto capitale denominanti «buoni casa» dell'importo massimo di lire 30 milioni, determinato in misura pari al 25 per cento della spesa relativa ai lavori di costruzione o recupero, ovvero del prezzo di acquisto, accertati dalle banche concedenti i finanziamenti finalizzati agli interventi edilizi relativi.

3. I «buoni casa» di cui al comma 2, lettera c), possono essere concessi anche indipendentemente da interventi di finanziamento bancario. In tal caso l'erogazione è effettuata direttamente dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. a carico del fondo speciale presso lo stesso costituito ai sensi del comma 1 e i beneficiari sono tenuti a presentare al Mediocredito apposita fideiussione bancaria o assicurativa quinquennale per un importo pari al «buono casa» maggiorato del 30 per cento.

4. Con appositi bandi emanati dall'amministrazione regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, che dovranno comunque essere prodotte alle banche convenzionate di cui al comma 1 contestualmente alla richiesta di mutuo ordinario, e le condizioni di ammissibilità delle domande stesse. In deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 5, della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, il reddito cui fare riferimento per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di agevolazione è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di emanazione dei bandi stessi.

5. I compiti di istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 4 sono affidati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. Le graduatorie, formulate dal Mediocredito sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono approvate con deliberazione della giunta regionale. Sono, altresì, affidati alle banche convenzionate con il Mediocredito ai sensi del comma 1 i compiti di controllo e di verifica inerenti e conseguenti alla concessione dei benefici di cui al comma 2 e l'acquisizione delle relative garanzie. Nelle ipotesi di cui al comma 3 tali compiti sono svolti dal Mediocredito stesso.

6. I beneficiari degli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'art. 39 della legge regionale n. 75/1982, così come da ultimo sostituito dall'art. 60, comma 1, della legge regionale n. 13/1998. I beneficiari dei

«buoni casa» di cui al comma 2, lettera c) sono tenuti a risiedere nell'immobile oggetto dell'intervento, a non alienarlo e a non locarlo, per almeno cinque anni dall'erogazione dell'agevolazione. Il mancato rispetto degli obblighi per gli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) comporta l'applicazione del disposto del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 75/1982. Nel caso dei «buoni casa» il mancato rispetto degli obblighi comporta la decadenza del contributo e la restituzione dello stesso maggiorato degli interessi determinati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come modificato dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale n. 19/1995, con l'afflusso delle relative somme al fondo di cui al comma 1.

7. Il fondo di cui al comma 1 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., con contabilità separata, attraverso i propri organi sociali. Il fondo è distinto in tre sezioni separate relative, rispettivamente, agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

8. La vigilanza sulla gestione del fondo di cui al comma 1 è esercitata dalla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

9. Per le finalità previste dal comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della giunta regionale proposta dall'assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici di concerto con l'assessore alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., e per la definizione delle modalità di finanziamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione del fondo stesso.

10. Le convenzioni stipulate dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. per le finalità di cui al comma 1 sono approvate dalla giunta regionale e devono prevedere l'impegno delle banche:

a) ad assumere a proprio carico l'intero rischio delle operazioni di finanziamento assistito dai benefici previsti dal presente articolo;

b) ad applicare tassi di interesse non superiori a quelli stabiliti dalle autorità monetarie per il comparto fondiario ed edilizio di volta in volta vigenti all'atto della stipula dei mutui stessi, e praticare, per gli interventi di recupero edilizio, tassi inferiori rispetto a quelli applicati per gli interventi di costruzione o acquisto;

c) ad espletare i compiti di pre-istruttoria delle domande di intervento agevolato.

11. Le convenzioni di cui al comma 10 devono altresì disciplinare:

a) le modalità di trasferimento alle banche convenzionate delle risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c);

b) le modalità di definizione del piano di ammortamento dei finanziamenti integrativi di cui al comma 2, lettera a), nonché la regolamentazione dell'estinzione anticipata degli stessi;

c) l'inserimento, nei contratti di mutuo di cui al comma 2, lettera a), ovvero di mutuo ordinario assistito dal contributo annuo di cui al comma 2, lettera b), o dal «buono casa» di cui al comma 2, lettera e), di una specifica clausola che imponga il rispetto degli obblighi stabiliti al comma 6 e preveda in caso di violazione la sanzione dallo stesso definita;

d) l'acquisizione da parte delle banche finanziatrici, ed in favore delle stesse, di garanzie a tutela dell'intero importo complessivamente erogato nel caso di operazioni poste in essere ai sensi del comma 2, lettera a), ovvero della somma del mutuo erogato dalla banca e dell'importo del contributo o del «buono casa», nel caso di operazioni poste in essere rispettivamente ai sensi del comma 2, lettere b) e c);

e) le modalità di rimborso al fondo delle somme eventualmente recuperate in caso di attivazione delle garanzie, per importi determinati in misura proporzionale al rapporto tra i crediti vantati, rispettivamente, dalla banca e dalla Regione.

12. Per quanto non previsto dai commi precedenti, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina regionale in materia di edilizia agevolata.

13. All'art. 5 della legge regionale 16 febbraio 1999, n. 4, i commi da 1 a 18 sono abrogati.

14. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3304 (2.1.253.5.10.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 16, programma 0.8.1. spese d'investimento - categoria 2.5. - sezione X - con la denominazione «Conferimento alla società "Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a." per la costituzione di un fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa» e con lo stanziamento complessivo di lire 80.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 cui si provvede mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:

a) capitolo 3303 storno di lire 30.000 milioni per l'anno 1999;

b) capitolo 1240 storno di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

#### Art. 24.

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 43/1988 in materia di pesca nelle acque interne*

1. All'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ogni licenza comprende pure appositi spazi, anche contenuti in allegati annuali, in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell'uscita e la zona di pesca, nonché segnare gli esemplari del pescato appena catturato secondo le indicazioni del calendario di pesca».

2. All'art. 2, della legge regionale n. 43/1988, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 45/1990, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il canone, anche diversificato all'interno dei singoli tipi di licenza, è determinato dal consiglio direttivo dell'ente tutela pesca.».

3. All'art. 2 della legge regionale n. 43/1988, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 45/1990, il comma 8 è abrogato.

4. All'art. 2 della legge regionale n. 43/1988, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 45/1990, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11 Il versamento del canone è valido per l'anno solare cui si riferisce e non è dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell'anno solare.».

#### Capo V

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

#### Art. 25.

*Integrazione dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1986 in materia di rendicontazione di finanziamenti erogati dal fondo regionale per la protezione civile.*

1. All'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.»

Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal fondo regionale per la protezione civile, i comuni, le province, le comunità montane, i consorzi fra enti locali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

Il gestore del fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento».

#### Art. 26.

##### *Ulteriori criteri per il ristoro di danni ai beni mobili e ai beni mobili registrati danneggiati dall'alluvione del 1996*

1. I soggetti, proprietari di beni mobili e di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, ma non residenti nei comuni colpiti dai medesimi eventi, beneficiano di un contributo a fondo perduto pari al 15 per cento del valore del danno subito sui beni mobili stessi, erogato in un'unica soluzione. Il contributo di cui sopra è assorbito, fino a totale concorrenza, dai contributi erogati a titolo di anticipo ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e ai sensi del decreto dell'assessore alla protezione civile 24 luglio 1996, n. 323/DRPC/96. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 della stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

#### Art. 27.

##### *Concessione di contributi a favore dei comuni a seguito degli eventi alluvionali del 1998*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese di primo intervento sostenute dai comuni per il ripristino delle normali condizioni di uso delle infrastrutture viarie e delle reti igienico-sanitarie danneggiate a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei mesi di settembre ed ottobre 1998. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.

2. Le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione dei contributi a favore dei comuni sono definite con decreto dell'assessore regionale della protezione civile su conforme deliberazione della giunta regionale.

## Art. 28.

*Benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi*

1. All'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 64/1986, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi, ai sensi del capo III-bis del titolo II della presente legge».

2. Dopo il capo III della legge regionale n. 64/1986 è aggiunto il seguente:

## «Capo III-bis

BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL RISTORO DANNI  
DA EVENTI CALAMITOSI

Art. 32-bis. — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di comuni e soggetti terzi i cui beni immobili, mobili e mobili registrati siano distrutti o danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, secondo comma, da parte del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero da parte dello stesso assessore, d'intesa con il presidente della giunta regionale.

2. Sono equiparati ai beni mobili ed immobili distrutti quelli irrimediabilmente danneggiati, per i quali non vi siano possibilità di ripristino.

3. Sono esclusi dai benefici contributivi i danni provocati da eventi calamitosi di tale entità, gravità ed estensione da rendere necessaria una complessa opera di ricostruzione di intere parti del territorio regionale e dei suoi centri abitati, per la quale si debbano predisporre specifici strumenti normativi di intervento.

4. I contributi sono finalizzati ad assicurare alle popolazioni colpite il ripristino di normali condizioni di vita, nonché a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive.

Art. 32-ter. — 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, il presidente della giunta regionale, o l'assessore regionale delegato alla protezione civile, provvede con proprio decreto, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, a delimitare i comuni colpiti da ciascun evento calamitoso.

2. Beneficiano dei contributi di cui all'art. 32-bis i comuni, i soggetti privati e le imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché gli esercenti le professioni e le attività artistiche, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo art. 32-bis danni ai beni di loro proprietà nei comuni individuati ai sensi del presente articolo.

3. I contributi riguardano i danni subiti dai beni immobili, mobili e mobili registrati, in proprietà dei soggetti beneficiari alla data dell'evento calamitoso. I beni mobili per i quali si può procedere all'erogazione dei contributi sono solo quelli essenziali per la vita, con esclusione dei beni voluttuari. La nozione dei beni mobili essenziali per la vita è definita con il regolamento previsto dall'art. 32-sexies.

4. Qualora i beni appartengano in comproprietà a più titolari, i contributi sono concessi a quelli tra essi che hanno presentato la domanda di contributo. Il comproprietario richiedente agisce esonerando espressamente l'amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei comproprietari non istanti.

Art. 32-quater. — 1. I contributi vengono concessi ai privati danneggiati dagli eventi calamitosi secondo i seguenti criteri di priorità, in relazione alle risorse effettivamente disponibili:

a) beni immobili di soggetti residenti nei comuni delimitati, che siano stati completamente distrutti, o per i quali non vi siano possibilità di ripristino;

b) beni immobili di soggetti residenti nei comuni delimitati che siano stati danneggiati;

c) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti residenti nei comuni delimitati

d) beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dei comuni delimitati

e) beni immobili di soggetti non residenti nei comuni delimitati;

f) beni mobili e mobili registrati di soggetti non residenti nei comuni delimitati.

2. A favore dei soggetti di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale nelle misure di seguito indicate:

a) per i beni immobili destinati ad uso abitativo che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino, il contributo è pari alla spesa necessaria per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o irrimediabilmente danneggiata, fino al limite massima di 200 metri quadrati, e per un valore al metro quadro non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) per i beni immobili destinati ad uso abitativo danneggiati, nonché per i beni immobili destinati ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, è assegnato un contributo fino al 75 per cento del valore dei danni accertati con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 32-sexies;

c) per i beni mobili ed i beni mobili registrati distrutti o danneggiati, il contributo è erogato nella misura massima del 40 per cento del valore dei danni accertati con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 32-sexies.

3. Le disposizioni attuative per la concessione dei contributi ai comuni danneggiati sono definite con decreto dell'assessore regionale alla protezione civile, su conforme deliberazione della giunta regionale.

4. I contributi ai privati danneggiati sono assegnati ed erogati dai comuni territorialmente interessati, secondo le disposizioni previste dal presente capo.

5. Il gestore del fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33, come modificato dall'art. 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, trasferisce ai comuni le risorse necessarie alle erogazioni ai privati.

6. I comuni provvederanno a trasmettere al gestore del fondo regionale per la protezione civile il rendiconto dei contributi concessi ed erogati in base alle domande presentate, nonché a riaccreditarlo al fondo stesso le eventuali risorse residue.

7. Le procedure di assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi previsti dal presente articolo sono disciplinate con il regolamento di cui all'art. 32-sexies.

Art. 32-quinquies. — 1. Alle imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché agli esercenti le professioni e attività artistiche, aventi sede operativa nei comuni delimitati, vengono riconosciuti contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito a media termine destinato al ripristino dei beni distrutti o danneggiati ed al riavvio dell'attività.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti criteri di priorità, in relazione alle risorse effettivamente disponibili:

a) beni immobili, beni mobili, escluse le scorte di cui al punto b), beni mobili registrati, impianti e macchinari;

b) scorte e materiali di produzione, con esclusione dei prodotti finiti.

3. Il gestore del fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33, come modificato dall'art. 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, può avvalersi di un ente finanziario regionale per l'erogazione delle risorse stanziare ai sensi del comma 1, quali contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso

decennale, per assicurare le disponibilità necessarie a ridurre gli oneri per interessi dei finanziamenti attivati dai soggetti e per le finalità di cui al comma 1.

4. Nel rispetto del disposto del comma 3 dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i prestiti agevolabili con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie previste dal comma 3 possono essere erogati anche per il tramite di istituzioni bancarie convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi.

5. La giunta regionale definisce, con apposite direttive, l'entità delle agevolazioni di cui al comma 1, le procedure e le modalità per la concessione delle agevolazioni stesse.

6. Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato alla protezione civile provvedono a stipulare, su conforme deliberazione della giunta regionale, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione. Detta convenzione regolerà le modalità di attualizzazione dei fondi di agevolazione, le procedure di gestione e di rendicontazione degli stessi, nonché l'entità delle competenze per il servizio delegato.

7. Gli interventi agevolativi con le modalità previste dal presente articolo si applicano anche in favore delle imprese beneficiarie delle provvidenze previste dal comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, entro i limiti percentuali e di tasso stabiliti dal medesimo decreto-legge.

Art. 32-*sexies*. — 1. Qualora i danni conseguenti agli eventi calamitosi siano in tutto o in parte ristorati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici a di altri enti pubblici, la corresponsione dei contributi previsti dalle disposizioni del presente capo ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

2. Le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione dei contributi di cui al presente capo saranno emanate con apposita regolamento, adottato dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, e registrato dalla Corte dei conti.

3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, l'assessore regionale alla protezione civile, previa delibera della giunta regionale, provvederà ad individuare le risorse disponibili all'interno del fondo regionale per la protezione civile».

3. Gli oneri previsti dall'art. 32-*bis*, comma 1 e 32-*quinquies*, comma 1 della legge n. 64/1986, come integrata dal presente articolo fanno carico ai capitoli 4149 e 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.

## TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

### Capo I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA

#### Art. 29.

*Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 44/1983  
in materia di elezione del consiglio dei delegati dei consorzi di bonifica*

1. All'art. 14 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di garantire la rappresentatività al consiglio dei delegati, l'elezione è valida qualora abbiano partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto iscritti al ruolo nel catasto terreni dei Consorzi. Ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione al voto si conteggiano anche i voti espressi tramite la delega di cui all'art. 15».

2. All'art. 15, secondo comma, della legge regionale n. 44/1983, le parole «ma non è ammessa più di una delega» sono sostituite dalle parole «per non più di due deleghe».

3. Nel caso in cui il *quorum* del 25 per cento, di cui all'ottavo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 44/1983, come sostituito dal comma 1, non venga raggiunto, l'amministrazione regionale può disporre il commissariamento dell'Ente secondo le norme di cui all'art. 21 della legge regionale n. 44/1983, come modificato dall'art. 102, comma 14, della legge regionale n. 13/1998.

4. La giunta regionale si impegna a rivedere, entro il 30 giugno 1999, la normativa in materia di bonifica nell'ottica di riorganizzare i consorzi di bonifica adeguandone i compiti alle nuove indicazioni di politica agraria, di tutela territoriale e ambientale.

#### Art. 30.

#### *Norma transitoria in materia di servizi di sviluppo agricolo*

1. In via transitoria e fino alla data di cui all'art. 93, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, i tecnici diplomati o laureati in discipline agrarie, forestali a veterinarie e abilitati all'esercizio della libera professione possano chiedere l'iscrizione nell'elenco degli assistenti ed informatori di cui all'art. 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, anche senza aver frequentato i corsi di formazione previsti dal comma 2 del medesimo art. 7.

2. L'iscrizione nell'elenco decade qualora entro i cinque anni successivi alla data di cui al comma 1, tali tecnici non conseguano i requisiti che l'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) stabilirà per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 53, comma 4, della legge regionale n. 12/1998.

#### Art. 31.

*Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale n. 25/1995 in materia di rinnovo delle dichiarazioni di pubblica utilità ai fini espropriativi.*

1. In via di interpretazione autentica, per «opere di bonifica concesse dalla direzione regionale dell'agricoltura» di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, debbono intendersi anche le concessioni relative alle costituzioni ed ampliamenti di servitù necessarie alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.

#### Art. 32.

*Abrogazione della legge regionale n. 46/1988 in materia di interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari*

1. È abrogata la legge regionale 13 giugno 1988, n. 46.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 46/1988, limitatamente alle domande presentate entro il 28 febbraio 1998 per l'esame delle quali si prescinde dal parere del comitato tecnico consultiva di cui all'art. 18 della legge regionale stessa.

3. Il comitato tecnico consultiva di cui all'art. 18 della legge regionale n. 46/1988 rimane in carica esclusivamente per l'esame delle domande di contributo previste dall'art. 13 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11.

### Capo II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, TURISMO ED ENTI FIERISTICI

#### Art. 33.

*Norme relative agli impianti di distribuzione GPL*

1. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per gli impianti di distribuzione di GPL a di autorizzazioni al potenziamento di impianti già esistenti, con lo stesso prodotto, senza dover rinunciare a uno a più concessioni relative ad altri impianti.

#### Art. 34.

*Disposizioni in materia di pubblici esercizi*

1. In deroga alla normativa in materia, i comuni possano liberamente fissare la fascia oraria di apertura dei pubblici esercizi.

## Art. 35.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 17/1997  
in materia di strutture ricettive a carattere sociale*

1. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, dopo la parola «associazioni» è aggiunta la parola «cooperative».

2. Al comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 17/1997, dopo le parole «gestiti soltanto da» sono aggiunte le parole «enti o»

## Art. 36.

*Interpretazione autentica dell'art. 32, comma 6, della legge regionale n. 17/1997 in materia di idoneità sanitaria delle case di appartamento per vacanze.*

1. In via di interpretazione autentica, l'attestato sanitario di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale n. 17/1997, può essere sostituito provvisoriamente, per la durata di un anno, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa nei termini di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante il possesso dei requisiti sanitari delle unità abitative, con l'indicazione del numero delle stanze e dei posti letto auto-riparabili.

## Art. 37.

*Indennità di carica relativa alle aziende di promozione turistica*

1. All'art. 10, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, dopo le parole «Ai presidenti» aggiungere le parole «ed ai vicepresidenti».

2. La tabella A allegata alla legge regionale n. 45/1988, come sostituita dall'art. 34, comma 2, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, è ulteriormente sostituita dalla seguente:

«TABELLA A

**AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA  
INDENNITÀ DI CARICA LORDA  
INDENNITÀ DI PRESENZA LORDA**

Indennità mensile presidente e vice presidente	Indennità annuale presidente revisori e revisori	Componenti del consiglio di amministrazione
Presidente . . . L. 4.000.000	Presidente revisori L. 2.740.000	L. 66.000
Vice presidente L. 2.500.000	Revisori . . . . . L. 2.200.000	—».

## Art. 38.

*Modifica alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, in materia di interventi finanziari per la qualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia.*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. — 1. La disposizione di cui all'art. 16 non si applica, qualora il cambio di destinazione dell'immobile o dell'impianto oggetto del contributo avvenga decorsi almeno cinque anni dalla data del decreto di concessione e riguardi un utilizzo socio-assistenziale rivolto in particolare all'accoglienza di anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti e soggetti portatori di handicap.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la denuncia della modifica della destinazione d'uso della struttura comporta l'immediata cessazione dell'erogazione delle quote di contributo, fatte salve le quote già erogate.

3. Il direttore regionale del commercio e del turismo, su conforme parere della direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, autorizza la cancellazione del vincolo di cui all'art. 15 della presente legge».

## Art. 39.

*Modifiche alla legge regionale n. 10/1981  
in materia di fiere, mostre ed esposizioni*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Indennità di carica del presidente e del vicepresidente degli enti fieristici). — 1. Il presente articolo disciplina l'istituzione, la determinazione e la corresponsione dell'indennità di carica e di presenza dovute dagli enti fieristici a carattere regionale ed interregionale aventi sede nel territorio regionale.

2. Al presidente ed al vicepresidente compete rispettivamente un'indennità mensile di carica lorda di L. 4.000.000 e di L. 2.500.000».

## Capo III

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO  
COOPERAZIONE ED ARTIGIANATO**

## Art. 40.

*Contributi a sostegno del telelavoro*

1. Al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, l'amministrazione regionale tramite gli enti locali sostiene gli enti locali stessi e le imprese che intendono attuare progetti di telelavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti interessati possono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all'agenzia regionale per l'impiego specifica domanda corredata di una relazione illustrativa dell'intervento per l'ottenimento delle contribuzioni di cui trattasi. Il decreto di concessione del contributo definisce le modalità di erogazione e di rendicontazione dello stesso.

3. In sede di prima applicazione, per il solo anno 1999, l'amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 1, valuta tali progetti con titolo di priorità rispetto alle assegnazioni delle relative leggi di settore.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 del presente articolo fanno carico al capitolo 8525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

## Art. 41.

*Modifica ed integrazione all'art. 89 della legge regionale n. 1/1998 riguardante il comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali.*

1. Al comma 2 dell'art. 89 della legge regionale n. 14 gennaio 1998, n. 1, sono abrogate le parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 1998».

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale provvede a costituire il comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali di cui alla legge regionale n. 1/1998 ed i relativi comitati, assicurando la partecipazione delle organizzazioni sindacali confederate che hanno firmato il protocollo regionale di concertazione per le politiche economiche e sociali alla data del 31 dicembre 1998.

## Art. 42.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23/1997  
in materia di contributi a FINRECO*

1. All'art. 3, comma 12, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, le parole «con esclusione delle cooperative del settore edilizio e agricolo» sono sostituite dalle parole «, ivi comprese le cooperative del settore agricolo».

2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 13, 15, 16, 22 e 23 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/1997.

3. La giunta regionale, in sede di approvazione del programma di cui all'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, determina la percentuale di contributo di cui al comma 12 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/1997, come modificato dal comma 1, da utilizzare in favore delle cooperative del settore agricolo.

4. Gli interventi a favore delle cooperative previsti dal comma 12 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/1997, come modificato dal comma 1, sono attuati, nei casi consentiti dalla disciplina comunitaria, secondo la regola dei *de minimis*.

5. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 8790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è integrata con le parole «ivi comprese quelle del settore agricolo».

#### Art. 43.

*Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 22/1992 in materia di elezione nelle commissioni provinciali per l'artigianato*

1. All'art. 5, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, come da ultimo sostituito dal comma 5 dell'art. 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, le parole «non oltre il 31 dicembre 1998.» sono sostituite dalle parole «non oltre il 31 dicembre 1999.».

#### Art. 44.

*Soppressione della commissione comunale per l'attività di estetista, barbiere e parrucchiera*

1. L'art. 2-bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come introdotto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 142, non trova applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. All'art. 6, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, le parole «, sentita la commissione comunale di cui all'art. 7», sono abrogate.

3. L'art. 7 della legge regionale n. 21/1991, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 21, è abrogato.

#### Art. 45.

*Riapertura di termini in materia di disciplina dell'attività di estetista*

1. Per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, esercitavano in appositi locali attività a mezzo di apparecchiature abbronzanti rientranti nell'allegato A riferito all'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, il termine di sei mesi, previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al corso di riqualificazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 21/1996, è nuovamente fissato al 31 dicembre 1999.

2. La durata del corso di riqualificazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 21/1996, è fissato in ore 150; l'attestazione rilasciata al termine del corso, per i soggetti di cui al presente articolo, costituisce titolo idoneo per l'uso e l'impiego, in appositi locali, di apparecchiature abbronzanti, rientranti nell'allegato A alla legge regionale n. 21/1991. Le modalità dello svolgimento del corso sono stabilite con decreto del presidente della giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine di tre mesi, già fissato dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 21/1996, per richiedere il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 21/1991, come modificato dall'art. 44, comma 2, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è nuovamente fissato al 31 dicembre 1999.

4. Per i soggetti indicati al comma 1, viene rilasciata autorizzazione limitatamente all'esercizio di attività a mezzo di apparecchiature abbronzanti, con le deroghe previste dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 21/1996.

#### Capo IV

#### ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE

#### Art. 46.

*Istituzione di una banca dati degli aiuti «de minimis»*

1. L'amministrazione regionale istituisce la banca dati dei contributi erogati alle imprese nella forma *de minimis*. La banca dati registra ogni contributo erogato nella forma *de minimis* dall'amministrazione e da enti regionali o, in ogni caso, con risorse della Regione; le informazioni ivi contenute sono pubbliche e vengono pubblicate annualmente a cura dell'amministrazione regionale.

#### Art. 47.

*Interpretazione dell'art. 1 della legge regionale n. 36/1996 in materia di agevolazioni per l'accesso al credito per gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio.*

1. In via interpretativa, tra le imprese indicate nell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, sono comprese quelle esercitanti la pesca sportiva d'altura per mezzo di barche da destinare al noleggio.

#### Art. 48.

*Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 36/1987 relativa all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont S.p.a.*

1. All'art. 1, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 50/1993, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) operare anche all'esterno del territorio di cui al comma 1 in funzione di progetti comunitari nazionali e regionali che abbiano relazioni o ricadute sull'area montana regionale».

#### Art. 49.

*Fondo di capitale di rischio presso Agemont S.p.a.*

1. I finanziamenti concessi ad Agemont S.p.a. per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 36/1987, come da ultimo modificato dall'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, vengono erogati per la costituzione di un apposito fondo di capitale di rischio.

2. Il fondo di cui all'art. 1 comma 2, della legge regionale n. 36/1987, è soggetto a rendicontazione annuale da parte di Agemont S.p.a. e gestito con contabilità separata. Al fondo sono accreditati i proventi derivanti dalla gestione ed addebitate le perdite subite e gli oneri di gestione. Per la gestione del fondo spetta ad Agemont S.p.a. un compenso omnicomprendivo nella misura dell'1 per cento annuo dei finanziamenti complessivamente versati dalla Regione.

3. I rientri delle partecipazioni ed i proventi derivanti dalla gestione vengono riutilizzati con le procedure del fondo di rotazione per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai finanziamenti disposti con l'art. 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, e con l'art. 26, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

TITOLO III  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ  
E ASSISTENZA SOCIALE, SPORT E CULTURA

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Art. 50.

*Distribuzione di profilattici e di pubblicazioni esplicative*

1. Presso ogni presidio sanitario pubblico e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale sono distribuiti profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con particolare riguardo all'AIDS.

2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici, nonché per la realizzazione e la distribuzione di pubblicazioni informative, mirate in particolare agli istituti secondari superiori.

3. È requisito essenziale per l'esercizio dell'attività dei locali pubblici da ballo e per l'organizzazione di concerti su aree pubbliche, che questi possano garantire un servizio di distribuzione di profilattici agli utenti. Gli esercizi devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, vengono altresì determinate, previo consenso degli organismi collegiali interessati, le modalità per favorire la installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi negli istituti scolastici di istruzione superiore, nonché per la diffusione di pubblicazioni esplicative di tutte le forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalità di partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori per adattare le attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.

Art. 51.

*Collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterne  
nel settore socio-sanitario*

1. Per lo svolgimento nelle materie ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, delle funzioni di competenza regionale previste all'art. 144 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterne, specializzati nel settore. La relativa spesa fa carico al capitolo 4750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

Art. 52.

*Estensione alle Aziende per i servizi sanitari delle provvidenze  
previste dalle leggi regionali n. 44/1987 e n. 10/1997*

1. Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e all'art. 13, comma 9, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, sono estese, con effetto dal 1° dicembre 1998, alle Aziende per i servizi sanitari qualora delegate dai comuni allo svolgimento di funzioni socio-assistenziali; in quest'ultimo caso, le aziende provvederanno ad integrare i contributi regionali con le risorse per investimenti di cui le medesime dispongono.

2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione dei capitoli 4873 e 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo la parola «consorzi» sono aggiunte le parole «aziende per i servizi sanitari».

Art. 53.

*Assunzione di personale presso le aziende sanitarie regionali*

1. Ai fini della completa attuazione della legge regionale n. 49/1996 e, in particolare, dell'applicazione degli strumenti contabili previsti dalla medesima, ciascuna azienda sanitaria regionale provvede, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno e delle dinamiche del personale prevista dall'art. 14, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 49/1996, alla modifica della propria dotazione organica con l'istituzione di due posti di collaboratore amministrativo.

2. Le assunzioni per la copertura dei posti di cui al comma 1, avvengono mediante corso-concorso con prove finali, scritte ed orali, da espletarsi nel rispetto della legislazione statale e delle normative contrattuali vigenti. Al corso-concorso si accede mediante apposite prove selettive,

3. L'agenzia regionale della sanità provvede, anche avvalendosi del supporto di un istituto, ente o società, pubblico o privato, specializzato nella materia e di sicuro affidamento:

a) alla gestione delle prove selettive, che possono essere svolte anche con sistemi automatizzati, determinando il numero dei candidati ammissibili al corso-concorso.

b) alla gestione del corso-concorso, determinandone i titoli valutabili, la durata, i programmi e le prove finali, in conformità a quanto stabilito dal comma 2.

4. Ai soggetti ammessi al corso-concorso, che siano dipendenti delle aziende del Servizio sanitario nazionale e non appartenenti al ruolo amministrativo, è corrisposta una borsa di studio di importo pari alla metà di quelle previste dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con oneri a carico dell'agenzia regionale della sanità.

5. I soggetti risultanti idonei dopo l'espletamento delle prove finali hanno diritto di optare, in ordine di graduatoria, per i posti messi a concorso da ciascuna Azienda sanitaria regionale.

Art. 54.

*Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 49/1993  
in materia di indennità di maternità*

1. All'art. 14, comma 1, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 34, le parole «residenti in Regione da almeno cinque mesi,» sono sostituite dalle parole «, allorché almeno uno dei due genitori sia residente in Regione da almeno dodici mesi,».

2. All'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 49/1993, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 34/1996, l'importo «1.500.000» è sostituito dall'importo «3.000.000».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle indennità di maternità relative ai nati dal 1° gennaio 1999.

## Capo II

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE CULTURA E SPORT

## Art. 55.

*Interventi regionali a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario aventi sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia.*

1. In attuazione dell'art. 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario che abbiano sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la copertura dei costi di installazione, trasferimento e acquisto di aree per l'insediamento degli impianti di trasmissione, nonché per l'acquisto di ogni attrezzatura tecnica necessaria alla produzione di programmi.

3. È inoltre concesso, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, un contributo per la copertura dei costi tecnici di gestione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. L'amministrazione regionale e gli enti regionali sono tenuti a riservare alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario una quota pari al 50 per cento delle proprie spese annuali pubblicitarie e per messaggi di utilità sociale ovvero di interesse dell'amministrazione stessa e degli enti regionali veicolati tramite radiofonia.

5. La ripartizione della quota di cui al comma 4 fra le diverse emittenti radiofoniche a carattere comunitario aventi sede legale nella regione deve avvenire in base a criteri di economicità, tenendo conto del bacino di utenza delle diverse emittenti.

6. Le domande per ottenere le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate entro il 30 aprile alla presidenza della giunta regionale, ufficio stampa e pubbliche relazioni, corredate di:

a) copia autenticata della concessione di cui all'art. 16 della legge n. 223/1990, come modificato dall'art. 1, comma 21, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento degli impianti e delle attrezzature tecniche che si intendono acquistare o ammodernare;

c) specificazione del bacino di utenza che si vuole ulteriormente servire o che è già servito nel caso di ammodernamento di impianto o di apparecchiature.

7. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 425 (2.1.243.3.09.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 3, programma 0.3.1, spese d'investimento, categoria 2.4, sezione IX, con la denominazione «Contributi a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

## Art. 56.

*Modificazione all'art. 25 della legge regionale n. 68/1981 in materia di tutela e valorizzazione della lingua friulana e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali*

1. All'art. 25, secondo comma, lettera d), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, in fine, sono aggiunte le parole «esposizioni e rappresentazioni relative alle tradizioni religiose e culturali»;

## Art. 57.

*Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 15/1996 relativo all'uso della grafia ufficiale friulana*

1. All'art. 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, le parole «le spese sostenute per la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3» sono sostituite dalle parole «le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3».

2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 1686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata; dopo le parole «nonché per» è aggiunta la seguente «l'acquisto».

## Art. 58.

*Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 43/1980 in materia di impianti sportivi*

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23, dopo le parole «associazioni fra enti locali» sono aggiunte le seguenti «società dagli stessi partecipate» e dopo le parole «l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi» sono aggiunte le seguenti «o di impianti atti allo svolgimento di attività propedeutiche e funzionali alla pratica di discipline sportive».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le denominazioni dei capitoli 6137 e 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999, sono così integrate:

a) dopo le parole «associazioni tra enti locali» sono aggiunte le parole «società dagli stessi partecipate»;

b) dopo le parole «l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi» sono aggiunte le parole «e delle strutture ad essi assimilabili».

## Art. 59.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 6/1991 in materia di interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive*

1. All'art. 4, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6, dopo le parole «Comitati regionali delle federazioni sportive del CONI ad esclusione di quella di cui all'art. 2» sono aggiunte le seguenti «ed agli organismi regionali di promozione sportiva».

2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 6161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo le parole «federazione del CONI» sono aggiunte le seguenti parole «ed agli organismi regionali di promozione sportiva».

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI REGIONALI, PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E CONTABILITÀ REGIONALE, SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E PROGRAMMI COMUNITARI

## Capo I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI REGIONALI

## Art. 60.

*Modifiche all'art. 128 della legge regionale n. 13/1998 in materia di Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale*

1. All'art. 128, comma 3, della legge regionale n. 13/1998, le parole «L'Agenzia è retta da un comitato direttivo costituito» sono sostituite dalle parole «Il comitato direttivo dell'Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito».

2. All'art. 128, comma 4, della legge regionale n. 13/1998, è aggiunta, in fine, la seguente frase: «La giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare il compenso e gli eventuali gettoni di presenza spettanti ai componenti.».

3. All'art. 128 della legge regionale n. 13/1998, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il comitato direttivo dell'Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la giunta regionale adotta, d'intesa con le indicazioni formulate dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCCEM), nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla giunta regionale, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM.».

4. All'art. 128 della legge regionale n. 13/1998, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. In sede di avvio dell'attività dell'agenzia e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'agenzia medesima è supportata da personale anche di qualifica dirigenziale, messo a disposizione dalle amministrazioni di cui all'art. 127; la quantificazione del personale e le relative modalità e tempistiche di utilizzo sono determinate dalla giunta regionale. Il personale, che opererà presso strutture della presidenza della giunta regionale, è assegnato con provvedimento dei competenti organi amministrativi, su richiesta del comitato direttivo dell'Agenzia.».

9-ter. Il comitato direttivo dell'Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all'Agenzia conserva il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza; la giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.».

## Art. 61.

*Sospensione delle procedure di assunzione del personale con profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale di cui all'art. 18 della legge regionale n. 31/1997*

1. In relazione al processo di revisione delle norme in materia di parchi e riserve naturali regionali e di riorganizzazione delle strutture operanti nel settore della montagna, le assunzioni di personale con profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, mediante recupero, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 31/1997, della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del Corpo forestale regionale approvata con D.P.G.R. 30 dicembre 1993, n. 633/Pers., sono effettuate posteriormente alla data del 30 settembre 1999.

2. All'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 31/1997, la data «31 dicembre 1998» è sostituita dalla data «31 dicembre 1999».

3. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1 restano valide le procedure già avviate per l'organizzazione e la frequenza dei corsi di cui all'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 31/1997.

## Art. 62.

*Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale dei soppressi consorzi di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 26/1993*

1. Il personale dei soppressi consorzi di bonifica montana e della Sezione di bonifica montana di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge sia utilizzato da almeno sei mesi dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale n. 31/1997, può essere inquadrato, con effetto dalla data medesima, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle qualifiche e fasce rivestite presso i consorzi e la sezione, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/1993 secondo le equiparazioni di cui all'allegato A alla presente legge.

2. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche e fasce rivestite presso i consorzi, la sezione e le province di Udine e Pordenone.

3. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, individuato in base ai valori indicati dall'art. 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-95 e 1996-97, area non dirigenziale, stipulato in data 1° agosto 1997 e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;

b) quota di salario di riallineamento di cui all'art. 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'art. 23 della legge regionale n. 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1992; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'art. 26, primo comma, della legge regionale n. 49/1984, per «stipendio in godimento al 31 dicembre 1982» e per «stipendio iniziale» si intende lo stipendio iniziale individuato alla lettera a).

4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'art. 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'art. 71 della legge regionale n. 44/1988 per «maturato in godimento» si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale 1° aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'amministrazione di provenienza.

5. L'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento presso l'ente di provenienza alla data di inquadramento e lo stipendio determinato ai sensi dei commi 3 e 4 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'art. 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale n. 53/1981 come sostituito dall'art. 7, terzo comma, della legge regionale n. 49/1984 e modificato dall'art. 1, comma 10, della legge regionale n. 19/1996.

6. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, l'organico del ruolo unico regionale è elevato delle seguenti unità:

funzionario .....	2
consigliere .....	5
segretario .....	17
agente tecnico .....	4

Totale ... 28

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551, 552, 553, 561, 9630 e 9631 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.

#### Art. 63.

*Modifica alla lettera e) del comma 1 dell'art. 192 della legge regionale n. 7/1988 in materia di organizzazione del servizio del commercio*

1. All'art. 192, al comma 1, lettera e) della legge regionale n. 7/1988, dopo le parole «imprese commerciali», sono aggiunte le parole «delle imprese di servizio e di intermediazione».

#### Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO  
E DI CONTABILITÀ REGIONALE

#### Art. 64.

*Modifiche all'art. 132 della legge regionale n. 13/1998 ed interpretazione autentica del comma 1*

1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 132 della legge regionale n. 13/1998, il requisito della conduzione quinquennale dell'alloggio ivi considerato, che consente l'accesso al beneficio, deve sussistere alla data del 31 dicembre 1998.

2. All'art. 132, comma 2, della legge regionale n. 13/1998, sono aggiunte, in fine, le parole «che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999.».

3. All'art. 132 della legge regionale n. 13/1998, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:

«12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP)».

#### Art. 65.

*Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie*

1. Per la razionalizzazione e lo snellimento dell'azione amministrativa anche attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare acquisito o realizzato in virtù di speciali disposizioni statali o regionali a favore di particolari categorie, l'amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, agli attuali occupanti, gli alloggi facenti parte dei complessi immobiliari già appartenenti al patrimonio dello Stato e trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, nonché gli alloggi di proprietà regionale locati per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il trasferimento al patrimonio immobiliare disponibile della Regione degli alloggi locati ai sensi della legge regionale n. 2/1971.

3. Il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 è determinato in conformità alla legge regionale n. 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni

4. Gli acquirenti di cui al comma 1 hanno facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo in 40 rate semestrali, senza aggravio di interessi. In caso di versamento in un'unica soluzione, il prezzo di cessione di cui al comma 3 è ridotto del 30 per cento. Le rate semestrali sono determinate sul prezzo d'acquisto al netto dell'importo corrispondente agli oneri di qualsiasi tipo direttamente a carico dell'ammi-

nistrazione regionale da versare da parte degli acquirenti all'atto della stipula del contratto. I benefici di cui al presente comma sono applicabili ai soli acquirenti che non risultino proprietari di altri immobili a uso abitativo.

5. Le domande per l'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. L'accoglimento della domanda di cui alla comma 5 è subordinato all'integrale pagamento dei canoni di locazione.

7. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.

8. Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, gli alloggi acquistati non possono essere alienati né beati, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'amministrazione regionale e a spese degli acquirenti.

9. Al comma 5 dell'art. 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole «retroattivo dalla data in cui si è verificata la scadenza dei rapporti contrattuali medesimi» sono sostituite con le seguenti «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### Art. 66.

*Integrazioni all'art. 1-ter della legge regionale n. 46/1993, in materia di divieto generale di contribuzione*

1. All'art. 1-ter della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto dall'art. 2 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il regime di inammissibilità di cui al comma 1, si applica nel settore dell'agricoltura solamente nelle fattispecie espressamente previste da disposizioni regionali, statali e comunitarie».

#### Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

#### Art. 67.

*Rinnovo dei contratti  
per l'utilizzo del sistema informativo regionale*

1. Al fine di garantire la prosecuzione dei servizi pubblici gestiti da soggetti che hanno modificato il loro assetto giuridico da enti pubblici in società a partecipazione pubblica, la Regione è autorizzata a rinnovare con gli stessi, per l'anno 1999, i contratti attivi per l'utilizzo del sistema informativo regionale, già in essere antecedentemente alla trasformazione in società per azioni.

#### Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI

#### Art. 68.

*Costituzione di una unità operativa finalizzata a potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostituire un'unità operativa al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, quelli per l'individuazione e l'accesso a nuove iniziative anche in vista della prossima revisione degli strumenti di intervento da parte dell'Unione europea, ed altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.

2. L'unità operativa è coordinata dal direttore regionale degli affari comunitari e rapporti esterni ed opera sulla base delle indicazioni da questi fornite. Su indicazione ed in raccordo con la direzione di coordinamento, l'unità operativa può inoltre prestare collaborazione alle altre direzioni, servizi ed enti regionali interessati all'attuazione delle politiche comunitarie di propria competenza.

3. L'unità operativa, composta da un massimo di dieci unità, è costituita mediante affidamento di appositi incarichi di studio, collaborazione, consulenza o assistenza tecnica.

4. Per le esigenze di gestione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 31/1997, è incrementato di dieci unità.

5. Per le finalità di cui al comma 3, la relativa spesa fa carico al capitolo 885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

#### TITOLO V

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E REGIONALI

###### Capo I

###### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

###### Art. 69.

*Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 49/1991 in materia di deliberazioni soggette al controllo preventivo necessario di legittimità*

1. All'art. 28 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come sostituito dall'art. 24, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, al comma 1, la lettera d) è abrogata.

###### Capo II

###### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI REGIONALI

###### Art. 70.

*Modifica all'art. 71 della legge regionale n. 18/1993 relativa alla durata e alla riconferma dei componenti del consiglio direttivo dell'ente tutela pesca e del collegio dei sindaci dell'ESA*

1. All'art. 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono abrogate le parole «, i componenti dei consigli di amministrazione».

2. All'art. 71 della legge regionale n. 18/1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti del consiglio direttivo dell'ente tutela pesca e del collegio dei sindaci dell'ESA durano in carica quattro anni e, ad esclusione di quelli di nomina elettiva, possono essere riconfermati per una volta sola.».

#### TITOLO VI

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE

###### Art. 71.

*Ulteriori norme per il patrimonio disponibile dei comuni*

1. Gli interventi relativi al patrimonio disponibile dei comuni di cui all'art. 12-bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'art. 9, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi a finanziamento sulla base dei programmi presentati dai comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comma 12 dell'art. 137 della legge regionale n. 13/1998 è abrogato.

###### Art. 72.

*Presentazione di progetti di cui alla legge regionale n. 30/1988 in materia di interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976*

I provvedimenti di proroga dei termini per la presentazione dei progetti di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge, in difformità alle previsioni di cui all'art. 13, comma 7, della medesima legge regionale n. 30/1988, sono fatti salvi agli effetti contributivi.

2. I provvedimenti di decadenza dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge nelle situazioni sanate a norma del comma 1 sono annullati.

3. La sanatoria di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui i lavori di riparazione autorizzati con regolare concessione edilizia siano stati ultimati oltre i termini fissati dalla concessione edilizia stessa e sue eventuali proroghe.

###### Art. 73.

*Applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 40/1996 in materia di ricostruzione*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, l'inquadramento dei prestatori d'opera con rapporto di diritto privato previsti dall'art. 10 della precitata legge regionale è disposto avuto riguardo ai compiti effettivamente svolti quali risultano dai contratti stipulati, indipendentemente dalle qualifiche funzionali formalmente individuate nei contratti stessi e dai livelli retributivi a suo tempo riconosciuti.

2. Per effetto del comma 1 i soggetti interessati sono reinquadrati nei ruoli organici soprannumerari, avuto riguardo a tale criterio.

3. I termini previsti dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/1996 sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'art. 10, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 40/1996 sono abrogate le parole «dalla data del 31 dicembre 1993».

#### TITOLO VII

##### ATTUAZIONE DELL'ART. 93 DEL TRATTATO CE

###### Art. 74.

*Sospensione dell'efficacia*

1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 47 sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 aprile 1999

ANTONIONE

99R0500

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 13.

**Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 5 maggio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto della legge*

1. In attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la presente legge individua le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli enti locali in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo del complesso delle attività economico-sociali esercitabili, della pianificazione integrata e del controllo della qualità degli interventi.

## Art. 2.

*Ruolo della Regione*

1. Alla Regione competono le funzioni di programmazione generale dello sviluppo economico, portuale e turistico e di pianificazione territoriale degli assetti costieri secondo i principi dello sviluppo sostenibile e del controllo della qualità degli interventi.

2. La Regione esercita tale funzione attraverso il piano territoriale di coordinamento della costa e gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale secondo il metodo della concertazione con gli enti locali e le amministrazioni dello Stato interessate e, ferme restando, le funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente.

3. Per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autorità portuali, nonché di soggetti privati, la Regione può avvalersi degli strumenti di programmazione negoziata.

4. La Regione promuove, di concerto con le province, sulla base delle indicazioni contenute nel piano territoriale regionale, negli atti di pianificazione e programmazione regionale e, in particolare, nel piano territoriale di coordinamento della costa, il coordinamento e lo sviluppo della progettazione e della realizzazione delle opere per la difesa della costa, per il ripascimento degli arenili e per l'ampliamento e la stabilizzazione delle spiagge.

5. La Regione esercita attività di coordinamento delle funzioni svolte dagli enti locali attraverso indirizzi e direttive nelle materie della presente legge.

## TITOLO II

## FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E OSSERVAZIONE DELLA COSTA E RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI

## Art. 3.

*Competenze della Regione*

1. Nella materia oggetto del presente titolo sono di competenza della Regione:

a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 88, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 112/1998 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarrino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;

b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;

c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;

d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;

f) la determinazione delle spese relative all'istruttoria e ai controlli per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione in materia ambientale;

g) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. I criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

3. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di bacino i criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano direttamente alla progettazione e alla realizzazione delle opere ivi previste.

## Art. 4.

*Competenze delle province*

1. Sono di competenza delle province:

a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1996;

b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;

c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche.

## Art. 5.

*Competenze dei comuni*

1. Sono di competenza dei comuni:

a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;

b) l'attuazione diretta degli interventi di cui alla lettera a), salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;

c) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;

- d) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
- e) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
- f) l'individuazione e la delimitazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi nonché il monitoraggio della qualità delle stesse.

## Art. 6.

*Approvazione dei progetti*

1. I progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.

2. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la provincia, i comuni interessati alle opere, il Genio civile opere marittime e ogni altra amministrazione interessata.

3. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.

## Art. 7.

*Norma transitoria*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva i criteri ed i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

2. La giunta regionale determina le spese relative alle istruttorie ed ai controlli di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## TITOLO III

## PORTI E DEMANIO MARITTIMO

## Art. 8.

*Competenze della Regione*

1. Nelle materie oggetto del presente titolo spettano alla Regione le funzioni relative:

- a) alla programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale;
- b) all'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;
- c) alla classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;
- d) all'estimo navale.

## Art. 9.

*Competenze delle province*

1. Sono trasferite alle province le funzioni relative:

- a) al rifornimento idrico delle isole;
- b) alla disciplina della navigazione interna recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi enti di gestione;
- c) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna e alla relativa vigilanza.

## Art. 10.

*Competenze dei comuni*

1. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative:

- a) alla progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;

b) al rilascio e rinnovo, sulla base di propri regolamenti, di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale;

c) al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del piano di utilizzazione delle aree e dei piani di spiaggia, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;

d) al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;

e) alla vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.

## Art. 11.

*Piano di utilizzazione delle aree*

1. Il piano di utilizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del piano territoriale di coordinamento della costa rivolta a disciplinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime nei limiti e per le finalità di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), e successive modificazioni.

2. La giunta regionale predispose il piano di utilizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento della costa, sentita la competente autorità marittima e dopo aver acquisito il parere delle province, dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi.

3. Il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo approvato dal consiglio regionale si attua attraverso i piani di spiaggia comunali che costituiscono strumenti di natura programmatica ai fini della razionale organizzazione e gestione delle relative concessioni, da redigere a cura dei singoli comuni costieri in coerenza con il piano di utilizzazione e con gli atti di pianificazione di livello locale.

## Art. 12.

*Norme transitorie per concessione di beni del demanio marittimo*

1. Il piano di utilizzazione di cui all'art. 11 è adottato dalla giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale della costa.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, i comuni formano o adeguano i piani di spiaggia comunali conformandosi alle indicazioni del piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo.

3. In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime e dei piani di spiaggia comunali, la concessione di beni demaniali e di zone del mare territoriale di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), è rilasciata dalla Regione e la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari è esercitata secondo le modalità in atto all'entrata in vigore della presente legge.

4. In ogni caso le funzioni di cui al comma 3 non sono conferibili prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997.

5. Fino all'approvazione dei regolamenti comunali per il rilascio delle concessioni demaniali in ambito portuale si applica il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto).

6. In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime destinate ad uso turistico-ricreativo, le aree sono classificate nella categoria B di cui alla legge n. 494/1993 e al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

*Riordino e semplificazione della normativa di settore*

1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normative di cui alla presente legge.

2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi.

3. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni ed ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Art. 14.

*Esercizio delle funzioni regionali*

1. Per le funzioni trasferite dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.

2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.

3. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni regionali, conferite ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 e individuate dalla presente legge, è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.

4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi trasferimenti.

Art. 15.

*Potere sostitutivo*

1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali, il potere sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 16.

*Risorse finanziarie, strumentali ed umane*

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite.

2. I criteri di riparto tra gli enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti dal consiglio regionale, con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997.

3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, la Regione provvede all'assegnazione agli enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato che transita direttamente nel ruolo di tali enti.

Art. 17.

*Decorrenza competenze*

1. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle nuove funzioni conferite dalla presente legge, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'art. 16.

Art. 18.

*Esercizio delle deleghe o subdeleghe*

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.

2. Gli enti destinatari delle deleghe o subdeleghe della presente legge sono tenuti a:

a) trasmettere annualmente alla giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate o subdelegate;

b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate.

3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Regione promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega o subdelega.

Art. 19.

*Abrogazione di norme*

1. La legge regionale 7 agosto 1997, n. 29 (sospensione dell'art. 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 (organizzazione turistica regionale)) è abrogata.

2. All'art. 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 (organizzazione turistica regionale) è soppressa la parola «marittimo».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 aprile 1999

MORI

99R0560

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 27.

**Legge di Bilancio 1999 - 1<sup>a</sup> variazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 7 maggio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

*Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa*

1. Agli stati di previsione dei residui, della competenza e della cassa delle entrate e delle spese di bilancio di previsione 1999 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma precedente il bilancio di previsione 1999 è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

	In aumento	In diminuzione	Totale
<b>Residui</b>			
Entrata	28.078.505.006	—	28.078.505.006
Spesa			
<b>Totale</b>	28.078.505.006	0	28.078.505.006
<b>Competenza</b>			
Entrata	30.266.466.205	28.346.065.000	1.920.401.205
Spesa	39.550.466.205	37.630.065.000	1.920.401.205
<b>Totale</b>	-9.284.000.000	-9.284.000.000	0
<b>Cassa</b>			
Entrata	29.266.446.205	27.346.065.000	2.920.211.205
Spesa	38.365.466.205	36.445.065.000	2.920.211.205
<b>Totale</b>	-9.099.000.000	-9.099.000.000	0

#### Art. 2.

##### Disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa per l'anno 1999

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 40 le quote di spesa delle leggi regionali sono modificate, per residui, per competenza e per cassa, dalla presente legge nell'importo indicato nel prospetto B).

#### Art. 3.

##### Allegato al bilancio. Mutui

1. Nel prospetto dei mutui già autorizzati dalla legge di bilancio 1999 ed indicati nell'allegato II.1 al bilancio di previsione 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

##### Mutui in diminuzione

Capitolo	Descrizione	Importo
50060	Fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento artt. 38 e 87 legge regionale 6 maggio 1977, n. 28) . . . . .	2.000.000.000
20550	Concessione contributi conto capitale concorso attualizzato negli interessi su prestiti o mutui in attuazione programmi regionali e piani settori indirizzo in agricoltura (art. 20 legge regionale 1° agosto 1981, n. 63) . . . . .	150.000.000

##### Mutui in aumento

Capitolo	Descrizione	Importo
31155	Fondo per il finanziamento di progetti regionali a sostegno della mobilità delle aree a domanda di trasporto pubblico debole e per la integrazione dei servizi ferroviari regionali (legge regionale 31 luglio 1998, n. 42) . . . . .	2.000.000.000
22130	Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo. Spese per l'attività derivanti dall'art. 3 della legge regionale n. 37/1993 . . . . .	150.000.000

#### Art. 4.

##### Fondi globali relativi al bilancio di previsione 1999

1. Nell'elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali costituente allegato II.4 della legge di bilancio 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

##### Fondi globali in diminuzione

cap. 50000 Interventi per l'accesso e la frequenza alle scuole materne non statali . . . . .	5.000.000.000
cap. 50060 Assegni di studio per il primo biennio delle scuole medie superiori statali e non statali . . . . .	2.000.000.000

##### Fondi globali in aumento e di nuova istituzione

cap. 50060 Contributo straordinario Aereiba S.p.a.	1.000.000.000
cap. 50060 Acquisizione quota azionaria Alitalia SAF	35.000.000

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 28 aprile 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 marzo 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 aprile 1999.

(Omissis).

99R0569

#### LEGGE REGIONALE 17 maggio 1999, n. 28.

Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 15 del 19 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di commercio in sede fissa.

## Art. 2.

*Finalità e obiettivi*

1. Al fine di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti e lo sviluppo delle attività commerciali su tutto il territorio regionale, l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è svolto sulla base dei seguenti principi e obiettivi:

- a) il contenimento di consumo del suolo;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento ad una corretta informazione e pubblicizzazione dei prodotti e dei prezzi, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- d) l'efficienza, l'innovazione e la modernizzazione della rete distributiva, il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese;
- e) la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali del settore;
- f) la promozione dei processi di integrazione degli esercizi di vicinato riconoscendo alla rete costituita da tali esercizi un ruolo fondamentale rispetto alla qualità dei servizi per la popolazione residente, per i consumatori e per la domanda turistica, nonché la garanzia del consolidamento delle piccole e medie imprese commerciali anche per la promozione e commercializzazione delle produzioni tipiche regionali;
- g) la valorizzazione della funzione commerciale anche ai fini della riqualificazione del tessuto urbano e del recupero del patrimonio edilizio esistente;
- h) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e insulari;
- i) la diffusione e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e artigianali tipiche o locali della Toscana;
- l) la garanzia alle imprese di un più facile accesso al mercato anche attraverso procedure amministrative semplificate;
- m) la qualificazione dei servizi commerciali al turista su tutto il territorio regionale;
- n) la promozione della concertazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le rappresentanze dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, affidando a tale modello, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, il ruolo di strumento di programmazione;
- o) rispetto nell'indicazione degli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive.

## Art. 3.

*Regolamento di attuazione*

1. Per le finalità di cui all'art. 2 la Regione adotta apposito regolamento di attuazione, che fornisce indicazioni per:

- a) le aree commerciali metropolitane, relativamente all'integrazione tra le periferie e il resto delle aree urbane;
  - b) i bacini di utenza omogenei, relativamente all'integrazione delle varie forme di vendita con i servizi pubblici;
  - c) i centri storici, le aree montane, rurali, insulari e termali, relativamente all'integrazione tra le attività turistico-ricettive, le attività di produzione artigianale di qualità, i servizi turistici e di informazione e accoglienza;
  - d) i centri con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e le aree montane ed insulari relativamente allo svolgimento congiunto, in un unico esercizio, delle attività commerciali e di servizi per la collettività;
  - e) l'eventuale adozione, da parte dei comuni, per i centri storici, le aree metropolitane o le aree sovracomunali comprese in bacini omogenei di utenza, di accordi di programma e di connessi programmi di qualificazione della rete commerciale, necessari per sospendere o inibire gli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifiche valutazioni di impatto sull'apparato distributivo, per un periodo non superiore a due anni.
2. Il regolamento disciplina inoltre:

a) i criteri e le modalità per il riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di medie e grandi strutture di vendita a seguito della concentrazione di medie o grandi strutture preesistenti, nonché i casi in cui è dovuta l'autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendita e all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita a seguito della concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati per la vendita di generi di largo e generale consumo ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio);

b) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita;

c) le vendite straordinarie;

d) i parametri e le procedure per il riconoscimento da parte della regione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte;

e) i requisiti e le procedure per l'autorizzazione regionale dei centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998;

f) l'individuazione delle aree nelle quali, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998, si applicano limiti massimi di superficie per le medie strutture di vendita.

## Art. 4.

*Direttive per la programmazione urbanistica commerciale*

1. La Regione, nell'ambito dei principi stabiliti dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 114/1998, al fine di garantire la migliore integrazione della rete distributiva rispetto al territorio e alla riqualificazione del tessuto urbano, gli adeguati standard dei servizi e delle infrastrutture nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, culturale e ambientale, determina con apposite direttive i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.

2. Per l'individuazione dei criteri si tiene conto dell'esigenza prioritaria del contenimento di consumo del suolo e della riqualificazione del sistema degli insediamenti verso città plurifunzionali, del rafforzamento dell'offerta di servizi terziari alle persone ed alla produzione e del miglioramento dell'accessibilità.

3. Le direttive forniscono in particolare i criteri a cui i comuni devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici:

a) delle aree da destinare alla localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita ivi comprese le aree commerciali integrate in cui coesistono tali tipologie di strutture di vendita;

b) di altre aree compatibili con gli insediamenti commerciali, con particolare riferimento ai piani per gli insediamenti produttivi;

c) delle aree di interesse storico, archeologico, artistico e ambientale.

4. Le direttive individuano i criteri per la definizione di standard e parametri in relazione alla localizzazione e al dimensionamento delle strutture di vendita, all'accessibilità veicolare e pedonale, all'eliminazione delle barriere architettoniche e all'arredo urbano.

5. Le direttive individuano altresì i criteri per la rilocalizzazione di strutture di vendita al fine di razionalizzare e diversificare il sistema distributivo in relazione alle esigenze dell'utenza e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale.

6. Nei centri storici e nelle aree di cui al comma 3, lettera c), i comuni, nell'ambito dei programmi di tutela e valorizzazione dei centri storici, possono subordinare la localizzazione e l'apertura degli esercizi di vendita a specifiche prescrizioni per renderli compatibili con le caratteristiche particolari dell'area.

7. La Regione inserisce le direttive di cui al presente articolo nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) al momento della sua approvazione.

## Art. 5.

*Approvazione del regolamento e delle direttive*

1. Al fine di assicurare il concorso delle rappresentanze delle autonomie locali e delle forze economiche e sociali alla definizione delle scelte di programmazione e di indirizzo, la giunta regionale predispone le proposte di regolamento e di direttive di cui agli articoli 3

e 4, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Unione regionale delle province toscane, l'Unione nazionale comuni comunità enti montani e l'Unioncamere ed a seguito delle più ampie forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative.

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998, approva il regolamento e le direttive di cui agli articoli 3 e 4.

3. Le modifiche alle direttive seguono le procedure di modifica del PIT, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998.

#### Art. 6.

##### *Obblighi dei comuni e poteri sostitutivi*

1. I comuni adeguano i regolamenti di polizia locale al regolamento di cui all'art. 3 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

2. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi alle direttive di cui all'art. 4 entro centottanta giorni dalla pubblicazione delle stesse.

3. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti, la Regione provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e con le modalità di cui all'art. 6, comma 2 della stessa legge.

4. L'intervento della Regione in via sostitutiva produce effetti fino all'emanazione delle norme comunali.

#### Art. 7.

##### *Formazione professionale*

1. Le province, nell'ambito delle funzioni loro attribuite in materia di formazione professionale, garantiscono la formazione professionale per l'accesso al settore merceologico alimentare, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 114/1998; le province garantiscono inoltre la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del commercio ai sensi dell'art. 5, comma 9 del sopra citato decreto.

#### Art. 8.

##### *Osservatorio regionale in materia di commercio*

1. Il consiglio regionale, sentiti gli enti locali, istituisce l'osservatorio regionale sul commercio all'interno del sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro, per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva, con l'apporto dei dati forniti dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle organizzazioni dei consumatori, dalle imprese del commercio e dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. Le informazioni derivanti da questo sistema vengono organizzate, ai fini della programmazione e della verifica, secondo criteri coordinati con l'osservatorio nazionale del commercio di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998.

3. Apposita commissione nominata dalla giunta regionale e costituita da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e delle camere di commercio, valuta annualmente i risultati del monitoraggio effettuato dall'osservatorio e fornisce indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare, anche per ambito provinciale e per bacino di utenza omogeneo, dandone comunicazione al consiglio regionale.

#### Art. 9.

##### *Subingresso e cessazione*

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione al comune competente per territorio.

2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

3. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 entro un anno dalla comunicazione di subingresso.

5. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 114/1998.

#### Art. 10.

##### *Previsione di esenzioni fiscali*

La Regione, con norme successive, disciplina l'attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 114/1998, anche nell'ambito della normativa complessiva vigente relativa alle possibili esenzioni fiscali per le zone montane.

#### Art. 11.

##### *Norme transitorie e finali*

1. La Regione approva il regolamento e le direttive di cui agli articoli 3 e 4 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'inserimento nei programmi di formazione professionale delle azioni formative di cui all'art. 5, commi 7 e 9, del decreto legislativo n. 114/1998, e ferme restando le competenze amministrative delle province, la giunta regionale, sentite le province, con propria deliberazione da approvare nei termini di cui al comma 1, stabilisce le modalità organizzative, la durata e le materie dei relativi corsi.

3. La disciplina dettata dalla presente legge si applica anche alle domande per l'apertura di grandi strutture di vendita già presentate alla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 114/1998 e non trasmesse alla Regione per il prescritto nulla-osta entro il 16 gennaio 1998.

4. Le domande di cui al comma 3, previo adeguamento della documentazione alla nuova disciplina, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta di integrazione trasmessa dal comune, sono esaminate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998, in conferenza di servizi indetta dai comuni entro trenta giorni dall'adeguamento della documentazione; tali domande sono esaminate con priorità rispetto alle altre relative allo stesso bacino di utenza o area metropolitana. In particolare, sono esaminate, nell'ordine:

a) le domande, trasmesse dal comune alla Regione per il rilascio del nulla osta dopo il 16 gennaio 1998 e fino al 24 aprile 1998;

b) le domande presentate al comune ma non trasmesse alla Regione alla data del 16 gennaio 1998;

c) le domande presentate al comune successivamente al 16 gennaio 1998 e fino al 24 aprile 1998.

5. All'interno delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, sono considerate prioritarie le domande per le quali sia stato approvato, alla data di entrata in vigore della legge, apposito

programma di riqualificazione o di recupero urbano, ai sensi della vigente normativa statale; a parità di condizioni è data priorità alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

6. Fino all'approvazione delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3 e comunque non oltre centottanta giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'art. 4, conservano efficacia le disposizioni emanate dai comuni ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione).

7. Il comune deve revocare le autorizzazioni all'apertura delle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 114/1998, anche se già conseguite in vigenza della legge n. 426/1971.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

#### CHITI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 aprile 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 maggio 1999.*

(*Omissis*).

99R0570

#### LEGGE REGIONALE 19 maggio 1999, n. 29.

**Modifiche all'art. 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante «Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 26 maggio 1999)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Articolo unico

Il terz'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 è sostituito dal seguente:

«L'esercizio della pesca nelle zone di foce e ad acque salmastre ovvero di specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie non è più soggetto a limitazioni di orario; nelle altre acque, fatta eccezione per la pesca dell'anguilla, che può svolgersi con mazzacchera fino alle ore 24, e per la pesca del pesce gatto, che, nel periodo inter-

corrente dal 1° giugno al 31 ottobre, può svolgersi con canna fino alle ore 24, l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 maggio 1999

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 aprile 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 maggio 1999.*

99R0571

#### LEGGE REGIONALE 2 giugno 1999, n. 30.

**Intervento finanziario a favore del comune di Pisa per il recupero delle navi romane reperite in località San Rossore.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 dell'11 giugno 1999)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Oggetto della legge*

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni relative alla salvaguardia del patrimonio storico e artistico della Toscana di cui all'art. 4 dello statuto, interviene finanziariamente con un contributo straordinario di lire 300 milioni a favore del comune di Pisa per concorrere al recupero delle navi romane reperite in località San Rossore.

#### Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità del bilancio di previsione 1999, mediante la seguente variazione da apportare agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1999:

*in diminuzione*

cap. 50260

«Fondo riserva spese impreviste (articoli 38 e 85

della legge regionale n. 28/1977)» ..... L. 300 milioni

*di nuova istituzione*

cap. 16440

«Intervento finanziario della Regione Toscana a favore del comune di Pisa per il recupero delle navi

romane (legge regionale 2 giugno 1999, n. 30)» ... L. 300 milioni

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 2 giugno 1999

#### CHITI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 aprile 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 maggio 1999.*

99R0572

### LEGGE REGIONALE 2 giugno 1999, n. 31.

**Parziale riordino degli enti montani. Ulteriori modifiche alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 dell'11 giugno 1999)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Le zone omogenee di cui alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, come modificata con le leggi regionali n. 103/1993, n. 53/1995, n. 63/1996 e n. 92/1996, sono ridelimitate in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Gli allegati 1 e 2 alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, rispettivamente concernenti la «ripartizione dei territori montani in zone omogenee» e la «cartografia», sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 alla presente legge.

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI CONCERNENTI COMUNITÀ MONTANE

Art. 2.

*Soppressione della comunità montana «Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve»*

1. A decorrere dalla data delle elezioni per il rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, la comunità montana «Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve» comprendente le zone E1 e E2 è soppressa.

2. Dalla stessa data il presidente uscente della comunità montana assume le funzioni di commissario straordinario, con il compito di predisporre:

a) lo stato di consistenza dei beni dell'ente soppresso e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi in atto;

b) l'elenco del personale dell'ente, con i dati relativi alla carriera, allo stato giuridico e al trattamento economico e previdenziale;

c) un piano di scorporo e successione per il trasferimento delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici e del personale dell'ente soppresso alle comunità montane che saranno istituite ai sensi del successivo art. 3 secondo criteri, riferiti alle nuove comunità montane, di competenza territoriale e funzionale e di equa distribuzione delle risorse.

3. Il commissario consegna alla giunta regionale gli atti di cui al comma precedente entro il termine, non superiore a sei mesi, stabilito con decreto del presidente della giunta regionale.

4. Il piano di scorporo e successione è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta sentiti gli enti locali interessati.

5. Il termine di cui al comma 3, non è in alcun caso prorogabile. Eventuali problemi di scorporo e successione non definitivi univocamente negli atti consegnati dal commissario ai sensi dello stesso comma 3., sono definiti in sede di approvazione del piano di scorporo e successione ai sensi del comma 4.

6. Il commissario, fino alla data di esecutività del piano di scorporo e successione, svolge le funzioni di ordinaria amministrazione già di competenza dell'ente soppresso, ivi compresa la gestione delle funzioni delegate o attribuite dalla Regione.

7. In caso di impedimento o di inadempimento del commissario, il presidente della giunta regionale procede con proprio decreto alla sua sostituzione.

8. Al commissario spetta un'indennità di carica corrispondente a quella del presidente della comunità montana.

#### Art. 3.

*Istituzione delle comunità montane «Mugello» e «Montagna Fiorentina»*

1. Entro dieci giorni dalla consegna degli atti di cui al terzo comma dell'art. 2, nella zona E1 di cui all'allegato 1 alla presente legge è istituita, con decreto del presidente della giunta regionale, la comunità montana «Mugello» comprendente i comuni interamente montani di Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio.

2. Nello stesso termine di cui al comma uno, nella zona E2 di cui all'allegato 1 alla presente legge è istituita, con decreto del presidente della giunta regionale, la comunità montana «Montagna Fiorentina» comprendente i comuni interamente montani di Dicomano, Londa, Rufina, S. Godenzo e i comuni parzialmente montani di Pelago, Pontassieve e Reggello.

3. Con gli stessi decreti il presidente della giunta regionale determina la composizione delle assemblee delle comunità montane istituite ai sensi dei precedenti commi, in conformità dei criteri di cui all'allegato 3 alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39.

4. Entro dieci giorni successivi all'approvazione del piano di scorporo e successione di cui all'art. 2 il presidente della giunta regionale stabilisce con proprio decreto la data per l'insediamento, a cura del commissario, delle assemblee delle comunità montane, nonché la sede di riunione.

5. Dalla data di esecutività del piano di scorporo e successione e fino all'insediamento delle assemblee il commissario continua a svolgere i compiti e le attività strettamente necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e a dare attuazione al piano di successione.

6. Le comunità montane istituite ai sensi del presente articolo elaborano ed approvano il proprio statuto entro sei mesi dall'elezione del presidente e della giunta esecutiva. Fino all'entrata in vigore degli statuti si applicano le disposizioni della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39.

## Art. 4.

*Istituzione della comunità montana «Val di Merse»*

1. A decorrere dalla data delle elezioni per il rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella zona U di cui all'allegato 1 alla presente legge è istituita, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle disposizioni della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, la comunità montana «Val di Merse» comprendente i comuni interamente montani di Monticiano e Radicondoli e il comune parzialmente montano di Chiusdino.

2. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di istituzione, definisce con proprio decreto la composizione dell'assemblea della comunità montana, in conformità dei criteri di cui all'allegato 3 alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, e stabilisce la data del suo insediamento nonché la sede di riunione.

3. La comunità montana istituita ai sensi del presente articolo elabora ed approva il proprio statuto entro dodici mesi dall'elezione del presidente e della giunta esecutiva. Fino all'entrata in vigore dello statuto si applicano le disposizioni della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39.

4. Il termine per l'adozione del piano di sviluppo da parte della comunità montana e per la sua approvazione da parte della provincia, ai fini della ripartizione del fondo per la montagna di cui all'art. 7 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 «Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna», è fissato al 31 dicembre 2000. Fino a tale data la comunità montana, fermo restando il concorso alla ripartizione del 30% del fondo per la montagna di cui all'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95, può avanzare alla provincia richieste di finanziamento di propri progetti ai sensi dell'art. 4, secondo comma della medesima legge.

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI COMUNI MONTANI

## Art. 5.

*Inserimento del comune di Scansano nella comunità montana «Colline del Fiora»*

1. A decorrere dal rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, la comunità montana «Colline del Fiora», istituita nella zona S di cui all'allegato 1 alla presente legge, è integrata con il comune parzialmente montano di Scansano.

2. Fino all'adozione delle modificazioni di cui al terzo comma, la composizione numerica dell'assemblea della comunità montana è provvisoriamente aumentata con l'inserimento di tre rappresentanti, di cui uno espressione delle minoranze, del comune di Scansano.

3. Le conseguenti modificazioni statutarie sono deliberate entro sei mesi dall'insediamento dell'assemblea.

## Art. 6.

*Scorporo del comune di Montalcino dalla comunità montana «Amiata senese»*

1. A decorrere dal rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, dalla comunità montana «Amiata senese», istituita nella zona I2 di cui all'allegato 1 alla presente legge, è scorporato il comune parzialmente montano di Montalcino.

2. Fino all'adozione delle modifiche di cui al terzo comma, il numero dei componenti dell'assemblea resta quello definito dallo statuto, ridotto del numero dei rappresentanti espressi dal comune di Montalcino.

3. Le conseguenti modificazioni statutarie sono deliberate entro sei mesi dall'insediamento dell'assemblea.

4. Il presidente della comunità montana «Amiata senese», entro tre mesi successivi all'insediamento dell'assemblea, predispone e consegna alla giunta regionale un piano di riassetto delle funzioni, comprendente l'eventuale riparto dei beni dei rapporti giuridici e del personale tra la comunità e il comune scorporato.

5. Il piano di cui al quarto comma è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta sentiti gli enti locali interessati.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 2 giugno 1999

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 aprile 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 maggio 1999.*

## ALLEGATO 1

*Ripartizione dei territori montani in zone omogenee*

1. I territori montani della Regione Toscana, già delimitati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, sono nuovamente ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo i criteri stabiliti dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

*Zona A: Lunigiana*

comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

Estensione ha 97.465.

*Zona C: Garfagnana*

comprendente i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli e Villa Collemandina.

Estensione ha 53.377.

*Zona D: Media Valle del Serchio*

comprendente i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico.

Estensione ha 37.190,

*Zona E1: Mugello*

comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio.

Estensione ha 112.683.

*Zona E2: Montagna fiorentina*

comprendente i comuni di Dicomano, Londa, Rufina, San Godenzo e parzialmente i comuni di Pelago, Pontassieve e Reggello.

Estensione ha 40.607.

*Zona F: Alta Val di Cecina*

comprendente i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Volterra.

Estensione ha 82.291.

**Zona G: Casentino**

comprendente i comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla e parzialmente il comune di Capolona.

Estensione ha 80.938.

**Zona H: Valtiberina**

comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro e Sestino.

Estensione ha 67.283.

**Zona I1: Amiata grossetana**

comprendente i comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e parzialmente i comuni di Castel del Piano e Cinigiano.

Estensione ha 53.024.

**Zona I2: Amiata senese**

comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio e Radicofani.

Estensione ha 38.892.

**Zona L: Elba e Capraia**

comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell'Elba.

Estensione ha 26.292.

**Zona M: Alta Versilia**

comprendente i comuni di Seravezza e Stazzema.

Estensione ha 12.009.

**Zona N: Area lucchese**

comprendente i comuni di Pescaglia, Villa Basilica e parzialmente i comuni di Lucca e Capannori.

Estensione ha 15.617.

**Zona O: Appennino pistoiense**

comprendente i comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese e parzialmente i comuni di Montale e di Pescia.

Estensione ha 40.527.

**Zona P: Val di Bisenzio**

comprendente i comuni di Cantagallo, Vernio e parzialmente i comuni di Montemurlo e Vaiano.

Estensione ha 19.216.

**Zona Q: Pratomagno**

comprendente i comuni di Loro Ciuffenna e parzialmente i comuni di Castelfranco di Sopra, Pian di Scò e Castiglion Fibocchi.

Estensione ha 13.185.

**Zona R: Colline metallifere**

comprendente i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri.

Estensione ha 49.457.

**Zona S: Colline del Fiora**

comprendente i comuni di Manciano, Pitigliano, Sorano e parzialmente il comune di Scansano.

• Estensione ha 77.264.

**Zona T: Cetona**

comprendente i comuni di S. Casciano Bagni e parzialmente i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano e Sarteano.

Estensione ha 20.919.

**Zona U: Val di Merse**

comprendente i comuni di Monticiano, Radicondoli e parzialmente il comune di Chiusdino.

Estensione ha 26.298.

2. Restano classificati come montani i territori dei seguenti comuni non inseriti nelle zone di cui al precedente comma:

comuni con territorio interamente montano:

Monte Argentario (ha 6.024) e Sassetta (ha 2.659);

comuni con territorio parzialmente montano:

Arezzo (ha 16.553), Buti (ha 820) Calci (ha 925), Calenzano (ha 540), Camaiore (ha 2.306), Carrara (ha 3.240), Castiglion Fiorentino (ha 3.670), Cavriglia (ha 810), Civitella Paganico (ha 10.385), Cortona (ha 15.860), Fiesole (ha 30), Figline Valdarno (ha 632), Gaiole in Chianti (ha 5.630), Greve in Chianti (ha 11.197), Massa (ha 5.425), Montalcino (ha 8.034), Montignoso (ha 650), Pistoia (ha 13.240), Radda in Chianti (ha 4.230), Roccastrada (ha 9.504), Sesto Fiorentino (ha 380).

3. La delimitazione delle zone montane di cui al comma uno è riportata dalla cartografia in scala 1:400.000 che costituisce l'allegato 2 alla presente legge.

99R0573

---



---

## REGIONE MARCHE

### LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1999, n. 1.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1999.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 14 gennaio 1999)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzato, per il periodo di tre mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio 1999, sulla base del bilancio per l'anno 1998, approvato con legge regionale 5 maggio 1998, n. 13 e modificato con legge regionale 6 novembre 1998, n. 40, e con le disposizioni e le modalità ivi previste.

## Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 11 gennaio 1999

D'AMBROSIO

99R0438

**LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 2.**

**Costituzione della «Fondazione orchestra regionale delle Marche».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 7 del 28 gennaio 1999)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Oggetto*

1. La Regione, con la presente legge, promuove la costituzione di una fondazione denominata «Fondazione orchestra regionale delle Marche». La fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

2. La fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione provvede direttamente alla gestione dei beni alla stessa affidati e può altresì svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Alle attività commerciali si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 20 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

3. Alla fondazione partecipano la Regione, la società filarmonica marchigiana, società cooperativa a responsabilità limitata, quale Istituzione Concertistica Orchestrale (ICO), le amministrazioni provinciali, altri enti locali, soggetti pubblici e privati.

**Art. 2.**

*Partecipazione della Regione alla fondazione*

1. La partecipazione della Regione, in qualità di socio fondatore, alla stipulazione dell'atto costitutivo della fondazione è subordinata ai seguenti adempimenti:

a) la stipulazione dell'atto costitutivo deve avvenire entro il termine di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'atto costitutivo, oltre agli elementi previsti dall'art. 16 del codice civile, deve contenere:

b1) l'impegno della società filarmonica marchigiana di utilizzare nell'ambito della fondazione ed in conformità agli scopi di questa i contributi pubblici, compresi quelli statali, regionali e degli enti locali spettanti alla medesima società;

b2) la dichiarazione dei soggetti pubblici e privati, diversi dalla Regione e dalla società filarmonica, circa le modalità e l'entità del concorso alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione;

c) all'atto costitutivo è allegato un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili in base alla normativa vigente.

**Art. 3.**

*Statuto della fondazione*

1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione.

2. Lo statuto della fondazione è deliberato dai fondatori. Sono fondatori i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 che abbiano comunicato alla Regione, con apposito atto, la volontà di partecipazione alla fondazione. La Regione convoca i fondatori al fine di promuovere la stesura dello statuto.

3. Lo statuto determina: lo scopo della fondazione non in contrasto con quanto previsto dal comma 5; la composizione e le competenze dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che concorrono alla fondazione e i criteri in base ai quali è ammessa la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; i diritti spettanti ai fondatori, ai sostenitori e agli aderenti; le procedure di modificazione, la destinazione totale degli avanzi di gestione a scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili o altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità in sede di liquidazione.

4. Lo statuto deve prevedere, inoltre: le modalità di partecipazione dei fondatori privati il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare per il primo quadriennio la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso; la nomina di un rappresentante nel consiglio di amministrazione riservata ai fondatori che singolarmente o cumulativamente assicurino per i primi tre anni di vita della fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti dello Stato per la gestione dell'attività della fondazione stessa. I fondatori privati o pubblici interessati possono dichiarare per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di uno o più amministratori. Ciascun fondatore non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

5. La fondazione persegue, senza scopo di lucro:

a) la costituzione e la gestione di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale in possesso della qualifica di Istituzione Concertistica Orchestrale (ICO) riconosciuta ai sensi dell'art. 28, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, i cui componenti sono scelti in base alle disposizioni previste dallo statuto, al fine di realizzare con continuità programmi di produzione e di distribuzione musicale, in collaborazione con gli enti locali, con i teatri presenti nel territorio regionale e con istituzioni assimilate;

b) la promozione dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale nel territorio regionale e la realizzazione di concerti oltre che nel territorio regionale anche in sedi diverse nel territorio nazionale e all'estero;

c) la promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel campo orchestrale, con particolare riguardo alla formazione giovanile.

**Art. 4.**

*Presidente e vicepresidente*

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

2. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente nonché un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

#### Art. 5.

##### *Consiglio di amministrazione*

1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione composto da sette membri compreso chi lo presiede.

2. I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di tre mandati consecutivi.

3. Il consiglio di amministrazione ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo. Tra l'altro, nomina e revoca il direttore artistico, sentito il parere degli orchestrali, ed approva:

- a) il bilancio di esercizio;
- b) le modifiche statutarie;
- c) i programmi di attività artistica, su proposta del direttore artistico. Tali programmi sono accompagnati da proiezioni che dimostrino la loro compatibilità con i bilanci degli esercizi interessati;
- d) gli indirizzi di gestione economica e finanziaria;
- e) l'ammissione di altri soci.

#### Art. 6.

##### *Direttore artistico*

1. Il direttore artistico è scelto tra direttori d'orchestra di chiara fama o tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.

2. Dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi di attività approvati dal consiglio di amministrazione e del vincolo di bilancio, la produzione artistica della fondazione e le attività connesse e complementari.

3. Cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere confermato.

4. Il consiglio di amministrazione può revocare la nomina del direttore artistico con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esclusivamente per gravi motivi.

#### Art. 7.

##### *Collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e di un supplente. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal consiglio regionale, gli altri due membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dal consiglio di amministrazione della fondazione. Il membro supplente sostituisce uno dei membri effettivi in caso di assenza o di impedimento.

2. Tutti i revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

3. Il collegio dei revisori elegge il proprio presidente.

4. Il collegio esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione riferendone almeno ogni semestre con apposita relazione alla giunta regionale. Può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399 e da 2403 a 2407 del codice civile.

5. I revisori restano in carica quattro anni. Possono essere revocati per giusta causa dall'autorità che li ha nominati.

6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1; nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con i membri in carica.

7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 10.

#### Art. 8.

##### *Assemblea generale*

1. Il presidente della fondazione convoca e presiede, almeno due volte l'anno, l'assemblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori aderenti e sostenitori della fondazione.

2. L'assemblea fornisce parere consultivo sui bilanci e formula proposte per la programmazione dell'attività dell'ente.

#### Art. 9.

##### *Scritture contabili e bilancio*

1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione, copia del bilancio è trasmessa, a cura degli amministratori, alla giunta regionale, al Ministero del tesoro ed agli enti finanziatori ed è depositata presso l'ufficio del registro delle persone giuridiche.

#### Art. 10.

##### *Scioglimento e commissario straordinario*

1. La giunta regionale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle norme legislative o statutarie che regolano l'attività della fondazione;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento.

2. Con il provvedimento di scioglimento sono nominati uno o più commissari straordinari e viene determinata la durata del loro incarico, di regola, non superiore a sei mesi. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione esercitando tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione; accertano e rimuovono le irregolarità; promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione della fondazione.

#### Art. 11.

##### *Personale della fondazione*

1. Al personale della fondazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134.

#### Art. 12.

##### *Atti conseguenziali*

1. La giunta regionale e il suo presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari per promuovere la costituzione della fondazione in conformità alla presente legge.

2. La fondazione subentra nelle attività e passività della società filarmonica marchigiana.

#### Art. 13.

##### *Partecipazione regionale al patrimonio della fondazione*

1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della fondazione con un contributo, per l'anno 1998, di lire 100 milioni.

2. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

3. Le somme occorrenti per le spese di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno 1999, a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno con la denominazione «Contributo per la costituzione della Fondazione orchestra regionale delle Marche» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 sono ridotti di lire 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 18 gennaio 1999

D'AMBROSIO

99R0439

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 17.

### Disciplina del procedimento per l'accordo di programma.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 11 del 16 giugno 1999)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

##### *Finalità e disciplina dell'accordo di programma*

1. Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, consorzi e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono ritenuti di prevalente interesse regionale in particolare: le opere, gli interventi, i programmi previsti dal piano regionale di sviluppo, gli altri piani e programmi regionali di settore, progetti comunque derivanti da programmi approvati dagli organi regionali, nonché quando ne ricorrono le condizioni, le iniziative finanziate con leggi e programmi nazionali e comunitari.

##### Art. 2.

##### *Procedura per la promozione dell'accordo di programma*

1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente per materia se delegato, promuove, anche su richiesta dei soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste nel precedente art. 1, l'accordo di programma con la presentazione della relativa proposta alla giunta regionale.

2. La proposta di accordo di programma deve indicare:

a) le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;

b) le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;

c) il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

3. Per verificare la possibilità di arrivare all'accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In caso positivo questi possono formare il comitato per l'accordo di programma. Alla proposta di accordo di programma è data adeguata pubblicità per consentire a qualsiasi soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte.

##### Art. 3.

##### *Comitato per l'accordo di programma*

1. Il comitato è presieduto rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dai rispettivi assessori competenti per materia, se delegati. Possono aderire al comitato anche eventuali soggetti privati interessati che vengono dal presidente invitati a partecipare. È prevista l'adesione successiva al comitato di altri soggetti pubblici interessati, purché tale adesione non comporti l'interruzione del corso del procedimento.

2. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario nominato dall'amministrazione precedente, il quale assume anche il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990.

##### Art. 4.

##### *Comiti del comitato*

1. Al comitato compete:

a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;

b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;

c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;

d) elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie, nonché procedere agli opportuni studi e verifiche;

e) proporre al presidente della giunta o all'assessore competente per materia se delegato, che le dispone con apposito atto, le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;

f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art. 11 della legge n. 241/1990 da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime.

##### Art. 5.

##### *Contenuto dell'accordo*

1. L'accordo di programma deve prevedere:

a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;

b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;

c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;

d) le modalità di attuazione;

e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità dell'attuazione e le eventuali garanzie;

f) le sanzioni per gli inadempimenti;

g) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;

h) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati ai sensi della lettera f) dell'art. 4;

i) le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo che compete al comitato di cui all'art. 3, eventualmente munito di poteri sostitutivi;

1) l'accordo di programma acquisito il consenso dei soggetti di cui all'art. 1 che abbiano partecipato all'accordo medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, o per sua delega dell'assessore competente per materia.

#### Art. 6.

##### *Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla regione*

1. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non compete alla Regione a norma dell'art. 1 della presente legge, l'iniziativa spetta al sindaco o al presidente della provincia ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La giunta regionale determina con proprio atto le modalità di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi delle amministrazioni interessate alla conclusione degli accordi di programma nonché al comitato di cui all'art. 3 della presente legge.

3. Gli accordi di programma previsti dalla presente legge possono essere stipulati anche ai fini dell'adozione e all'attuazione dei programmi integrati d'intervento ed ai programmi di recupero urbano e di riqualificazione urbana.

4. Alla proposta di accordo di programma approvata dalla giunta comunale è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte. La valutazione delle deduzioni dei soggetti che intervengono nel procedimento è attribuita al comitato di cui al comma 3, dell'art. 2 della presente legge, che ha altresì la facoltà di ascoltare i soggetti che ne facciano richiesta. In quest'ultimo caso il segretario del comitato redige apposito verbale. Sulle deduzioni dei soggetti interessati, qualora non manifestamente irrilevanti o pertinenti, il comitato ha l'obbligo di pronunciarsi motivatamente.

5. La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale non sostituisce tuttavia le concessioni edilizie.

6. Qualora non si perfezioni l'accordo di programma si applicano le norme specifiche per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici.

#### Art. 7

##### *Effetti dell'accordo di programma*

1. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina, qualora adottata con decreto del presidente della giunta regionale, gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, con le eventuali e conseguenziali variazioni degli strumenti urbanistici.

2. Nell'ipotesi che l'accordo di programma determini, variazioni degli strumenti urbanistici comunali l'accordo deve essere ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla notifica. Solo a far data dalla ratifica si applica quanto previsto dal precedente comma 1.

3. Qualora l'accordo di programma comporti modifiche a piani regionali aventi valenza territoriale queste devono essere approvate dal consiglio regionale.

4. Nel caso non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previste dalle specifiche leggi regionali e nazionali di settore.

#### Art. 8.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 giugno 1999

VENEZIALE

99R0611

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 18.

**Rendiconto dell'esercizio finanziario 1994 dell'ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 16 giugno 1999)*

*(Omissis).*

Il rendiconto di cui al comma precedente forma allegato al rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 1994.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 giugno 1999

VENEZIALE

99R0612

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 19.

**Modifica alla legge regionale 22 maggio 1973, n. 8, recante: «Dellimitazione delle zone omogenee in applicazione dell'articolo 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102». Inclusione del comune di Montelongo nella 7<sup>a</sup> zona omogenea.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 16 giugno 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 8*

1. All'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 8, relativamente ai comuni compresi nella 7<sup>a</sup> zona omogenea, tra le parole «Lupara» e «Montorio nei Frentani» è inserita la parola «Montelongo».

Art. 2.

*Disposizioni di prima applicazione e transitorie*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Montelongo provvede ad eleggere i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità montana «Cigno-Valle Biferno» di Casacalenda, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11.

2. Entro trenta giorni dalla sua integrazione ai sensi del comma 1, il consiglio comunitario provvede ad armonizzare lo statuto della comunità con la presente legge.

3. Le variazioni statutarie adottate ai sensi del comma 2 sono approvate dal consiglio regionale entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

## Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 giugno 1999

VENEZIALE

99R0613

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1999, n. 20.

**Bilancio di competenza e di cassa della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1999 - Bilancio pluriennale 1999/2001.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 12 del 1° luglio 1999)

(Omissis).

99R0614

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1999, n. 21.

**Provvedimenti di rifinanziamento e modifica di leggi regionali, relative a diversi settori di intervento.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 12 del 1° luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Per l'anno 1999 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato A nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

## Art. 2.

1. Per l'anno 1999 è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione dei capitoli di spesa di cui all'allegato B in quanto concernenti interventi finalizzati e finanziati dallo Stato

## Art. 3.

1. L'art. 14 della legge regionale n. 26, del 25 maggio 1990 è così modificato:

al comma 1 dopo il numero «12» eliminare «e 13»;

al comma 1 dopo la parola «ammissibile» aggiungere: «mentre i contributi di cui all'art. 13 della presente legge sono erogati sulla base della spesa ritenuta ammissibile nell'ambito delle disponibilità del capitolo di bilancio».

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 23 giugno 1999

VENEZIALE

99R0615

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1999, n. 22.

**Grande Giubileo del 2000 - Programma di interventi nel Molise.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 12 del 1° luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

La Regione Molise, nell'ambito delle strategie volte a pubblicizzare, a livello nazionale ed internazionale, il suo territorio, e nell'intento di favorire, in occasione del Grande Giubileo del 2000, la conoscenza della cultura religiosa, tradizionale e folcloristica, con la presente legge promuove la concessione di contributi tesi a comunicare il messaggio di arte, cultura e di fede degli artisti molisani.

## Art. 2.

*Concessione contributi*

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, sono concessi i seguenti contributi:

1) al comune di Campobasso un contributo in conto capitale di L. 200.000.000 per le spese di organizzazione della sfilata dei Misteri a Roma, in programma dal 25 al 27 giugno 1999.

I contributi sono finalizzati a finanziare le spese organizzative in generale e le manifestazioni collaterali;

2) alla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone un contributo in conto capitale di L. 410.000.000 per la realizzazione della «Campana del Giubileo dell'anno 2000», omaggio della Regione Molise a S.S. Giovanni Paolo II, quale testimonianza del popolo molisano del messaggio universale di pace del Giubileo.

#### Art. 3.

##### *Modalità di erogazione dei contributi*

1. I contributi in conto capitale, così come determinati all'art. 2, saranno liquidati a favore dei beneficiari dall'assessorato al turismo, con le seguenti modalità:

a) acconto del 60 per cento entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) saldo previa presentazione da parte dei beneficiari interessati del rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle rispettive manifestazioni.

#### Art. 4.

##### *Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'esercizio finanziario 1999 in L. 610.000.000, si fa fronte con i fondi iscritti al capitolo di spesa n. 55400 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono apportate le seguenti variazioni:

sezione 5 - rubrica n. 16 - settore 2.

Nuovi capitoli:

capitolo n. 53610 - Contributo in conto capitale al comune di Campobasso per le spese di organizzazione della sfilata dei Misteri a Roma, in programma dal 25 giugno al 27 giugno 1999, con una dotazione di competenza e di cassa di L. 200.000.000.

capitolo n. 53620 - Contributo in conto capitale alla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, per la realizzazione della «Campana del Giubileo dell'anno 2000», con una dotazione di competenza e di cassa di L. 410.000.000.

Dal capitolo n. 55400 della spesa - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo), si preleva la complessiva somma di L. 610.000.000 dalla dotazione di competenza e di cassa.

#### Art. 5.

##### *Procedure d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 giugno 1999

VENEZIALE

99R0616

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1999, n. 12.

**Riordino delle comunità montane.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 3 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORDINAMENTO E AMBITI TERRITORIALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e nella legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane», disciplina l'ordinamento, i compiti e il funzionamento delle comunità montane e ridelimita in zone omogenee i territori montani della Regione.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, tutela e valorizza la specificità dei territori montani compresi nei sistemi montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e della Murgia mediante idonei interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni interessate nonché la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione di piani pluriennali di sviluppo nel quadro degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla programmazione regionale e dalla pianificazione provinciale.

Art. 2.

*Natura delle comunità montane*

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990, tra comuni montani, parzialmente montani e non montani classificati parte integrante del sistema geografico e socio-economico di una zona omogenea della stessa provincia, allo scopo di:

- a) promuovere la valorizzazione delle zone montane;
- b) eliminare gli squilibri di natura economico-sociale e civile tra i territori delle comunità montane e il resto della regione;
- c) provvedere all'esercizio associato delle funzioni comunali;
- d) esercitare le funzioni proprie derivanti dalla legislazione regionale di recepimento della legislazione statale e dalle modifiche costituzionali;
- e) esercitare le funzioni a esse delegate dalla Regione e/o dall'amministrazione provinciale;
- f) promuovere la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Le comunità montane operano in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 3 della presente legge.

3. Non possono far parte delle comunità montane i comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti.

4. L'esclusione di cui al comma 3 non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o da leggi statali e regionali.

5. Le indennità di carica per gli amministratori delle comunità montane sono stabilite ai sensi dell'art. 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

6. L'eventuale spesa graverà sul bilancio delle comunità stesse e troverà copertura coi finanziamenti previsti dall'art. 27 della presente legge.

### Art. 3.

#### *Costituzione delle zone omogenee*

1. I territori montani della regione sono quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 ed espressamente identificati con la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I territori di cui al comma 1, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990, sono ripartiti, in base ai criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sotto elencate zone omogenee:

A - *Zona omogenea del Gargano*, comprendente i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste;

B1 - *Zona omogenea dei Monti Dauni settentrionali*, comprendente i comuni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza, Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino;

B2 - *Zona omogenea dei Monti Dauni meridionali*, comprendente i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia;

C1 - *Zona omogenea della Murgia barese nord occidentale*, comprendente i comuni di Gravina di Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Toritto;

C2 - *Zona omogenea della Murgia barese sud orientale*, comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Santeramo in Colle;

C3 - *Zona omogenea della Murgia tarantina*, comprendente i comuni di Crispiano, Massafra, Mottola, Laterza, Montemesola, Palagianello, Palagiano, Castellana, Ginosa.

3. In applicazione dell'art. 28, comma 3, della legge n. 142 del 1990, in considerazione della omogeneità con i territori montani confinanti con i quali costituisce parte integrante del sistema geografico e socio-economico, il comune di Rodi Garganico è incluso nella zona omogenea A del Gargano, il comune di Casteluccio dei Sauri è inserito nella zona omogenea B2 dei Monti Dauni meridionali e i comuni di Montemesola, Palagiano e Palagianello nella zona omogenea C3 della Murgia tarantina.

4. Tra i comuni il cui territorio ricade in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti comunità montane:

- a) comunità montana del Gargano;
- b) comunità montana dei Monti Dauni settentrionali;
- c) comunità montana dei Monti Dauni meridionali;
- d) comunità montana della Murgia barese nord ovest;
- e) comunità montana della Murgia barese sud est;
- f) comunità montana della Murgia tarantina.

### Art. 4.

#### *Modificazione delle zone omogenee delle comunità montane*

1. La variazione delle zone omogenee di cui all'art. 3 è disposta, previo parere della Consulta di cui all'art. 26 e consultazione degli enti e organismi interessati, con legge regionale.

2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni dei comuni esistenti, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 142 del 1990, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative comunità montane.

### Art. 5.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 28, comma 4, della legge n. 142 del 1990, individua nell'ambito di ciascuna comunità montana, con provvedimento legislativo e secondo parametri oggettivi, fasce altimetriche di territorio al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi di competenza della Regione e della comunità montana.

2. A tal fine le comunità montane, anche avvalendosi di supporti tecnici e scientifici di altri enti pubblici, nonché di consulenze esterne, entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio comunitario di cui alla presente legge, formulano adeguate proposte in merito alla giunta regionale, che tengano conto in particolare dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della presenza e della qualità dei servizi, nonché di quello ecologico e dei conseguenti rischi ambientali della zona di competenza.

### Art. 6.

#### *Funzioni*

1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio con le altre comunità montane dello stesso sistema montuoso e/o con i comuni montani con popolazione superiore a 40 mila abitanti già compresi in una comunità montana, esercitano funzioni a esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai comuni, dalle province e dalla Regione. In particolare:

a) gestiscono gli interventi speciali per le zone rurali e/o svantaggiate stabiliti dall'Unione europea, dalle leggi dello Stato e della Regione e attuano gli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 97 del 1994;

b) esercitano le funzioni dei comuni, proprie o delegate, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero stabiliscono di svolgere in forma associata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 97 del 1994;

c) esercitano le altre funzioni amministrative a esse attribuite dalla legge o delegate dalla Provincia o dalla Regione;

d) realizzano le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

e) definiscono, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, il razionale assetto del territorio in funzione dello sviluppo sostenibile caratterizzato dalla contestuale necessità di garantire la difesa del suolo e di tutela dell'ambiente e la crescita economica, civile e sociale delle popolazioni;

f) realizzano le infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

g) concedono contributi finanziari per sostenere le iniziative di natura economica, volte alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana basata sulle opportunità dello sviluppo sostenibile;

h) in caso di istituzioni di parchi regionali il cui ambito territoriale coincide in tutto o è parte di quello di una zona omogenea, la loro gestione viene delegata alla comunità montana in cui tale parco regionale ricade.

2. La Regione attribuisce o delega alle comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa del suolo e di tutti gli altri settori che, per effetto del riassetto costituzionale e del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni disciplinato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dai decreti legislativi attuativi della medesima, verranno attribuiti alle Regioni.

3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere delegate alle comunità montane funzioni esercitate per delega dalle province. A tal fine, su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle comunità montane, provvede la giunta regionale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione definisce, con proprio atto, il quadro unitario delle funzioni da essa attribuite o delegate alle comunità montane, anche in attuazione delle norme di cui all'art. 3 della legge n. 142 del 1990, della legge n. 97 del 1994, della legge n. 59 del 1997 e dei decreti legislativi attuativi della medesima secondo le procedure di cui al successivo art. 7.

6. Ai fini di cui al presente articolo, la comunità montana:

a) adotta e attua il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona con le caratteristiche indicate al comma 1, lettera e); a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli o associati;

b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;

c) promuove la costituzione e sostiene, con il concorso finanziario della Regione, consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla comunità montana, alla Regione, ai comuni e ad altri soggetti pubblici e privati;

d) promuove, anche in associazione con altre comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'art. 9 della legge n. 97 del 1994;

e) stipula convenzioni, accordi di programma e di collaborazione e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di cui all'art. 22 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.

7. E di competenza delle comunità montane l'attuazione degli interventi speciali per la montagna nei settori territoriale, economico, sociale e culturale di cui all'art. 1 della legge n. 97 del 1994, finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale, nonché l'attuazione degli interventi speciali demandati dall'Unione europea.

#### Art. 7.

##### *Riordino organismi associativi e quadro unitario delle funzioni delle comunità montane*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sulla base delle funzioni delegate, sulla base del parere fornito dalla Consulta permanente Regione-Enti locali montani di cui all'art. 26:

a) provvede al riordino degli organismi associativi, con riferimento anche all'attuazione della normativa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

b) adotta specifici atti finalizzati a fornire un quadro unitario delle funzioni delle comunità montane.

#### Art. 8.

##### *Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi*

1. Ove due o più comuni appartenenti a una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni a essi spettanti o delegate, l'esercizio di queste spetta alla comunità montana corrispondente. L'assemblea della comunità, su richiesta degli enti interessati, può comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge n. 142 del 1990.

2. Per la gestione associata di servizi la comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 142 del 1990, nonché stipulare convenzioni con gli altri enti locali ai sensi dell'art. 24 della medesima legge.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 97 del 1994.

#### Art. 9.

##### *Autonomia statutaria*

1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, deve prevedere:

a) la sede, lo stemma e il gonfalone della comunità montana;

b) gli obiettivi che l'ente intende perseguire;

c) le attribuzioni e il funzionamento degli organi, delle commissioni e dei gruppi consiliari;

d) il numero dei componenti la giunta comunitaria;

e) l'eventuale elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, che comunque devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità con la carica di consigliere comunale;

f) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri, della giunta e dei suoi componenti;

g) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del consiglio comunitario e dei gruppi partecipanti;

h) le modalità per l'adozione e l'attuazione del piano pluriennale di cui all'art. 29 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni;

i) le forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati;

l) le forme di partecipazione popolare e il diritto di accesso nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

m) la regolamentazione dell'istituto del difensore civico, in analogia a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 142 del 1990 per i comuni e per le province;

n) le norme in materia di demanio, patrimonio e tesoreria dell'ente;

o) le eventuali modalità di finanziamento da parte dei comuni membri;

p) l'organizzazione degli uffici e la gestione dei servizi;

q) le forme di controllo economico interno alla gestione.

3. Lo Statuto è deliberato dal consiglio della comunità montana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo statuto della comunità montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia, è affisso all'albo della comunità montana per trenta giorni consecutivi.

5. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

#### Art. 10.

##### *Regolamenti*

1. La comunità montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto, il consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

3. A tali effetti i regolamenti, in applicazione dei criteri stabiliti dallo statuto, disciplinano le competenze degli uffici e le responsabilità attinenti alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, in conformità con quanto previsto dall'art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

4. Qualora il consiglio non ottemperi alla previsione di cui al comma 3, dell'art. 9 e a quella del comma 2 del presente articolo, si provvederà ai sensi della normativa regionale concernente il controllo sostitutivo.

TITOLO II  
ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 11.  
*Organi*

1. Sono organi della comunità montana:
  - a) il consiglio;
  - b) la giunta esecutiva;
  - c) il presidente.
2. Il presidente e la giunta esecutiva restano in carica per la durata del consiglio comunitario. Possono essere rieletti consecutivamente una sola volta e comunque non possono ricoprire la stessa carica per più di dieci anni.

Art. 12.  
*Consiglio*

1. Il consiglio comunitario è composto dai rappresentanti dei comuni membri, eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno.
2. Ciascun comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato e da due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, intendendo come tali la maggioranza e la minoranza determinatasi a seguito della consultazione elettorale. Al fine di evitare reciproche interferenze nel voto, si procede con votazione separata e con voto limitato ad uno, fra i consiglieri eletti nella lista o nelle liste che sono risultate maggioranza nella consultazione comunale e tra quelli eletti nella lista o nelle liste che sono risultate minoranza nella consultazione comunale.
3. Ciascun consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre quarantacinque giorni successivi all'insediamento del consiglio stesso, provvede all'elezione dei rappresentanti in seno al consiglio comunitario. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al presidente della comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti della stessa.
4. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del consiglio, questo è successivamente integrato per iniziativa del presidente della comunità montana, in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli comuni.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze dei comuni interessati dalle elezioni stesse.
6. I singoli membri del consiglio comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge.
7. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, anche per i motivi previsti dall'art. 39 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, i rappresentanti eletti dallo stesso nel consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal consiglio comunale rinnovato. In tal caso il commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il sindaco nel consiglio della comunità montana.
8. Nei casi diversi da quelli di cui all'art. 39 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, il commissario straordinario provvede, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere, con sostituzione del sindaco nel consiglio della comunità montana da parte dello stesso commissario governativo.
9. Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.
10. La prima seduta del nuovo consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età fino all'elezione del presidente.
11. Lo statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento del consiglio, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce altresì le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.

Art. 13.

*Durata in carica del consiglio*

1. Il consiglio comunitario ha la stessa durata dei consigli comunali, così come stabilito dalla legge in vigore all'atto dell'insediamento, e comunque dura in carica sino all'insediamento di quello successivo.
2. Il consiglio comunitario viene rinnovato nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione contestuale di oltre la metà dei consiglieri dei comuni che compongono le comunità montane.
3. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1 e nel caso di cui al comma 2 il consiglio comunitario si scioglie e tutti i consigli comunali dei comuni facenti parte della comunità montana designano i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla presente legge.
4. Nel caso di consultazione elettorale parziale che non rientra nel caso di cui al comma 2, il consiglio comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei consiglieri nominati dai consigli comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, procede a ratificare la nuova composizione del consiglio comunitario.
5. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente del consiglio, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.
6. I consiglieri dimissionari restano in carica sino alla nomina dei loro successori.
7. I consiglieri decaduti cessano dalla carica entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 14.

*Competenze del consiglio*

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della comunità.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) lo Statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) la pianificazione socio-economica e finanziaria a carattere generale e/o settoriale;
  - c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
  - d) la costituzione e la modificazione di forme associative;
  - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
  - f) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di pubblici servizi; partecipazione della comunità montana a società di capitali; affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessione di opera che non siano previsti espressamente da atti fondamentali del consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e di altri funzionari;
  - g) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - h) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della comunità montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nel caso in cui la competenza del consiglio sia prevista dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da atti generali del consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del comma 4, dell'art. 19.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

## Art. 15.

*Funzione di revisione economico-finanziaria*

1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, nominato a maggioranza dei componenti del consiglio e due come componenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, nominati a maggioranza dei componenti del consiglio.

2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e può essere confermato una sola volta.

3. Il collegio dei revisori, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento:

a) collabora con il consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione dell'ente;

d) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

e) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

## Art. 16.

*Giunta esecutiva*

1. La giunta esecutiva è formata dal presidente della comunità montana e da un numero di componenti stabilito dallo statuto e comunque non superiore a quello previsto dall'art. 33 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, per un comune avente popolazione pari a quella di tutti i comuni ricompresi nell'ambito territoriale della comunità medesima. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione dello Statuto la giunta esecutiva è formata dal presidente e da un numero di assessori pari a quello previsto dall'art. 33 della legge n. 142 del 1990 per un comune avente popolazione pari alla somma delle popolazioni di tutti i comuni facenti parte della comunità montana.

2. Il consiglio elegge nella sua prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il presidente e la lista della giunta comunitaria. L'elezione avviene con votazioni distinte.

La lista della giunta comunitaria deve riportare il nome del componente la giunta incaricato, in caso di assenza o di impedimento del presidente, di svolgere le funzioni di vice presidente. L'elezione del presidente e della giunta deve avvenire comunque entro sessanta giorni dalla data di convocazione del primo consiglio o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse.

3. Lo statuto può prevedere l'elezione a componente della giunta esecutiva anche di cittadini esterni al consiglio, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune facente parte della comunità montana e siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

4. Il presidente e la giunta risultano eletti se riportano un numero di voti pari alla maggioranza dei consiglieri assegnati alla comunità montana.

5. Al primo scrutinio la votazione è valida purché abbiano partecipato almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

6. Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

7. Le dimissioni del presidente o di oltre la metà dei componenti la giunta esecutiva comportano la decadenza dell'intera giunta esecutiva. La decadenza ha effetto dalla elezione del presidente e della nuova giunta.

## Art. 17.

*Mozione di sfiducia*

1. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana.

2. La mozione deve essere motivata e va sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e deve essere proposta nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente e di una nuova giunta.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia, comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

5. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del presidente o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede nella stessa seduta il consiglio su proposta del presidente.

## Art. 18.

*Competenze della giunta esecutiva*

1. La giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente, del segretario o dei funzionari.

2. La giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti del consiglio, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.

## Art. 19.

*Presidente*

1. Il presidente rappresenta la comunità montana.

2. Il presidente convoca e presiede la giunta esecutiva e, salvo diversa disposizione statutaria, il consiglio. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, con arrotondamento per difetto, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il presidente esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Nel caso in cui il consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art. 14, vi provvede il presidente, nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione con il consiglio, attraverso la conferenza dei capigruppo consiliari, anche al fine di tutelare i diritti della minoranza, che dovranno comunque essere rappresentate nei casi in cui ne corra l'obbligo.

## TITOLO III

## UFFICI E PERSONALE

## Art. 20.

*Uffici*

1. Ciascuna comunità montana ha una propria pianta organica secondo la vigente legislazione.

2. Al personale delle comunità montane si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti dei comuni.

3. All'ordinamento degli uffici della comunità montana si applicano le norme previste dall'art. 51 della legge n. 142 del 1990.

4. Agli oneri relativi al personale impiegato per lo svolgimento di funzioni delegate provvedono per quanto di loro competenza, gli enti deleganti.

## Art. 21.

*Segretario*

1. La comunità montana ha un segretario titolare che deve possedere i requisiti per la partecipazione al concorso per segretario comunale e provinciale, oppure deve esercitare tale funzione, presso la comunità montana, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni; provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

3. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

4. Si applica alle comunità montane la normativa di cui all'art. 53 della legge n. 142 del 1990.

### TITOLO IV PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

#### Art. 22.

##### *Piano pluriennale di sviluppo socio-economico*

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di insediamento del consiglio, ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.

2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 97 del 1994.

3. Il piano pluriennale promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.

4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte e iniziative nelle forme previste dallo statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana e adeguano i loro piani e programmi al piano della comunità montana.

5. Il piano pluriennale di sviluppo della comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali osservazioni, che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

6. Il consiglio, esaminate le osservazioni ed apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, alla Provincia.

7. La provincia approva il piano pluriennale della comunità montana entro novanta giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale della Regione. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

8. La provincia, quando non approva il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni al consiglio comunitario con motivate osservazioni attinenti alla compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. Il consiglio comunitario adotta le opportune integrazioni e modificazioni.

9. La procedura disposta dai commi precedenti viene seguita anche per la eventuale revisione del piano.

10. Ai fini del coordinamento, la provincia, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle comunità montane come parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle proprie disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della comunità montana.

#### Art. 23.

##### *Programmi pluriennali di opere e interventi*

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi pluriennali di opere e interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione articolati in progetti che dovranno prevedere:

- a) la globalità di risorse disponibili nonché le forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;
- b) gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere;
- c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;

d) i criteri di localizzazione territoriale;

e) i modi ed i tempi di attuazione.

2. I programmi pluriennali di opere e interventi e i loro aggiornamenti annuali, adottati dalla comunità montana, sono trasmessi alla provincia che, verificatane la congruità con il piano di sviluppo, li trasmette alla Regione per il loro finanziamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 6, della legge n. 142 del 1990.

3. Tale verifica di congruità viene considerata positivamente effettuata decorsi quarantacinque giorni dalla data in cui i documenti relativi risultano pervenuti alla provincia.

#### Art. 24.

##### *Accordi di programma*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti da piani e programmi della comunità montana che richiedono, per la loro complessità, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990.

#### Art. 25.

##### *Partecipazione al piano territoriale di coordinamento*

1. La comunità montana concorre e partecipa, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 142 del 1990, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della provincia formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.

2. La proposta di piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio della comunità montana e, in via principale, indica:

- a) la localizzazione degli interventi di rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;
- b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
- c) i criteri e i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modifichino le strutture e l'assetto;
- d) le destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
- e) le linee di interventi per la sistemazione idrica, idrologica e idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

3. La provincia approva il piano di coordinamento territoriale provinciale tenendo conto della proposta di piano della comunità montana. La provincia comunica eventuali modifiche che intende introdurre alla comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche stesse.

#### Art. 26.

##### *Consulta permanente Regione-Enti locali montani*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 142 del 1990, dalla legge n. 59 del 1997, istituisce la consulta permanente Regione-Enti locali montani, quale organo consultivo della giunta e del consiglio regionale.

2. Fanno parte della consulta:

- a) il presidente della giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- b) il presidente della commissione consiliare competente per la materia degli enti locali;
- c) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati in rappresentanza di ciascun sistema montuoso pugliese;
- d) i presidenti della delegazione regionale dell'UNCCEM, dell'ANCI e dell'UPP o loro delegati;
- e) i presidenti delle province nei cui territori hanno sede le comunità montane o loro delegati;
- f) un rappresentante dei comuni fino a mille abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCCEM;

g) un rappresentante dei comuni fino a 5 mila abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;

h) un rappresentante dei comuni fino a 10 mila abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;

i) un rappresentante dei comuni fino a 20 mila abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;

l) un rappresentante dei comuni montani o parzialmente montani superiori a 40 mila abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;

m) il funzionario regionale responsabile dell'economia montana o suo delegato con funzioni di segretario.

3. La consulta nomina un vice presidente fra i componenti nominati dagli enti locali montani.

4. La consulta è nominata dal presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base delle indicazioni fornite dall'ANCI e dall'UNCEM entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione la consulta sarà insediata con i soli componenti di diritto.

5. La consulta è convocata almeno due volte l'anno dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore competente, se delegato, d'intesa con la competente commissione consiliare e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

6. La consulta formula proposte e pareri obbligatori sui seguenti punti:

a) riordino degli organismi associativi di cui all'art. 7, lettera a);

b) adozione di leggi e atti regionali di cui all'art. 7, lettera b);

c) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie attribuite agli enti locali montani;

d) relazione annuale sullo stato delle montagne pugliesi;

e) atti di programmazione di competenza della giunta e del consiglio e in particolare nelle materie attuative della legge n. 97 del 1994, della legge n. 59 del 1997 e dei relativi decreti;

f) ogni argomento che il presidente della giunta o del consiglio regionale ritiene utile sottoporre all'esame della consulta o richiesto secondo le procedure del comma 5 del presente articolo.

7. La sede della consulta è stabilita presso la Regione, che ne garantisce il funzionamento.

8. Analoghe consulte possono essere istituite a livello provinciale.

## TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

### Art. 27.

#### *Fondi di finanziamento*

1. La Regione concorre al finanziamento delle comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e agli articoli 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 e delle finalità di cui alla legge n. 97 del 1994.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e costituisce, con i fondi di cui all'art. 1 della legge n. 93 del 1981, all'art. 2 della legge n. 97 del 1994 e gli altri stanziamenti statali e regionali per la finalità di sviluppo dei territori montani, il fondo regionale per la montagna.

3. Il fondo regionale per la montagna è alimentato da:

a) i fondi di cui all'art. 1 della legge n. 93 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i fondi di cui all'art. 2 della legge n. 97 del 1994;

c) i fondi previsti dalle altre leggi statali trasferiti alle Regioni;

d) i fondi previsti dalle leggi regionali e dalle risorse finanziarie proprie della Regione.

4. Oltre che dal fondo regionale per la montagna le fonti di finanziamento per le comunità montane sono costituite da:

a) finanziamenti provenienti da comuni, province e Regione per l'esercizio di funzioni delegate;

b) fondi dello Stato e dell'Unione europea assegnati direttamente alla comunità montana;

c) lasciti e donazioni.

### Art. 28.

#### *Riparto dei fondi*

1. Il fondo regionale per la montagna è ripartito tra le comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) 10 per cento in parti uguali fra tutte le comunità montane;

b) 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione montana delle comunità comunicata dall'UNCEM e riferita alla più recente pubblicazione ufficiale;

c) 60 per cento in proporzione diretta alla superficie territoriale montana secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

2. I programmi annuali delle opere e degli interventi adottati dal consiglio della comunità montana e verificati dall'amministrazione provinciale secondo le procedure di cui all'art. 22, sono trasmessi alla Regione per il totale o parziale finanziamento e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo regionale per la montagna assegnate a ciascuna comunità montana.

### Art. 29.

#### *Gestione finanziaria e contabile*

1. Alla gestione finanziaria e contabile della comunità montana si applicano le norme previste dagli articoli 55, 56 e 57 della legge n. 142 del 1990.

## TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 30.

#### *Controlli*

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti della comunità montana si esercita in conformità con le disposizioni di cui al Capo X della legge n. 142 del 1990, all'art. 17, commi 33 e seguenti, della legge 15 settembre 1997, n. 127 e successive modifiche, nonché della normativa regionale in materia.

2. Il controllo sugli organi viene esercitato secondo quanto disposto dagli articoli 39 e 40 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche.

### Art. 31.

#### *Definizione rapporti - Nomina commissari*

1. Il presidente della giunta regionale procede con decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina di commissari, nelle persone dei presidenti *pro-tempore* delle comunità montane interessate, e dei sub-commissari, per regolare i rapporti finanziari e amministrativi esistenti e per trasferire il patrimonio e il personale in conseguenza del riordino delle comunità montane operate con la presente legge.

2. I commissari di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla nomina, provvedono all'insediamento dei consigli delle comunità montane previsti dalla presente legge e al trasferimento di tutti gli atti e rapporti della corrispondente comunità riordinata.

3. In caso di inadempimento trascorsi sessanta giorni dalla nomina, il presidente della giunta regionale procede alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di cui al comma 1.

4. Nelle more della nomina dei commissari, l'attività amministrativa, istituzionale e operativa delle comunità montane continua ad essere curata dagli organi degli enti montani individuati dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni.

## Art. 32.

*Abrogazione di norme*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 «Costituzione delle comunità montane»;

b) il regolamento regionale 18 luglio 1974, n. 2 «Esecuzione della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9»;

c) la legge regionale 14 aprile 1975, n. 34 «Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9»;

d) la legge regionale 25 novembre 1976, n. 25 «Modifica della legge regionale 14 aprile 1975, n. 34»;

e) l'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 «Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi a favore dell'agricoltura di montagna e talune zone svantaggiate» e successive disposizioni a esso correlate (articoli 3, 8 e 9 legge regionale 29 giugno 1979, n. 38 - art. 7 legge regionale 9 giugno 1980, n. 66 - art. 14 legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7;

f) gli articoli 20, 21 e 22 della medesima legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, così come modificati e/o sostituiti dalle leggi regionali 3 marzo 1978, n. 16, 4 settembre 1979, n. 63, 28 gennaio 1980, n. 14 e 3 novembre 1982, n. 29, ferma la competenza delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa così come disciplinato dal POP;

g) l'art. 10 della legge regionale 29 giugno 1979, n. 38 «Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura»;

h) l'art. 11 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41 «Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4 agosto 1978»;

i) gli articoli 18 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 54 «Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge n. 984 del 1977, organizzazione e snellimento delle procedure»;

l) gli articoli 1 e 5, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1982, n. 29 «Indennità compensativa - Modifiche alle leggi regionali n. 15 del 3 marzo 1978 e n. 14 del 28 gennaio 1980. Delega delle funzioni alle comunità montane»;

m) la legge regionale 25 giugno 1983, n. 13 «Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle comunità montane e la valorizzazione delle zone montane»;

n) l'art. 9 della legge regionale 8 giugno 1985, n. 60 «Delega ai comuni e alla comunità montana del Sub-Appennino Dauno meridionale degli interventi previsti dall'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219» così come integrato dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 36.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

3. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legislazione sui comuni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 24 febbraio 1999

DISTASO

99R0504

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 3.

**Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni (Norme in materia di referendum popolare).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 dell'8 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 8, a cura del sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il decimo giorno antecedente la data predetta.».

Art. 2.

1. L'art. 12 della legge regionale n. 20 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — 1. Il tribunale, con sede nel capoluogo della provincia, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del tribunale entro il trentesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 8.».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 26 febbraio 1999

PALOMBA

99R0361

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 4.

**Istituzione del Parco naturale regionale «Porto Conte».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna  
n. 7 dell'8 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Istituzione e finalità del parco*

1. La regione autonoma della Sardegna istituisce il parco naturale regionale «Porto Conte».

2. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato al sensi del successivo art. 2 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo quelle tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.

Art. 2.

*Delimitazione del parco*

1. Il territorio del parco di Porto Conte si estende nel comune di Alghero secondo la delimitazione provvisoria indicata nella cartografia di cui all'allegato A della presente legge.

2. Nella delimitazione provvisoria del territorio del parco non sono comprese le borgate, le aree appoderate o comunque utilizzate per usi agricoli.

3. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche degli ecosistemi la delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del piano del parco di cui al successivo art. 13.

4. La perimetrazione indicata nella cartina di cui all'allegato B costituisce la base di riferimento per il successivo reperimento di aree da includere nel parco a condizione che sia mantenuta la continuità delle aree e la continuità del perimetro.

TITOLO II  
ORGANIZZAZIONE DEL PARCO

Art. 3.

*Gestione del parco*

1. La gestione del parco è affidata al comune di Alghero il quale la esercita attraverso la costituzione di un apposito ente di gestione regolato dalla presente legge.

2. Sono organi dell'ente di gestione:

- a) l'assemblea individuata nel consiglio comunale in carica;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

*Statuto*

1. L'ente di gestione è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. Lo statuto detta norme, in conformità alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi dell'ente di gestione, nonché di organizzazione dei servizi del parco.

3. Allo scopo di avviare la costituzione dell'ente di gestione, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, invia al comune di Alghero uno schema di statuto, approvato dalla giunta regionale.

4. Qualora lo statuto non venga deliberato dal comune di Alghero entro sei mesi dall'invio dello schema, è applicabile la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.

Art. 5.

*Assemblea del parco e consiglio direttivo*

1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'assemblea e del consiglio direttivo non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto dell'ente di gestione.

2. In particolare l'assemblea:

- a) predispose il piano del parco e lo sottopone all'approvazione della giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;
- b) approva il regolamento del parco;
- c) approva il programma pluriennale di gestione;
- d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
- e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
- f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;
- g) elegge tra i suoi componenti il presidente del parco;
- h) nomina il direttore del parco;
- l) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.

3. L'assemblea è presieduta dal presidente del parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

4. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del parco ed è composto da altri due componenti nominati dall'assemblea, esercita i poteri conferitigli dallo statuto e delibera la stipulazione di contratti e convenzioni, nonché la costituzione dell'ente in giudizio.

Art. 6.

*Presidente del parco*

1. Il presidente del parco ha la legale rappresentanza dell'ente di gestione, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli siano delegate dall'assemblea e dal consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge o dallo statuto, propone all'assemblea e al consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni; adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza dell'assemblea e del consiglio direttivo sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi, esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del parco.

Art. 7.

*Direttore del parco*

1. Il direttore del parco è nominato dal presidente previa deliberazione dell'assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.

2. Può essere nominato direttore anche un dipendente del comune di Alghero o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso l'ente di gestione.

3. La nomina del direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.

4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali e locali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere all'ente di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del direttore.

5. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al direttore compete:

- a) la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
- b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;
- c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
- d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;
- e) ogni altra funzione prevista dallo statuto.

6. Il parere del direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi dell'ente di gestione che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

#### Art. 8.

##### *Durata degli organi. Incompatibilità*

1. La durata degli organi e le incompatibilità sono disciplinate dallo statuto.

#### Art. 9.

##### *Comitato scientifico e consulta*

1. L'assemblea istituisce un comitato di consulenza scientifica e una consulta del parco secondo le norme contenute nello statuto.

2. Il comitato scientifico e la consulta sono organi consultivi e propositivi dell'ente di gestione. In particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del parco.

3. Il comitato scientifico e la consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell'ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

#### Art. 10.

##### *Servizi e personale del parco*

1. Per il perseguimento dei propri fini il parco si avvale della propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal direttore.

2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa è stabilita dall'assemblea.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'assemblea del parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.

4. È istituito, presso la sede del parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.

#### Art. 11.

##### *Sede del parco*

1. La sede legale del parco è stabilita dallo statuto dell'ente di gestione.

### TITOLO III PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PARCO

#### Art. 12.

##### *Attuazione delle finalità del parco*

1. Le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 sono attuate dall'ente di gestione attraverso il piano del parco e il programma pluriennale di sviluppo.

#### Art. 13.

##### *Piano del parco: finalità e contenuti*

1. Il piano del parco comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche attuazione.

2. Il piano del parco deve disciplinare specificatamente:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;

b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;

e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel parco;

f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;

g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;

h) l'esercizio della caccia nelle sole aree di cui alla lettera e) del comma 3, nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti del comune dell'area del parco e dell'area contigua.

3. Il piano suddivide il territorio del parco, in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, in:

a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione;

b) habitat, siti e zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43 CEE del consiglio del 21 maggio 1992;

c) aree di fruizione sociale, destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del parco nonché all'uso della spiaggia;

d) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, l'agricoltura e l'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema;

e) aree contigue, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area naturale protetta. Tali aree sono individuate dalla Regione, d'intesa con l'organismo di gestione, anche prima dell'approvazione del piano del parco.

4. Il piano del parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.

#### Art. 14.

##### *Piano del parco: procedure*

1. L'ente di gestione, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di piano e delibera l'adozione del piano stesso; il piano viene pubblicato presso le sedi dell'ente di gestione e del comune di Alghero per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di adozione nel *Bollettino ufficiale* della regione autonoma della Sardegna.

2. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al piano adottato.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'ente di gestione trasmette la delibera di adozione del piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

4. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla giunta regionale l'approvazione definitiva del piano.

5. La giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il piano del parco che viene reso esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale e pubblicato nel BURAS.

6. Qualora il piano del parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione dell'ente di gestione, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un comitato misto, composto da rappresentanti dell'assessorato della difesa dell'ambiente e dell'ente di gestione, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del piano.

7. Le varianti di aggiornamento al piano, che si rendessero necessari e a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.

#### Art. 15.

##### *Piano del parco: efficacia giuridica*

1. Il piano del parco nelle aree definite «di rilevante interesse naturalistico» di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 della presente legge, sostituisce ad ogni livello i piani territoriali paesistici, i piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo. Per le altre aree di cui all'art. 13, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al piano del parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano stesso. Decorso tale termine il piano del parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.

2. Il piano del parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

#### Art. 16.

##### *Regolamento del parco*

1. Il regolamento del parco, in conformità alle previsioni del piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:

a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni nell'ecosistema;

b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;

c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;

d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;

e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali e industriali di trasformazione dei prodotti locali;

f) l'uso ed il regime delle acque;

g) la gestione della fauna e della vegetazione;

h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nulla-osta.

2. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti di cussorgia.

3. Il regolamento è approvato dall'assemblea del parco entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine l'assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede alla predisposizione e all'approvazione secondo la procedura indicata dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.

#### Art. 17.

##### *Programma pluriennale di sviluppo del parco*

1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del piano del parco, l'ente di gestione promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del parco.

2. A tal fine l'ente di gestione predisponde, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del parco.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'ente di gestione identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

4. Il piano pluriennale, adottato dall'ente di gestione, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.

#### Art. 18.

##### *Accordi di programma*

1. Il presidente della Regione promuove per gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 142 del 1990, accordi di programma tra la Regione, l'ente di gestione e gli enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.

#### Art. 19.

##### *Azienda foreste demaniali*

1. L'azienda foreste demaniali della Regione fornisce, sulla base di apposita convenzione richiesta dall'ente di gestione, e nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica per la definizione e l'attuazione del piano del parco, nonché per i relativi regolamenti, per i programmi di sviluppo e per la gestione.

#### Art. 20.

##### *Coordinamento degli interventi*

1. Ai fini del coordinamento degli interventi l'ente di gestione può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del parco, apposite conferenze di servizio convocate dal presidente dell'ente di gestione.

#### Art. 21.

##### *Nulla-osta*

1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte dell'ente di gestione. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal direttore del parco.

2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta dell'ente di gestione è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si intende comunque accordato qualora l'ente di gestione non provveda entro il termine stabilito.

3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto le disposizioni del piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.

4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente di gestione o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente di gestione entro sessanta giorni dalla richiesta.

#### Art. 22.

##### *Poteri di autotutela dell'ente di gestione*

1. Il legale rappresentante dell'ente di gestione, qualora venga esercitata una attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed

ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'ente di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.

#### Art. 23.

##### *Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale*

1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del piano del parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile il procedimento di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.

2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco l'assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.

#### TITOLO IV

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

#### Art. 24.

##### *Beni immobili*

1. L'ente di gestione può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del parco.

#### Art. 25.

##### *Entrate del parco*

1. Le entrate del parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e del comune di Alghero, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.

2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente di gestione con un contributo annuale.

3. Le entrate del parco sono altre costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni.

4. L'ente di gestione ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

#### TITOLO V

##### NORME DI TUTELA E SANZIONI

#### Art. 26.

##### *Divieti*

1. Nel territorio del parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

2. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici fatto salvo l'esercizio delle attività consentite dalla lettera h) del comma 2 dell'art. 13;

b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;

c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

d) le attività estrattive;

e) l'apertura di discariche;

f) l'asportazione della sabbia;

g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;

h) il porto di armi da caccia;

i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati.

3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.

#### Art. 27.

##### *Sorveglianza*

1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco sono esercitate:

a) dal personale dell'ente di gestione appositamente incaricato;

b) dal corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;

c) dal corpo di polizia municipale del comune nei limiti della sua competenza;

d) dalle altre forze di polizia.

2. Il personale dell'ente di gestione incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ente di gestione.

3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco sono esercitate dal corpo forestale sulla base di apposite intese con l'ente di gestione. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore del parco delle funzioni esercitate dal corpo forestale.

#### Art. 28.

##### *Sanzioni*

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 30, comma 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del parco.

#### TITOLO VI

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 29.

##### *Misure provvisorie di salvaguardia*

1. Fino all'entrata in vigore del piano del parco trovano applicazione, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli 26 e 27, le disposizioni contenute nel vigente piano paesistico.

#### Art. 30.

##### *Norma finanziaria*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue L. 1.000.000.000 e fanno carico al capitolo 05021 del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 ed a quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 1999/2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

#### Art. 31.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 26 febbraio 1999

PALOMBA

(*Omissis*).

99R0362

## LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 5.

### Istituzione del Parco regionale «Molentargius-Saline».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 7 dell'8 marzo 1999)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

*Istituzione e finalità del parco*

1. La regione autonoma della Sardegna istituisce il parco naturale regionale «Molentargius-Saline».

2. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi del successivo art. 2 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la produzione del sale, tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.

##### Art. 2.

*Delimitazione*

1. Il territorio del parco si estende nei comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius, comprendendo il sistema del Molentargius-Saline, secondo la delimitazione provvisoria individuata nella cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A e descritta nell'allegato B della presente legge.

2. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche dell'ecosistema la delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del piano del parco di cui al successivo art. 14.

3. I comuni di Cagliari e Quartu S. Elena con proprio atto deliberativo, adottato a maggioranza assoluta dei consigli comunali, possono chiedere l'inserimento del Poetto nel territorio del parco anche prima dell'approvazione del piano del parco ed individuare strumenti e procedure per realizzare una gestione unitaria del Poetto e della spiaggia di Quartu S. Elena.

4. Il parco è istituito nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, «Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971».

#### TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL PARCO

##### Art. 3.

*Consorzio del parco*

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio istituito ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il consorzio è costituito dalla provincia di Cagliari e dai comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius.

3. Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

##### Art. 4.

*Costituzione e statuto*

1. Il consorzio è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale.

2. Il consorzio è costituito tramite convenzione approvata dai consiglieri degli enti interessati, unitamente allo statuto, a maggioranza assoluta.

3. Lo statuto detta norme, in conformità alla normativa in materia di consorzi di enti locali ove non derogata dalla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi del consorzio, nonché di organizzazione dei servizi del parco.

4. Qualora entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti interessati non abbiano raggiunto le necessarie intese, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente invia agli enti una proposta di convenzione e di statuto.

5. Qualora nei sei mesi successivi tutti gli enti non approvino un identico testo di convenzione e di statuto, il consorzio è costituito con gli enti aderenti ad un medesimo testo, intendendosi in tal senso modificate di diritto, quanto alla partecipazione degli enti, le deliberazioni già assunte.

6. Gli enti che aderiscono al consorzio successivamente alla prima seduta dell'assemblea del parco entrano a far parte del consorzio senza necessità di ulteriore delibera degli enti già aderenti.

##### Art. 5.

*Assemblea del parco e consiglio direttivo*

1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'assemblea e del consiglio direttivo non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto del consorzio.

2. In particolare l'assemblea:

- a) predispose il piano del parco e lo sottopone all'approvazione della giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;
- b) approva il regolamento del parco;
- c) approva il programma pluriennale di gestione;
- d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
- e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
- f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;
- g) elegge tra i suoi componenti il presidente del parco;
- h) nomina il direttore del parco;
- i) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.

3. L'assemblea del parco è composta dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al consorzio ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 142 del 1990.

4. I soggetti partecipanti al consorzio designano i propri rappresentanti nell'assemblea entro un mese dall'approvazione della convenzione e dello statuto. Qualora l'ente non provveda si applica la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.

5. L'assemblea è presieduta dal presidente del parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

6. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del parco ed è composto da altri due componenti nominati dall'assemblea.

#### Art. 6.

##### *Il presidente del parco*

1. Il presidente del parco ha la legale rappresentanza del consorzio, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli siano delegate dall'assemblea e dal consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge o dallo statuto, propone all'assemblea e al consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza dell'assemblea e del consiglio direttivo sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi, esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del parco.

#### Art. 7.

##### *Comitato scientifico e consulta*

1. L'assemblea istituisce un comitato di consulenza scientifico e una consulta del parco secondo le norme contenute nello statuto.

2. Il comitato scientifico e la consulta sono organi consultivi e propositivi del consorzio. In particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del parco.

3. Il comitato scientifico e la consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi del consorzio, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

#### Art. 8.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme vigenti per le amministrazioni provinciali.

#### Art. 9.

##### *Durata degli organi. Incompatibilità*

1. La durata degli organi e le compatibilità sono disciplinate dallo statuto.

#### Art. 10.

##### *Direttore del parco*

1. Il direttore del parco è nominato dal presidente previa deliberazione dell'assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.

2. Può essere nominato direttore anche un dipendente degli enti consorziati o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso il consorzio di gestione.

3. La nomina del direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.

4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali,

calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere al consorzio di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del direttore.

5. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al direttore compete:

a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;

b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;

c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;

d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;

e) ogni altra funzione prevista dallo statuto.

6. Il parere del direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi del consorzio che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

#### Art. 11.

##### *Servizi e personale del parco*

1. Per il perseguimento dei propri fini il parco si avvale di una propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal direttore.

2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa è stabilita dall'assemblea.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'assemblea del parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.

4. È istituito, presso la sede del parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.

#### Art. 12.

##### *Sede del parco*

1. La sede legale del parco è stabilita dallo statuto del consorzio.

### TITOLO III

### PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PARCO

#### Art. 13.

##### *Attuazione delle finalità del parco*

1. Le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 sono attuate dal consorzio attraverso il piano del parco e il programma pluriennale di sviluppo.

#### Art. 14.

##### *Piano del parco: finalità e contenuti*

1. Il piano del parco comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche di attuazione.

2. Il piano del parco deve disciplinare specificatamente:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;

b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;

e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel parco;

f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;

g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

3. Il Piano suddivide il territorio del parco, in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, in:

a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione. In tali aree sono compresi gli habitat, i siti e le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;

b) aree di fruizione sociale, destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del parco nonché all'uso della spiaggia;

c) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, legate alla produzione e lavorazione del sale, all'agricoltura ed all'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema.

4. Il piano del parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.

#### Art. 15.

##### *Piano del parco: efficacia giuridica*

1. Il piano del parco nelle aree definite «di rilevante interesse naturalistico» di cui all'art. 14 della presente legge, sostituisce ad ogni livello i piani territoriali paesistici, i piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo. Per le altre aree di cui all'art. 14, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al piano del parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano stesso. Decorso tale termine il piano del parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.

2. Il piano del parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

#### Art. 16.

##### *Piano del parco: procedure*

1. Il consorzio, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di piano e la invia ai comuni interessati e alla provincia, che debbono esprimere parere in merito entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, la proposta si intende accolta.

2. I pareri dei comuni e della provincia sono vincolanti nei limiti della rispettiva competenza in materia di pianificazione urbanistica.

3. Il consorzio, esaminati i pareri dei comuni e della provincia, delibera l'adozione del piano del parco; il piano viene pubblicato presso le sedi del consorzio, della provincia e dei comuni interessati per la durata di giorni trenta, decorrenza dalla data di pubblicazione per estratto della delibera consensuale di adozione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

4. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al piano adottato.

5. Decorso il termine di cui al comma 3, il consorzio trasmette la delibera di adozione del piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

6. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla giunta regionale l'approvazione definitiva del piano.

7. La giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il piano del parco che viene reso esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Sardegna.

8. Qualora il piano del parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione del consorzio, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un comitato misto, composto da rappresentanti dell'assessorato della difesa dell'ambiente e dal consorzio, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del piano.

9. Le varianti di aggiornamento al piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.

#### Art. 17.

##### *Regolamento del parco*

1. Il regolamento del parco, in conformità alle previsioni del piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:

a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni dell'ecosistema;

b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;

c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;

d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;

e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali, della produzione e lavorazione del sale e industriali di trasformazione dei prodotti locali;

f) l'uso ed il regime delle acque;

g) la gestione della fauna e della vegetazione;

h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nullaosta.

2. Il regolamento è approvato dall'assemblea del parco entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, provvede alla predisposizione e all'approvazione secondo la procedura indicata dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.

#### Art. 18.

##### *Programma pluriennale di sviluppo del parco*

1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del piano del parco, il consorzio promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del parco.

2. A tal fine il consorzio predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del parco.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il consorzio identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

4. Il piano pluriennale, adottato dal consorzio, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.

## Art. 19.

*Accordi di programma*

1. Il presidente della giunta regionale promuove per gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 142 del 1990, accordi di programma tra Regione, consorzio di gestione ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.

## Art. 20.

*Coordinamento degli interventi*

1. Ai fini del coordinamento degli interventi il consorzio può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del parco, apposite conferenze di servizio convocate dal presidente del parco.

## Art. 21.

*Nullaosta*

1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte del consorzio. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal direttore del parco.

2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta del consorzio è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta; esso si intende comunque accordato qualora il consorzio non provveda entro il termine stabilito.

3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.

4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dal consorzio o a seguito di conferenza di servizio convocata dal consorzio entro sessanta giorni dalla richiesta.

## Art. 22.

*Poteri di autotutela del consorzio*

1. Il legale rappresentante del consorzio, qualora venga esercitata una attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante del consorzio provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.

## Art. 23.

*Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale*

1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del piano del parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile la procedura di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.

2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco l'assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

## Art. 24.

*Beni immobili*

1. Il consorzio può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del parco.

## Art. 25.

*Entrate del parco*

1. Le entrate del parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti al consorzio, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.

2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione del consorzio con un contributo annuale.

3. Le quote di partecipazione finanziaria ordinaria degli enti partecipanti al consorzio sono determinate dallo statuto.

4. Le entrate del parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni.

5. Il consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

## TITOLO V

## NORME DI TUTELA E SANZIONI

## Art. 26

*Divieti*

1. Nel territorio del parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

2. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo degli animali selvatici;

b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;

c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

d) le attività estrattive diverse dalla produzione del sale;

e) l'apertura di discariche;

f) l'asportazione della sabbia;

g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;

h) il porto di armi da caccia;

i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati;

l) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei, fatti salvi quelli dei servizi di pubblica sicurezza e di protezione civile.

3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.

4. I divieti di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 non si applica al territorio all'interno del perimetro dell'impianto sportivo di tiro.

## Art. 27.

*Sorveglianza*

1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco sono esercitate:

- a) dal personale del consorzio appositamente incaricato;
- b) dal corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;
- c) dai corpi di polizia municipale dei comuni aderenti al consorzio del parco, nei limiti della loro competenza;
- d) dalle altre forze di polizia.

2. Il personale del consorzio incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio i divisa e deve essere munito di tessere di riconoscimento rilasciato dal consorzio.

3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco sono esercitate dal corpo forestale sulla base di apposite intese con il consorzio. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore del parco delle funzioni esercitate dal corpo forestale.

## Art. 28.

*Sanzioni*

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 30, comma 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli numeri 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del parco.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 29.

*Misure provvisorie di salvaguardia*

1. Fino all'entrata in vigore del piano del parco trovano applicazione, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli 26 e 27, le disposizioni contenute nel vigente piano paesistico «Molentargius-Monte Urpinu» di cui al decreto dell'assessore regionale della pubblica istruzione 12 gennaio 1979, n. 7.

## Art. 30.

*Norma finanziaria*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue L. 1.000.000.000 e fanno carico al capitolo 05020 del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 ed a quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 1999/2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissi*).

## Art. 31.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 26 febbraio 1999

PALOMBA

(*Omissis*).

98R0363

## LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 6.

**Riutilizzo di risorse provenienti dalle contabilità speciali di cui alle leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 dell'8 marzo 1999*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. È disposto il disimpegno delle somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnate a carico degli stanziamenti dei titoli di spesa dei programmi esecutivi istituiti per l'attuazione delle leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, qualora il provvedimento di impegno sia di data anteriore al 1° gennaio 1993, ad esclusione di quelle relative a «Fondi di riserva» o assimilati ed al Programma d'intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

2. In conto delle contabilità speciali di cui alle suddette leggi, le somme non impegnate, i recuperi e i rimborsi non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, nonché, limitatamente alla contabilità speciale di cui alla legge n. 588 del 1962, gli interessi attivi maturati a tutto il 31 dicembre 1998 sono utilizzati:

a) relativamente alle somme provenienti dalla contabilità di cui alla legge n. 588 del 1962, per impinguare il titolo di spesa 5.6.02, strumentazione operativa del quinto programma esecutivo;

b) relativamente alle somme provenienti dalla contabilità di cui al titolo I della legge n. 268 del 1974, a favore del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla medesima legge n. 268 del 1974, approvata dal CIPE il 12 marzo 1991, per:

1) una quota pari al 10 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.04.01/I, lettera a) - Funzionamento organi programmazione, studi e ricerche;

2) una quota pari al 5 per cento, quale integrazione degli stanziamenti del titolo di spesa 11.04.02/I - Fondo di riserva, tra le cui finalità sono comprese quelle relative alla riproduzione delle somme disimpegnate sulle contabilità speciali di cui al comma 1, per le quali sussista per l'amministrazione regionale l'obbligo di pagare; a decorrere dall'anno 1999, gli stanziamenti del medesimo titolo sono integrati con gli interessi attivi maturati sulla contabilità speciale di cui alla legge n. 588 del 1962;

3) una quota pari al 45 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.01.02/I - Interventi per opere di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

4) una quota pari al 30 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.02.02/I - Contributi per l'occupazione;

5) una quota pari al 10 per cento, quale stanziamento integrativo del titolo di spesa 11.03.01/I - Imprenditorialità giovanile nel settore turistico.

3. È disposto, nell'anno 1999, l'ulteriore versamento alle entrate delle contabilità speciali di cui alle leggi n. 588 del 1962 e n. 268 del 1974, rispettivamente, della somma di L. 1.265.996.301 e di L. 1.705.478.814 dai sottoelencati fondi di rotazione:

a) L. 406.014.445 dal fondo per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine alle industrie ai sensi dell'art. 31 della legge n. 588 del 1962 nella misura di L. 35.881.140 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e di L. 370.133.305 da quello costituito presso la Banca CIS S.p.a.;

b) L. 149.776.355 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati a imprese artigiane ai sensi dell'art. 35 della legge n. 588 del 1962 nella misura di L. 113.588.832 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e di L. 36.187.523 da quello costituito presso la Banca CIS S.p.a.;

c) L. 710.205.501 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge n. 588 del 1962, costituito presso la Banca CIS S.p.a.;

d) L. 1.536.644.893 dal fondo per la concessione di prestiti per acquisto scorte e mutui di cui alla legge n. 268 del 1974, costituito presso il Banco di Sardegna;

e) L. 168.833.921 dal fondo per la riforma e il riassetto agropastorale di cui alla legge n. 268 del 1974, costituito presso la Banca di Sassari.

4. Le somme riversate di cui al comma 3 sono attribuite al titolo di spesa 11.04.02/I richiamato nel comma 2, lettera b), punto 2.

5. Con decreto dell'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede alle conseguenti variazioni nelle predette contabilità speciali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 26 febbraio 1999

PALOMBA

98R0364

#### LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 7.

**Modifiche dell'articolazione territoriale dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 dell'8 marzo 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali), è sostituito dal seguente:

«1. All'esercizio dei controlli disciplinati dalla presente legge provvedono il comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari, e i comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania».

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 38 del 1994 è sostituito dal seguente:

«3. La circoscrizione territoriale dei comitati circoscrizionali comprende i comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni infraprovinciali quali individuate dall'art. 30, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4».

3. Il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4, è abrogato.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 26 febbraio 1999

PALOMBA

98R0365

#### LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 8.

**Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 «Riordino delle funzioni socio-assistenziali».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 dell'8 marzo 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Vigenza del piano regionale socio-assistenziale*

1. Il piano regionale socio-assistenziale per il triennio 1998/2000, approvato dal consiglio regionale in data 29 luglio 1998, assume quale riferimento e validità il triennio 1999/2001.

Art. 2.

*Programma comunale d'intervento*

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, come già modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1990, n. 44, è sostituito dai seguenti:

«1. I comuni, i consorzi volontari e le associazioni di comuni finalizzate all'attuazione degli interventi della presente legge, predispongono programmi triennali d'intervento in conformità agli indirizzi e alle direttive del piano regionale socio-assistenziale.

1-bis. I comuni predispongono il primo programma triennale d'intervento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Il programma triennale d'intervento deve essere verificato e aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle eventuali nuove esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale».

Art. 3.

*Informazione e ricerca*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 4 del 1988, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3 è istituito presso l'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'osservatorio per le politiche sociali con compiti di studio, ricerca, informazione e assistenza tecnica agli enti pubblici e privati che operano nel settore. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'osservatorio si avvale di personale dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, può disporre della collaborazione di istituzioni pubbliche e di organismi privati nonché finanziare studi e

ricerche attraverso l'assegnazione di borse di studio per tesi di laurea o di diploma universitario attinenti alle materie di cui alla presente legge.

3-ter. La giunta regionale su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale può stipulare convenzioni di collaborazione e consulenze finalizzate alla predisposizione, all'aggiornamento annuale e alla realizzazione del piano regionale socio-assistenziale nonché alla diffusione dei suoi contenuti».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 25 gennaio 1998, n. 4, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La consulta concorre a formulare le linee generali di indirizzo e le priorità annuali dell'attività dell'osservatorio per le politiche sociali di cui all'art. 22».

3. Gli oneri derivanti dall'art. 22 della legge regionale n. 4 del 1988 — così come integrato dal precedente comma, i cui costi aggiuntivi sono valutati in L. 40.000.000 per l'anno 1999 ed in L. 120.000.000 dall'anno 2000 — gravano sul capitolo 12001/06.

#### Art. 4.

##### *Sussidi e servizi a favore di particolari categorie di cittadini*

1. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei linfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 27.

2. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, come modificata dalle leggi regionali 25 luglio 1990, n. 30 e 14 settembre 1994, n. 43.

3. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi di cui all'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20.

4. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 le risorse necessarie al pagamento dei sussidi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assegnate ai comuni con vincolo di destinazione in misura non superiore a quella prevista per l'anno 1998.

5. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del vigente triennio del bilancio pluriennale 1999, 2000 e 2001.

6. L'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'art. 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni.

7. Con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, sono quantificate e trasferite ai comuni le risorse necessarie per:

a) il rimborso delle spese per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'art. 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, e successive modificazioni;

b) il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale a soggetti handicappati già di competenza delle aziende U.S.L., trasferite ai comuni a seguito della revisione di trattamenti riabilitativi precedentemente in atto;

c) il pagamento delle rette di ricovero a favore delle persone affette da patologie psichiatriche di cui all'art. 14 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, nonché di quelle dimesse dagli ospedali psichiatrici al termine dei processi riabilitativi in atto.

8. La Regione determina gli indirizzi e i parametri in base ai quali devono essere svolte le funzioni trasferite al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'impiego dei fondi erogati.

9. I comuni, attraverso il programma d'intervento e la rendicontazione annuale dell'attività svolta, danno conto degli obiettivi programmati, degli interventi realizzati e delle spese sostenute sulle funzioni e le materie trasferite.

#### Art. 5.

##### *Attività socio-assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI*

1. Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 le risorse necessarie alle province per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI sono assegnate alle stesse province con vincolo di destinazione nella misura prevista per l'anno 1997.

2. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del vigente triennio del bilancio pluriennale 1999, 2000 e 2001.

3. L'erogazione dei finanziamenti relativi al 1998 è disposta dall'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale a valere sulle disponibilità del capitolo 12001/08 del bilancio 1999.

4. L'erogazione dei finanziamenti relativi al 1999, 2000 e 2001 è disposta con decreto dell'assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'art. 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni.

5. Le province inviano annualmente alla Regione apposita relazione contenente una rendicontazione delle attività svolte e degli interventi realizzati in rapporto agli obiettivi programmati.

#### Art. 6.

##### *Contributi ai comuni per l'assunzione di operatori sociali*

1. A decorrere dall'anno 1999, ai comuni che abbiano provveduto o provvedano all'assunzione di operatori sociali può essere concesso, ad integrazione del contributo già erogato ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 4 del 1988, una ulteriore quota di finanziamento fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa lorda sostenuta.

2. Ai comuni che non hanno consolidato nei trasferimenti di cui al fondo previsto dalla lettera c), comma 1, dell'art. 1 della legge regionale n. 25 del 1993 alcun contributo ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 4 del 1988 e che abbiano provveduto o provvedano nel corso del 1999 all'assunzione di operatori sociali può essere concesso un finanziamento fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa lorda sostenuta.

3. L'onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L. 800.000.000, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/01 e a partire dall'anno 2000 confluisce nel fondo di cui alla lettera c), dell'art. 1 della legge regionale n. 25 del 1993.

4. A decorrere dall'anno 2001 i comuni che abbiano beneficiato, in tutto o in parte per almeno cinque anni, anche non consecutivi, del contributo per il convenzionamento di operatori sociali di cui all'art. 55 della legge regionale n. 4 del 1988 e non abbiano provveduto ad assumere nel proprio organico le figure di coordinamento e/o il personale occorrente per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali previsti dal citato art. 55, cessano dal diritto a tale contributo con corrispondente riduzione del finanziamento attribuito ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni.

5. Per i comuni che si vengono a trovare nella condizione di cui al comma 4 gli oneri relativi alla prosecuzione delle convenzioni con gli operatori sociali sono posti a totale carico dei bilanci comunali.

#### Art. 7.

##### *Autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali*

1. Per l'anno 1999 si prescinde dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di cui all'art. 41 della legge regionale n. 4 del 1988, purché tali strutture risultino attivate da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell'assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l'avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.

#### Art. 8.

##### *Interventi per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali agli standard del piano socio-assistenziale e del regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 1988.*

1. A partire dal 1999 e fatti salvi gli interventi già inseriti nei programmi pluriennali approvati, a valere sul capitolo 12001/02 del bilancio regionale, possono essere finanziati anche gli interventi di

adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture socio-assistenziali già in funzione per il rispetto degli standard fissati dal piano socio-assistenziale e dal regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 approvato con decreto del presidente della giunta regionale 14 febbraio 1989, n. 12.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e sulla base delle risorse finanziarie disponibili e non programmate, la giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, delibera il piano di ripartizione dei contributi da erogare ai comuni e alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'art. 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e alle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, a termini dell'art. 47 della medesima legge regionale n. 4 del 1988.

3. Il riparto dei finanziamenti, con riferimento alle disponibilità di bilancio come definite dal comma 2, avverrà nella misura del 60 per cento dello stanziamento annuale a favore dei comuni, e del restante 40 per cento a favore delle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'art. 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla legge regionale n. 39 del 1993, tenute presenti in particolare le prescrizioni di adeguamento disposte dagli enti competenti.

4. L'erogazione del contributo non può superare l'80 per cento della spesa ammissibile ed è subordinata alla presentazione della certificazione finanziaria e patrimoniale dell'ente richiedente.

5. La concessione del contributo alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'art. 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e alle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla legge regionale n. 39 del 1993, è concesso alle seguenti condizioni:

a) che le stesse siano convenzionate con almeno un comune da non meno di cinque anni o che assumano e dichiarino l'impegno a convenzionarsi con i comuni riservando a questo fine il 50 per cento della loro capienza per i cinque anni successivi alla concessione del citato contributo;

b) che deliberino il vincolo di destinazione d'uso della struttura di venti anni per finalità socio-assistenziali.

#### Art. 9.

##### *Contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione*

1. Il comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 4 del 1988 è sostituito dal seguente:

«4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere adeguato in correlazione con l'aumento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT, mediante deliberazione della giunta regionale».

#### Art. 10.

##### *Contributi in favore dei comuni e delle aziende U.S.L. per il trasporto degli handicappati*

1. Il contributo giornaliero pro-capite previsto dall'art. 92 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, è elevato, a decorrere dall'anno 1999, in misura non superiore a L. 13.000.

2. Il contributo così come aggiornato dal comma 1 è concesso altresì alle aziende U.S.L. che provvedono al trasporto degli handicappati dalla propria abitazione ai centri pubblici di riabilitazione.

3. La maggiore spesa per l'aggiornamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è valutata in L. 500.000.000 annue (cap. 12001/01).

4. Per gli anni successivi l'importo del contributo può essere aggiornato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT mediante deliberazione della giunta regionale.

#### Art. 11.

##### *Provvedimenti urgenti e inderogabili*

1. Per esigenze di particolare urgenza e inderogabilità quali l'affidamento di minori e di anziani disposte dai giudici o altre gravi emergenze documentate dai comuni, nonché per eventuali sopraggiunte esigenze derivanti da nuovi compiti trasferiti ai comuni con le presenti

disposizioni, la giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzata ad erogare finanziamenti straordinari ai comuni.

2. A valere sulle disponibilità del capitolo 12001/01, una quota non superiore a L. 3.000.000.000 annue è destinata all'attuazione del presente articolo.

#### Art. 12.

##### *Norma finanziaria*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in L. 38.394.000.000 per l'anno 1999 ed in L. 37.397.000.000 dall'anno 2000 fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 1999/2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

3. Agli oneri per gli anni successivi al 2001 si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 13.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Cagliari, 26 febbraio 1999

PALOMBA

98R0366

### LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 9.

#### Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 7 dell'8 marzo 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La presente legge disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e stabilisce le norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di «istruttore subacqueo» e di «guida subacqueo».

2. La presente legge stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento dell'attività dei «Centri di immersione subacqueo».

3. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività sportivo-agonistica e quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucro. È altresì esclusa la pesca subacquea, comunque condotta.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Per «immersione subacquea» a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione e alla salvaguardia dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne o notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere esercitate, entro i limiti della curva di sicurezza senza soste obbligatorie di decompressione e a profondità non eccedenti i 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo.

2. Per «brevetto subacqueo», ai fini della presente legge, si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco istituito con la presente legge.

3. Per «organizzazione didattica per le attività subacquee», in campo turistico e ricreativo, ai fini del riconoscimento ai sensi della presente legge, si intende l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente:

- a) tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
- b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;
- c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.

4. Per «istruttore subacqueo» si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti.

5. Per «guida subacquea» si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.

6. Per «centro di immersione subacquea», di seguito definito «centro», si intende una impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico-ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.

## Art. 3.

*Esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea*

1. L'esercizio della professione di «istruttore subacqueo» e di «guida subacquea» nel territorio della Sardegna, in ambito turistico e ricreativo, è subordinato all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'art. 5 della presente legge.

2. Per l'esercizio delle professioni indicate al comma 1 nei parchi e nelle aree protette istituiti nel territorio della Sardegna, gli organismi di gestione accertano, sulla base dei propri piani e regolamenti, che gli istruttori e le guide siano in possesso nel loro curriculum di un brevetto che attesti la conoscenza di base dell'ambiente marino e delle norme di tutela unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali della Sardegna e dei loro aspetti ecologici, paesaggistici e turistici, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse.

## Art. 4.

*Esercizio dell'attività dei centri di immersione subacquea*

1. I centri di immersione subacquea, in ambito turistico e ricreativo, possono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna subordinatamente all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'art. 5 della presente legge.

2. L'attività dei centri di immersione subacquea, salvo quanto eventualmente disposto da altre norme, può essere esercitata in tutte le acque comprese nel territorio della Sardegna, inclusi i parchi e le aree protette.

## Art. 5.

*Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo*

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo, l'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) sezione guide subacquee;
- b) sezione istruttori subacquei;
- c) sezione centri di immersione subacquea;
- d) sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee.

2. Possono iscriversi all'elenco tutti gli operatori che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Ogni modificazione ai dati di cui all'art. 6 della presente legge deve essere comunicato entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento all'assessorato regionale del turismo che provvede all'annotazione delle variazioni nell'apposito elenco.

4. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall'elenco.

## Art. 6.

*Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo*

1. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei, per esercitare la professione a scopo turistico e ricreativo, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche e integrazioni o che hanno regolare permesso di soggiorno ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma di scuola dell'obbligo; per i titoli conseguiti all'estero un titolo equipollente;
- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee a scopi turistici e ricreativi, sia italiana che straniera, iscritta all'elenco regionale ai sensi della presente legge, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base un addestramento teorico pratico comprendente:

- 1) tecniche e teoria di immersioni speciali;
- 2) tecniche e teoria di salvamento e pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
- 3) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi e di supporto ad istruttori;
- 4) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.

2. Per gli istruttori subacquei è inoltre richiesta la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e a gruppi.

3. I centri di immersione subacquea, ditte singole e società legalmente costituite nell'ambito dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) possesso di partita I.V.A.;
- b) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c) disponibilità di una sede appropriata dotata di idonei locali per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;
- e) possesso di idonee dotazioni di pronto soccorso;
- f) copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

4. Per le succursali o filiali di centri di immersione subacquea aventi sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione europea si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 3.

5. I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dall'elenco.

#### Art. 7.

##### *Domanda di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo*

1. Gli operatori del turismo subacqueo che, a scopo turistico e ricreativo, intendono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna e siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, devono presentare domanda all'assessorato regionale competente in materia di turismo per l'iscrizione alla specifica sezione dell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo.

2. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei che richiedono l'iscrizione all'elenco regionale devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

- a) copia autenticata dei brevetti attestanti il percorso formativo e il possesso dei requisiti richiesti;
- b) certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'esercizio della professione.

3. I richiedenti, guide e istruttori, nella domanda di iscrizione devono inoltre dichiarare, anche mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di certificazioni per quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni:

- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) cittadinanza;
- d) residenza;
- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) titolo di studio;
- g) codice fiscale.

4. I centri di immersione subacquea che richiedono l'iscrizione all'elenco regionale devono specificare:

- a) la denominazione prescelta;
- b) le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società nonché le generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;
- c) elenco dettagliato delle attività che si intendono esercitare;
- d) ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
- e) relazione tecnica sulle strutture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività che attesti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 6 della presente legge;
- f) se si tratta di centro di immersioni subacquee principale ovvero di succursale o di filiale;
- g) se si intende esercitare l'attività per l'intero anno oppure per periodi stagionali non inferiori a centoventi giorni.

5. I centri devono allegare alla domanda di iscrizione:

- a) un certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dichiarata;
- b) copia della polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi derivanti dai servizi erogati;
- c) l'attestazione di versamento della quota di iscrizione regionale, nell'ammontare previsto dalla presente legge.

6. Le organizzazioni didattiche per le attività subacquee che intendono essere iscritte nell'elenco regionale devono indicare:

- a) nome, sede e rappresentante legale dell'organizzazione;
- b) nominativo del rappresentante in seno all'elenco regionale;
- c) eventuali sedi e responsabili regionali;
- d) tipo di attività svolta;

- e) documentazione attestante l'attività consolidata;
- f) dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo;
- g) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi, e altri eventuali supporti).

7. L'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo indicati nella presente legge viene disposta dall'assessore regionale del turismo entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.

8. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.

9. L'assessorato regionale del turismo provvede a rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale.

10. L'iscrizione degli operatori del turismo subacqueo all'elenco regionale, di cui al precedente art. 5, è subordinata al versamento di una quota di iscrizione di L. 100.000 per le categorie delle guide e degli istruttori subacquei e di L. 300.000 per i centri di immersione subacquea e per le organizzazioni didattiche delle attività subacquee. La quota annua di rinnovo dell'iscrizione è stabilita in L. 50.000 per le guide e gli istruttori e L. 150.000 per i centri e le organizzazioni. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere accompagnata da una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco. Le quote di iscrizione e le quote annuali di rinnovo sono aggiornate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore del turismo.

#### Art. 8.

##### *Uso della denominazione*

1. La denominazione di «centro di immersione subacquee», anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese iscritte all'elenco regionale.

2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

3. Nei centri di immersioni subacquee deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'attestazione di iscrizione al corrispondente elenco regionale, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate.

#### Art. 9.

##### *Commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo*

1. È istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo la commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo.

2. La commissione è composta da:

- a) due istruttori subacquei;
- b) una guida subacquea;
- c) due rappresentanti dei centri di immersioni subacquee;
- d) due rappresentanti delle organizzazioni didattiche di cui all'art. 4;
- e) due funzionari dell'assessorato regionale al turismo, nominati dall'assessore del turismo, artigianato e commercio, di cui uno anche con funzioni di segretario.

I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono eletti dagli iscritti all'elenco regionale, con voto limitato, fra gli iscritti all'elenco regionale medesimo di cui all'art. 5 della presente legge.

3. La commissione elegge al proprio interno un presidente individuato fra gli appartenenti alle categorie degli istruttori e delle guide subacquei o dei centri di immersione subacquea.

4. In caso di accertata impossibilità di funzionamento della commissione, l'assessore regionale del turismo provvede, con proprio decreto, al suo scioglimento ed alla ricostituzione di una nuova commissione.

5. In fase di prima applicazione, l'assessore al turismo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna, indice le elezioni per la prima costituzione della commissione.

## Art. 10.

*Compiti della commissione regionale*

## 1. La commissione esprime parere:

a) sulle domande di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5, verificando la regolarità della documentazione fornita in base a quanto prescritto dalla presente legge;

b) sulla cancellazione dall'elenco degli iscritti che non rinnovano l'adesione annuale o che non comunicano le variazioni di cui agli articoli 5 e 6 o che comunicano la cessazione dell'attività professionale;

c) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per la violazione delle norme previste dalla presente legge.

2. La commissione compie accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione all'elenco degli operatori del turismo subacqueo.

3. La commissione accerta che la denominazione prescelta dai «centri di immersione subacquea» che chiedono l'iscrizione all'elenco regionale non sia uguale o simile a quelle già adottate da altri centri operanti sul territorio regionale, ferma restando la possibilità dei centri medesimi di utilizzare denominazioni con espliciti riferimenti a nomi di località, di comuni, di isole o altre parti del territorio che ne facilitino la identificazione.

## 4. La commissione formula altre proposte:

a) in merito alla tutela dell'ambiente marino sommerso e alla regolazione del flusso turistico subacqueo in aree protette o di particolare pregio naturalistico;

b) sulle necessità di interventi formativi nel settore del turismo subacqueo.

5. La commissione collabora con gli organi di gestione dei parchi e delle aree protette per lo sviluppo di iniziative di carattere educativo, formativo e divulgativo sull'ambiente marino e sulle tecniche e sulle politiche di gestione e conservazione.

6. Ai componenti la commissione spettano i compensi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 11.

*Sanzioni disciplinari e ricorsi*

1. Gli iscritti nell'elenco regionale che violino le norme di comportamento previste dalla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) ammonizione scritta nei confronti di chi, pur esercitando la professione o l'attività, non rinnovi l'iscrizione annuale;

b) censura nei confronti di chi, dopo ammonizione scritta, persegua nel non rinnovare l'iscrizione;

c) sospensione dall'elenco per un periodo da un mese ad un anno nei confronti di chi, dopo la sanzione di cui alla lettera b), non rinnovi l'iscrizione ovvero violi, nell'esercizio della professione, i limiti previsti dall'art. 2, comma 1, della presente legge;

d) radiazione, nel caso di ripetuta violazione, nell'esercizio della professione e dell'attività, dei limiti previsti dall'art. 2, comma 1, della presente legge. La radiazione comporta il divieto di iscrizione per un periodo non inferiore ai tre anni.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'assessore regionale competente in materia di turismo, previo parere della commissione di cui all'art. 5.

3. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica.

4. La proposizione del ricorso, limitatamente ai casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, sospende, fino alla decisione definitiva, l'esecutività del provvedimento.

## Art. 12.

*Norma transitoria - Iscrizione d'ufficio all'elenco regionale delle attività subacquee*

1. Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti all'Albo regionale per gli istruttori nautici di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 26, purché in possesso dei relativi brevetti previsti alla lettera e), comma 1, dell'art. 6 della presente legge, sono iscritti nel competente elenco regionale.

2. Sono altresì iscritti nel suddetto elenco coloro che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne facciano richiesta e siano in possesso dei brevetti rilasciati dalle seguenti organizzazioni nazionali e internazionali, indipendentemente dalla loro iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5:

CMAS (Confederazione mondiale delle attività subacquee) e Federazioni affiliate (FIPSAS, FFESSM, ACUC, FEAS);

PADI (Professional association of diving instructors);

NAUI (National association of underwater instructors);

SSI (Scuba schools international);

IDEA (International diving educators association);

NASDS (National association of scuba diving school);

FIAS (Federazione italiana attività subacquee);

ANJS (Associazione nazionale istruttori subacquee);

UISP (Lega nazionale attività subacquee);

BSAC (British sub aqua club);

SNMP (Société nationale plongeurs plongée);

VDTL (Verband deutscher tauchlehrer);

VDST (Verband deutscher sporttaucher);

BARAKUDA;

VIT (Verband international tauchshulen);

HSA (Associazione nazionale attività subacquee e natatorie per disabili);

ASPH (Associazione subacquea portatori di handicap).

## Art. 13.

*Norma finanziaria*

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in L. 20.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 ed in quello pluriennale 1999-2001 sono introdotte le variazioni:

(*Omissis*).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 02102 del bilancio pluriennale 1999-2001 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 26 febbraio 1999

PALOMBA

98R0367

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 2 0 9 9 \*

**L. 6.000**